



Regione
Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 20 dicembre 2022 - n. XI/2609
Ordine del giorno concernente l'estensione del target per la gratuità del vaccino Human Papilloma Virus (HPV) 3

Deliberazione Consiglio regionale 20 dicembre 2022 - n. XI/2610
Ordine del giorno concernente la valorizzazione del turismo minore nel territorio casalasco 3

Deliberazione Consiglio regionale 20 dicembre 2022 - n. XI/2611
Ordine del giorno concernente la piattaforma per il monitoraggio dei finanziamenti di leggi e bandi regionali 4

Deliberazione Consiglio regionale 20 dicembre 2022 - n. XI/2612
Ordine del giorno concernente l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare di Regione Lombardia 4

Deliberazione Consiglio regionale 20 dicembre 2022 - n. XI/2613
Ordine del giorno concernente la creazione di un osservatorio indipendente sul consumo di suolo per le Olimpiadi invernali 2026 5

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 28 dicembre 2022 - n. XI/7652
Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024, a seguito dell'approvazione della legge regionale 13 dicembre 2022 n. 29 «Modifiche al titolo i, capo XX, sezione I, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (testo unico in materia di istituzione di parchi) recante la disciplina del Parco Agricolo Sud Milano. 6

Delibera Giunta regionale 28 dicembre 2022 - n. XI/7657
Approvazione Misura a sostegno delle famiglie per promuovere l'accesso ai servizi di cura ed educativi per l'infanzia e i minori: «Opportunità per crescere alla grande» (PR FSE+ 2021-2027, priorità 3, inclusione sociale, ESO4.11, Azione K.5) 8

Delibera Giunta regionale 28 dicembre 2022 - n. XI/7658
Definizione del «Sistema famiglia lombardo» e approvazione formula fattore famiglia lombardo 13

Delibera Giunta regionale 28 dicembre 2022 - n. XI/7680
Rideterminazione del termine di attuazione della linea di Azione D, di cui alla d.g.r. 8 ottobre 2015 n. X/4142 «Approvazione del secondo programma di attuazione del P.R.E.R.P. 2014-2016, approvato con d.c.r. 30 luglio 2014, n. 456» 31

Delibera Giunta regionale 28 dicembre 2022 - n. XI/7686
Stanziamento delle risorse per la programmazione 2023 dei festival di musica, danza e multidisciplinari riconosciuti di rilevanza regionale per il triennio 2022/24 e integrazione ai criteri di valutazione con riferimento alle attività realizzate nell'ambito dell'iniziativa «Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023» 33

Delibera Giunta regionale 28 dicembre 2022 - n. XI/7703
Adesione e interoperabilità con il Tourism Digital Hub nazionale (TDH) – Determinazioni in ordine all'approvazione delle modalità di manifestazione di interesse e dello schema di accordo tra il Ministero del Turismo e Regione Lombardia 35

Delibera Giunta regionale 28 dicembre 2022 - n. XI/7731
Avvio del procedimento di aggiornamento del Programma di Tutela ed Uso delle Acque (PTUA) e della relativa procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 54

Delibera Giunta regionale 28 dicembre 2022 - n. XI/7744
Determinazioni per la definizione dei criteri e modalità di individuazione del rappresentante unico della Regione, di cui all'articolo 14 ter, comma 3, della legge 241/1990, e delle modalità per l'espressione della posizione univoca e vincolante regionale in conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 bis della l.r. 1/2012 come modificato dall'articolo 1 della l.r. 28/2022, nonché definizione delle modalità di adozione dei provvedimenti di Giunta regionale nei casi in cui sia necessaria l'espressione della volontà di intesa da parte della Regione 60

Delibera Giunta regionale 28 dicembre 2022 - n. XI/7750
Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024, a seguito dell'approvazione della lcr 21 dicembre 2022 n. 136 «Promozione e valorizzazione della filiera agroalimentare brassicola regionale» 69

Serie Ordinaria n. 2 - Giovedì 12 gennaio 2023

D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale**Presidenza****Decreto dirigente unità organizzativa 9 gennaio 2023 - n. 50**

Modalità applicative dei benefici riconosciuti per l'anno 2023 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 29 dicembre 2022, n. 34, che ha introdotto modifiche all'art. 44, della l.r. n. 10/2003 71

D.G. Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione**Decreto dirigente struttura 22 dicembre 2022 - n. 18898**

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 – Asse I - Azione I.1.B.1.1 - «Bando Brevetti 2021» di cui al decreto n. 6726 del 19 maggio 2021: presa d'atto della rinuncia totale al contributo pervenuta dai beneficiari Miotti Fabio Marco (ID 3156267) e Coelux s.r.l. (ID 3143920) successivamente all'accettazione 79

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi**Comunicato regionale 10 gennaio 2023 - n. 2**

Determinazioni in ordine al Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento in attuazione della d.g.r. n. XI/1963 del 22 luglio 2019. Disposizione di chiusura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione delle imprese agricole al bando relativo alle agevolazioni finanziarie per il credito di funzionamento approvato con d.d.u.o. n. 13795 del 30 settembre 2019 in attuazione della suddetta d.g.r. n. 1963/2019 83

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 20 dicembre 2022 - n. XI/2609

Ordine del giorno concernente l'estensione del target per la gratuità del vaccino Human Papilloma Virus (HPV)

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 246 concernente «Bilancio di previsione 2023-2025»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	58
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	57
Voti favorevoli	n.	57
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 8882 concernente l'estensione del target per la gratuità del vaccino Human Papilloma Virus (HPV), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

l'infezione da Hpv è estremamente frequente nella popolazione e si stima che, fino all'80 per cento delle donne sessualmente attive, si infatti nel corso della propria vita con un virus Hpv di qualunque tipo e che oltre il 50 per cento si infetti con un tipo ad alto rischio oncogeno; inoltre, la prevalenza delle infezioni da Hpv varia con l'età, e la prevalenza di Hpv oncogeni è maggiore nelle donne più giovani, con un picco nelle donne con meno di 25 anni;

considerato che

- nel dicembre 2007, è stata formulata un'Intesa Stato-Regioni che raccomandava l'offerta attiva e gratuita della vaccinazione contro il Papilloma Virus alle ragazze nel corso del dodicesimo anno di vita e quindi la vaccinazione anti-HPV da quell'anno è stata offerta gratuitamente e attivamente alle ragazze di quella età; inoltre, la Conferenza Stato-Regioni, ha lasciato la possibilità di estendere la vaccinazione alle Regioni gratuitamente o in copayment anche per altri target;
- nel nuovo Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 e nei nuovi LEA, la vaccinazione gratuita nel corso del dodicesimo anno di età è prevista anche per i maschi, a partire dalla coorte 2006.Tre Regioni (Sicilia, Puglia, Molise) hanno introdotto la vaccinazione anti-HPV nel dodicesimo anno di vita già a partire dal 2015, e altre (Calabria, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e Veneto) l'hanno fatto per la coorte 2004 già nel 2016;
- il Ministero della Salute ha reso noti gli ultimi dati, al 31 dicembre 2021, di copertura, nazionali e regionali, per la vaccinazione anti-HPV nella popolazione femminile e maschile, per le corti di nascita 1997-2009. I dati delle coperture vaccinali (ciclo completo), sia per le femmine che per i maschi, continuano a mostrare valori al di sotto dell'obiettivo di copertura nazionale e la Lombardia sconta dati non eccellenti con copertura della coorte 2009 pari al 37,4 per cento, copertura coorte 2008 pari al 55,6 per cento, copertura coorte 2007 pari al 76,3 per cento mentre altre regioni come Umbria e Emilia Romagna vedono dati decisamente più alti;
- in regione Lombardia oggi la vaccinazione gratuita è offerta a: ragazze e ragazzi under 18, donne di 25 anni mai vaccinate prima (in occasione del pap-test), Cittadini positivi HIV, donne con lesione cervicale negli ultimi 12 mesi e, al di fuori di questo target, è previsto invece un copayment di 82,3 euro;
- altre regioni prevedono già da tempo l'estensione di target di gratuità: ad esempio in Veneto è così per le ragazze fino a 25 anni di età e fino a 21 anni per i ragazzi, in Emilia Romagna e in Toscana nelle Marche e in Toscana è gratuito per tutte le tutte le ragazze fino a 26 anni;

impegna la Giunta regionale

compatibilmente con le risorse di bilancio, a operare nell'ambito del bilancio regionale al fine di estendere, a partire dal gennaio 2023, la gratuità del vaccino anti-Human Papilloma Virus (HPV) con chiamata attiva a tutte le ragazze non ancora vaccinate sino al compimento dei 25 anni di età, e a tutti i ragazzi non ancora vaccinati sino al 21esimo anno di età.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Emanuela Pani

D.c.r. 20 dicembre 2022 - n. XI/2610

Ordine del giorno concernente la valorizzazione del turismo minore nel territorio casalasco

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 246 concernente «Bilancio di previsione 2023-2025»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	60
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	59
Voti favorevoli	n.	59
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 8893 concernente la valorizzazione del turismo minore nel territorio casalasco, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

- secondo l'articolo 2, lett. r), della l.r. 1 ottobre 2015, n. 27, Regione Lombardia «promuove il turismo ecosostenibile per valorizzare e migliorare la qualità dell'ambiente»;
- secondo l'articolo 2, lett. a), della l.r. 1 ottobre 2015, n. 27, Regione Lombardia pone tra le proprie finalità quella di svolgere «attività politiche volte allo sviluppo e alla valorizzazione della filiera dell'attrattività intesa come sistema integrato nel quale la cooperazione tra soggetti pubblici e privati permette la costruzione di prodotti e servizi turistici innovativi e di qualità e nuovi investimenti sul territorio»;
- il territorio casalasco, in prossimità del fiume Po, è parte della Po Grande Biosphere Reserve dell'Unesco, la quale si trova nel tratto centrale del Fiume Po, in un bacino che è stato significativamente influenzato dalle attività dell'uomo, e che ha come finalità la preservazione della natura e della cultura legata a questo tratto del fiume;

considerato che

- nei comuni di Gussola, Motta Baluffi, Torricella del Pizzo e Martignana di Po, si trovano la Lanca di Gussola, la Riserva Regionale Lanca di Gerole e l'Isola Maria Luigia, tre aree riconosciute come Zone di Protezione Speciale (ZPS) e facenti parte della Rete Natura 2000, «una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario»;
- nei comuni di Gussola, Motta Baluffi e Torricella del Pizzo si trovano anche le aree denominate «Lancone di Gussola» e «Lanca di Gerole», le quali sono state designate come Siti di Interesse Comunitario (SIC) e come Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
- alcune di queste aree presentano problematiche legate all'accessibilità ad esse, in particolare l'isola Maria Luigia, all'interno della quale risulta difficoltoso lo svolgimento delle attività di manutenzione e degli interventi di soccorso/emergenza, portando all'esigenza di un intervento che ne faciliti la possibilità di accesso;
- lungo il tratto casalasco del fiume, si trova un attracco fluviale situato presso l'ex cascina Ronchetto nel comune di Motta Baluffi, il quale risulta in stato di abbandono e necessita di una riqualificazione, in quanto rappresenta un'infrastruttura importante per la valorizzazione del turismo fluviale casalasco, in particolare poiché da tale attracco è possibile raggiungere la Riserva Regionale Lanca di Gerole;
- nel comune di Motta Baluffi si trova «L'acquario del Po», un acquario, il quale ha rappresentato per anni un luogo d'interesse dal punto di vista naturalistico e che è stato chiuso;
- nel comune di San Daniele Po, è situato il Museo Paleontologico del Po, un luogo di particolare rilevanza dal punto di vista storico-culturale;
- nel comune di Casalmaggiore si trova il Parco Golena del Po, creato per salvaguardare le aree golenali e la ricca flora e fauna che caratterizza la riva del fiume Po;

Serie Ordinaria n. 2 - Giovedì 12 gennaio 2023

- l'intero tratto del fiume Po che attraversa il territorio casalasco risulta di particolare rilevanza per il turismo naturalistico, in quanto presenta un ecosistema ricco di biodiversità e caratterizzato da aree golenali e da bodri;

considerato, altresì, che

- anche i comuni di Cremona, Gerre de' Caprioli, Stagno lombardo e Pieve d'Olmì, contigui al territorio casalasco, sono parte della Po Grande Biosphere Reserve e rappresentano perciò dal punto di vista del turismo minore un centro di interesse unico insieme a quello casalasco;
- tra i comuni di Stagno Lombardo e Casalmaggiore è già previsto un collegamento ciclopedonale tramite la realizzazione della tratta L5 della ciclovia VenTo, il quale andrebbe però integrato tramite dei collegamenti capillari ai luoghi di interesse turistico;
- nel comune di Cremona, si trova un attracco fluviale, danneggiato dalla siccità, il quale rappresenta una struttura strategica, per il turismo fluviale;
- tra i comuni di Stagno Lombardo, Pieve d'Olmì e San Daniele Po si trova la ZPS «Riserva regionale bosco Ronchetti», anch'essa parte della Rete Natura 2000;

invita la Giunta regionale

a operare nell'ambito del bilancio regionale e reperire adeguate risorse al fine di realizzare assieme agli enti interessati, un progetto di valorizzazione del turismo fluviale nel territorio casalasco che renda agibili gli attracchi fluviali, valorizzi i siti di interesse culturale, dandogli rilevanza regionale e realizzando interventi in favore del turismo minore, anche attraverso la realizzazione di piste ciclopedonali.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Emanuela Pani

D.c.r. 20 dicembre 2022 - n. XI/2611
Ordine del giorno concernente la piattaforma per il monitoraggio dei finanziamenti di leggi e bandi regionali

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 246 concernente «Bilancio di previsione 2023-2025»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	62
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	61
Voti favorevoli	n.	60
Voti contrari	n.	1
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 8894 concernente la piattaforma per il monitoraggio dei finanziamenti di leggi e bandi regionali, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesse che

ogni programmazione economica efficiente non può prescindere dall'analisi storica delle risorse stanziare nel modo più dettagliato e intellegibile possibile;

considerato che

i consiglieri regionali della Lombardia approvano il bilancio senza avere accesso a un monitoraggio preliminare annuale dettagliato che contenga informazioni cruciali quali sono quelle relative alle leggi e ai bandi rimasti privi di fondi;

invita la Giunta regionale

a operare nell'ambito del bilancio regionale al fine di mettere a disposizione di tutti i consiglieri regionali della Lombardia una piattaforma aggiornata costantemente in tempo reale che contenga:

- l'elenco di tutte le leggi regionali e di tutti i relativi finanziamenti annuali ad esse collegate;

- l'elenco di tutti i bandi regionali - a partire da quelli degli ultimi tre anni - e di tutti i relativi finanziamenti annuali ad essi collegati.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Emanuela Pani

D.c.r. 20 dicembre 2022 - n. XI/2612
Ordine del giorno concernente l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare di Regione Lombardia

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 246 concernente «Bilancio di previsione 2023-2025»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	61
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	60
Voti favorevoli	n.	59
Voti contrari	n.	1
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 8895 concernente l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare di Regione Lombardia, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesse che

- il quadro internazionale resta caratterizzato da elevati livelli di incertezza legati alla crisi geopolitica che ha determinato l'aumento dei prezzi dei prodotti energetici, con conseguente impatto su tutte le filiere di beni e servizi;
- la crisi energetica mondiale ha messo di fronte i cittadini alla definitiva necessità, nel privato come nel pubblico, di mettere al centro delle proprie preoccupazioni il risparmio energetico, da ottenersi prioritariamente tramite l'efficienza degli edifici e l'utilizzo delle fonti rinnovabili;

considerato che

- i costi energetici degli edifici pubblici - siano essi, ospedali, strutture socioassistenziali, edifici di edilizia residenziale pubblica, uffici o altro - incidono sui bilanci in modo sempre crescente e potenzialmente insostenibile;
- Regione Lombardia, oltre a misure di contenimento della spesa, deve investire direttamente sulle fonti energetiche rinnovabili, a partire dal fotovoltaico, per fare fronte alla insostenibilità degli edifici del suo patrimonio diretto e indiretto;
- alcune buone pratiche all'interno dell'edilizia regionale sono state approntate, ma solo sugli edifici di più recente progettazione;
- Regione Toscana ha investito sulle energie rinnovabili, dotando i propri palazzi di pannelli fotovoltaici fin dal 2010; così hanno fatto molte istituzioni regionali italiane;
- sarebbe possibile poi installare un display in prossimità degli edifici che riporti il riepilogo della potenza istantanea, dell'energia totale prodotta dall'attivazione degli impianti e della quantità di CO2 emessa evitata, in modo da rendere pubblico ai cittadini la tipologia di risparmio energetico e favorire una nuova forma di educazione civica;

impegna la Giunta regionale

- a operare nell'ambito del bilancio regionale al fine di reperire le risorse per uno studio complessivo di azioni per raggiungere - auspicabilmente in tempi ragionevoli - l'autoconsumo dell'energia necessario per i singoli edifici, individuando priorità di intervento e tempistiche;
- a individuare inizialmente 2.000.000,00 euro per i primi interventi diretti di efficientamento energetico (privilegiando le strutture socioassistenziali) tramite l'installazione di pannelli fotovoltaici sugli edifici del patrimonio immobiliare regionale.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Emanuela Pani

D.c.r. 20 dicembre 2022 - n. XI/2613
Ordine del giorno concernente la creazione di un osservatorio indipendente sul consumo di suolo per le Olimpiadi invernali 2026

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 246 concernente «Bilancio di previsione 2023-2025»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	61
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	60
Voti favorevoli	n.	60
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 8896 concernente la creazione di un osservatorio indipendente sul consumo di suolo per le Olimpiadi invernali 2026, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

- il 24 giugno 2019 il Comitato Internazionale Olimpico ha assegnato a Milano-Cortina lo svolgimento delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026;
- le Olimpiadi invernali 2026 sono una grande opportunità per le Regioni che ospiteranno gli eventi sportivi;
- è stato annunciato, fin dall'inizio, che se Milano e Cortina avessero ospitato i Giochi olimpici invernali del 2026 l'avrebbero fatto con «l'obiettivo di zero consumo di suolo e di compensare completamente le emissioni di anidride carbonica»;
- nel 2026, per la prima volta nella storia olimpica, i giochi coinvolgeranno tre diverse regioni italiane, implicando una nuova dimensione spaziale dell'evento olimpico;

considerato che

- numerose associazioni di protezione ambientale hanno espresso la loro forte preoccupazione per l'impatto ambientale che rischia di essere provocato dalle opere previste per le Olimpiadi;
- è stato più volte richiesto da queste, senza risposta, che venga redatto dal Ministero competente, un Piano unitario e il relativo Rapporto Ambientale riguardanti le opere e gli interventi essenziali, connessi e complementari alla realizzazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 - anche di competenza delle Regioni e delle Province Autonome - da sottoporre a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nazionale;
- tale VAS nazionale non venga limitata alla realizzazione delle opere (impianti, attrezzature sportive, trasporti, ecc.), ma estesa all'incidenza delle variazioni di uso del suolo e alle dinamiche del carico insediativo, sia temporaneo (per i Giochi) sia permanente, anche e soprattutto in relazione alla disponibilità e al consumo di risorse, ricordando che la maggior parte degli eventi si svolgerà all'interno del perimetro tutelato dalla Convenzione delle Alpi di cui alle leggi 403/1999, 50/2012 e 196/2012 e che una parte si svolgerà anche all'interno del territorio Dolomiti UNESCO che è «Patrimonio dell'Umanità»;
- le trasformazioni saranno anche indirette e influenzeranno decisioni trasformative in territori prossimi e lontani attraverso varianti dei piani urbanistici locali e interventi diretti;

invita la Giunta regionale

a operare nell'ambito del bilancio regionale, in collaborazione anche con gli altri enti membri della Fondazione Milano-Cortina 2026, al fine di istituire e finanziare un osservatorio indipendente, composto da esperti, che tenga monitorata, con relazioni periodiche inoltrate anche al Consiglio regionale della Lombardia, la situazione sul consumo di suolo e più in generale sull'impatto ambientale delle infrastrutture previste per le Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina.».

Il presidente: Alessandro Fermi

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Emanuela Pani

Serie Ordinaria n. 2 - Giovedì 12 gennaio 2023

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7652**Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024, a seguito dell'approvazione della legge regionale 13 dicembre 2022 n. 29 «Modifiche al titolo I, capo XX, sezione I, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (testo unico in materia di istituzione di parchi) recante la disciplina del Parco Agricolo Sud Milano**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 «disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009»;

Visto l'articolo 57, comma 4 dello Statuto;

Visti l'art. 2, comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012, n. 18 (legge finanziaria 2013) che ha istituito il collegio dei revisori dei conti e l'art. 3 comma 7 del regolamento di attuazione 10 giugno 2013, n. 1;

Visto il «Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura» - presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018 (con la d.g.r. XI/154) e approvato dal Consiglio regionale il 10 luglio 2018 (con la d.c.r. XI/64);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 26 «Bilancio di previsione 2022 - 2024»;

Visto il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024, approvato con d.g.r. XI/5800 del 29 dicembre 2021;

Visto il decreto n. 19043 del 30 dicembre 2021 «Bilancio finanziario gestionale 2022-2024» a firma del Segretario Generale che provvede alla assegnazione dei capitoli di bilancio, individuati nell'ambito di ciascun macroaggregato di spesa e categoria di entrata, alle Direzioni generali e centrali di riferimento e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 «Assestamento al bilancio 2022/2024 con modifiche alle leggi regionali»;

Vista la d.g.r. n. XI/6865 del 2 agosto 2022 che ha approvato l'integrazione al Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio 2022-2024 a seguito delle disposizioni della l.r. n. 17/2022 «Assestamento al bilancio 2022-2024 con modifiche alle leggi regionali»;

Visto il decreto del Segretario Generale n. 11606 del 3 agosto 2022 «Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2022-2024 a seguito dell'approvazione della l.c.r. n. 118 del 27 luglio 2022 «Assestamento al bilancio 2022-2024 con modifiche alle leggi regionali»;

Vista la legge regionale 13 dicembre 2022 n. 29 «Modifiche al titolo I, capo XX, sezione I, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi), recante la disciplina del Parco Agricolo Sud Milano» e in particolare l'articolo 3 recante la relativa Norma finanziaria;

Considerato che ai sensi dell'ordinamento contabile regionale è necessario indicare i capitoli e i macroaggregati di spesa appartenenti alle missioni/programmi di cui alla norma finanziaria dell'art. 3 della sopracitata legge regionale;

Ritenuto pertanto di approvare l'integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024, approvato con d.g.r. XI/5800 del 29 dicembre 2021 e modificato con d.g.r. XI/6865 del 2 agosto 2022, conseguente alle disposizioni finanziarie della legge regionale n. 29 del 13 dicembre 2022 ed il relativo allegato A (parte integrante e sostanziale del presente atto);

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2022 e successivi;

Verificato da parte della Dirigente della Struttura Bilancio e autorità di certificazione fondi comunitari la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024, modificato con d.g.r. XI/6865 del 2 agosto 2022, conseguente alle

disposizioni finanziarie della legge regionale n. 29 del 13 dicembre 2022 ed il relativo allegato A (parte integrante e sostanziale del presente atto);

2. di trasmettere la presente deliberazione con i relativi allegati al Consiglio Regionale per opportuna conoscenza;

3. di trasmettere la presente deliberazione al collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento di attuazione 10 giugno 2013, n. 1;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'ordinamento contabile regionale.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

ALLEGATO A					
DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO NORME FINANZIARIE					
Legge Regionale 13.12.2022 n. 29 "MODIFICHE AL TITOLO I, CAPO XX, SEZIONE I DELLA LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2007, N. 16 (TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI ISTITUZIONE DI PARCHI), RECANTE LA DISCIPLINA DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO					
RIFERIMENTI NORMA FINANZIARIA : Art. 3					
INDIVIDUAZIONE MACROAGGREGATI/ CAPITOLI DI SPESA					
MISSIONE/PROGRAMMA	MACROAGGREGATI/CAPITOLI	ESERCIZIO FINANZIARIO			
		2022		2023	2024
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 09.05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione"	Macroaggregato [1.04] Trasferimenti correnti Capitolo 09.05.104.15849 "Gestione Parco agricolo Sud Milano PASM" P.d.C. 1.04.01.02 "Trasferimenti correnti a amministrazioni locali" CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE ASSEGNATO ALLA DG AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
TOTALE MISSIONE 9 PROGRAMMA 09.05 -Titolo 1		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 20.03 "Altri Fondi"	Macroaggregato [1.10] Altre spese correnti Capitolo 20.03.110.10365 "Fondo speciale per oneri relativi a spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi"	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 20.03 -Titolo 1		0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
Missione 18 "Relazione con le altre autonomie territoriali e locali" Programma 18.01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali"	Macroaggregato [1.04] Trasferimenti correnti Capitolo 18.01.104.11131 "Finanziamento alle province per riordino funzioni ex legge 56/2014"	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00
TOTALE MISSIONE 18 PROGRAMMA 18.01 -Titolo 1		373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00

Serie Ordinaria n. 2 - Giovedì 12 gennaio 2023

D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7657
Approvazione Misura a sostegno delle famiglie per promuovere l'accesso ai servizi di cura ed educativi per l'infanzia e i minori: «Opportunità per crescere alla grande» (PR FSE+ 2021-2027, priorità 3, inclusione sociale, ESO4.11, Azione K.5)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Raccomandazione europea che ha definito una strategia coordinata di azione contro la povertà e il rischio di esclusione sociale, denominata Child Guarantee, approvata il 14 giugno 2021, che ha come propria finalità quella di prevenire il rischio di povertà ed esclusione sociale ed intervenire laddove i minori vivano già una situazione di svantaggio;

Visto il Piano di Azione Nazionale per l'attuazione della Garanzia Infanzia (PANGI) *Giuste radici per chi cresce*, redatto in applicazione della Raccomandazione UE 2021/1004 del 14 giugno 2021 sopra richiamata, che definisce un sistema di misure universali e specifiche rivolte sia ai soggetti come singoli minorenni sia ai loro nuclei familiari al fine di contrastare la povertà infantile e l'esclusione sociale;

Richiamati gli atti di programmazione europea e in particolare:

- la Risoluzione del Parlamento Europeo del 2 agosto 2016 «Creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale» (2016/2017(INI)) che sottolinea come «la conciliazione tra vita professionale, privata e familiare debba essere garantita quale diritto fondamentale di tutti, nello spirito della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con misure che siano disponibili a ogni individuo, non solo alle giovani madri»;
- il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, proclamato congiuntamente nel 2017 in occasione del vertice di Göteborg dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea, che favorisce il contrasto alla povertà educativa, l'assistenza all'infanzia e l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

Viste:

- l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia», che pone fra i suoi obiettivi quello di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie, mediante la rimozione degli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare;
- l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 22 che impegna la Regione a promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione;
- l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» che, nell'ambito delle più ampie finalità e strategie di riordino del sistema di offerta, esplicita anche un'attenzione specifica alle unità di offerta sociali a sostegno della persona e della famiglia e in particolare al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;

Visto inoltre il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura (d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018) con i relativi aggiornamenti annuali, che nell'Area Sociale valorizza e promuove il valore sociale della famiglia, creando interventi coordinati e di sistema in risposta alle varie e mutevoli esigenze familiari, anche attraverso il sostegno e il finanziamento di iniziative finalizzate, e la definizione di misure anche economiche volte a facilitare i percorsi di crescita all'interno del contesto familiare;

Richiamati:

- d.g.r. n. XI/6214 del 4 aprile 2022, con cui la Giunta regionale ha approvato, tra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'Autorità di Gestione pro tempore del Programma FSE+ 2021-2027, successivamente confermata con d.g.r. n. XI/6606 del 30 giugno 2022;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica italiana CCI 2021IT16FFPA001 relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 5302 final del 17 luglio 2022, che approva il programma «PR Lombardia FSE+ 2021-2027» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per la Regione Lombardia in Italia (CCI 2021IT05SFRP008);
- la d.g.r. 6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027;
- il d.d.u.o. 13 settembre 2022, n. 12942 di aggiornamento dei responsabili di asse del POR FSE 2014-2020 e nomina dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+ 2021-2027;
- i criteri di selezione delle operazioni del Programma FSE+ 2021-2027, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022;

Considerato che il PR FSE+ 2021-2027 nell'ambito della Priorità 3 Inclusione Sociale, obiettivo specifico ESO4.11, Azione k.5 «Sostegno all'accesso ai servizi di supporto alle responsabilità di cura», prevede il sostegno al rafforzamento della rete dei servizi di educazione e cura per la prima infanzia e i minori e la facilitazione e promozione tra la popolazione dell'accesso a tali servizi, attraverso l'erogazione di contributi per sostenerne la fruizione, con un focus specifico rispetto alle famiglie in condizioni di svantaggio aggravato dal contesto post-emergenza;

Valutato che le emergenze che negli ultimi anni hanno investito il nostro Paese hanno impattato negativamente sulla disponibilità economica delle famiglie, compromettendo o riducendo la possibilità di accedere ai servizi di educazione e cura per la prima infanzia e i minori;

Ritenuto pertanto di approvare un'iniziativa che permetta di:

- sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale nell'accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi educativi, rispondendo ai bisogni di conciliazione vita-lavoro e favorendo la permanenza, l'inserimento e il re-inserimento nel mercato del lavoro, in particolare delle madri;
- ontribuire all'abbattimento dei costi delle rette dovute dai genitori per l'accesso del/la proprio/a figlio/a in nidi e micronidi pubblici o privati o a servizi educativi, che costituiscono una barriera all'accesso;
- contrastare la povertà educativa e prevenire la trasmissione della povertà tra generazioni accrescendo le opportunità di crescita e sviluppo delle potenzialità individuali dei minori;

Ritenuto, conseguentemente, di approvare i criteri per la definizione dell'Avviso pubblico per l'attuazione della Misura a sostegno delle famiglie per promuovere l'accesso ai servizi di cura per l'infanzia ed ai servizi educativi per minori - «Opportunità per crescere alla grande» per le annualità 2023/2024, come da Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che per la realizzazione degli interventi di cui al citato Allegato A, concorrono risorse complessive pari a euro 40.000.000,00 che trovano copertura a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027 - Priorità 3, obiettivo specifico ESO4.11, Azione k.5, allocate alla missione 12, programma 05, capitoli 15694, 15695, 15696, 15697, 15698 e 15699 del bilancio regionale esercizio 2023 per euro 15.000.000,00 e esercizio 2024 per euro 25.000.000,00, salvo risorse ulteriori che dovessero rendersi disponibili;

Sentiti anci Lombardia e i Sindacati in data 16 novembre 2022 come da documentazione agli atti;

Richiamata la Comunicazione della Commissione Europea 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato;

Valutato che il presente intervento si configura come un sostegno diretto agli individui e che le attività/interventi previsti si

caratterizzano per essere attività dedicate a favorire la cura, la socializzazione e l'educazione dei minori e che sono fornite da soggetti pubblici e privati autorizzati ricompresi all'interno del sistema integrato di educazione e di istruzione di potestà statale istituito dal d.lgs. n. 65/2017 e che pertanto svolgono un'attività di carattere non economico che non rileva la nozione di impresa e quella di attività economica riportata nella Comunicazione sulla nozione di aiuto della Commissione Europea 2016/C 262/01 punto 2 «Nozione di impresa e attività economica»;

Valutato, altresì, che ci si riserva con un successivo provvedimento deliberativo di inquadrare, a seguito di ulteriori elementi valutativi, nella disciplina degli aiuti di stato le eventuali attività finalizzate a favorire la socializzazione dei minori ove siano svolte da soggetti non ricompresi al punto precedente;

Ritenuto di demandare a successivi provvedimenti:

- l'eventuale attivazione di un Organismo Intermedio cui delegare la gestione dell'intervento;
- le modalità attuative per la realizzazione della misura;
- l'inquadramento nella disciplina degli aiuti di stato le eventuali attività svolte da soggetti non ricompresi nel sistema integrato di educazione e istruzione di cui al d.lgs. 65/2017, anche ove si trattasse potenzialmente di attività economiche in ambito educativo/istruttivo;

Visti:

- gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
- la d.g.r. n. XI/7837 del 12 febbraio 2018 avente come oggetto Approvazione della policy regionale «Regole per il governo e applicazione dei principi di privacy by design e by default ai trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Lombardia»;
- il decreto n. 15176 del 24 ottobre 2022, che approva le «Brand guidelines FSE+ 2021-2027», contenente indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione;

Visti altresì il parere favorevole dell'Autorità di Gestione del PR FSE+ di Regione Lombardia (prot. n. RL.RLAOOE1.2022.4132del 22 dicembre 2022) e del Coordinamento UE a seguito della consultazione scritta conclusasi il 20 dicembre 2022;

Acquisito il parere del Comitato di valutazione aiuti di Stato nella seduta del 20 dicembre 2022 di cui all'Allegato C) della d.g.r. 6777 del 30 giugno 2017;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.fse.regione.lombardia.it;

Vista la l.r. 20/2008 e i Provvedimenti Organizzativi dell'XI Legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri per la definizione della Misura a sostegno delle famiglie per promuovere l'accesso ai servizi di cura per l'infanzia ed ai servizi educativi per minori - «Opportunità per crescere alla grande» per le annualità 2023/2024, come da Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che per la realizzazione degli interventi di cui al citato Allegato A, concorrono risorse complessive pari a euro 40.000.000,00 che trovano copertura a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027 - Priorità 3, obiettivo specifico ESO4.11, Azione k.5, allocate alla missione 12, programma 05, capitoli 15694, 15695, 15696, 15697, 15698 e 15699 del bilancio regionale esercizio 2023 per euro 15.000.000,00 e esercizio 2024 per euro 25.000.000,00, salvo risorse ulteriori che dovessero rendersi disponibili;

3. di demandare a successivi provvedimenti:

- l'eventuale attivazione di un Organismo Intermedio cui delegare la gestione dell'intervento;
- le modalità attuative per la realizzazione della misura;
- l'inquadramento nella disciplina degli aiuti di stato le eventuali attività svolte da soggetti non ricompresi nel sistema integrato di educazione e istruzione di cui al d.lgs. 65/2017, anche ove si trattasse potenzialmente di attività economiche in ambito educativo/istruttivo;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.fse.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

Allegato A

Criteri per la definizione della misura a sostegno delle famiglie per promuovere l'accesso ai servizi di cura per l'infanzia ed ai servizi educativi per i minori – OPPORTUNITÀ PER CRESCERE ALLA GRANDE.

TITOLO BANDO	Misura a sostegno delle famiglie per promuovere l'accesso ai servizi di cura per l'infanzia ed ai servizi educativi per i minori – OPPORTUNITÀ PER CRESCERE ALLA GRANDE (PR FSE+ 2021-2027, PRIORITA' 3. INCLUSIONE SOCIALE, ESO4.11, AZIONE K.5)
FINALITÀ	Nel quadro del sistema famiglia lombardo, Regione Lombardia promuove investimenti sociali in favore dei nuclei familiari in ottica di rafforzamento del sistema dei servizi che accrescono le opportunità di empowerment, di inclusione sociale e lavorativa, di sviluppo delle potenzialità personali dei componenti e del nucleo familiare nel suo complesso. Il sostegno all'accesso ai servizi per l'infanzia e ai servizi educativi in favore delle famiglie a rischio o in condizione di fragilità economica è al centro della strategia regionale per le famiglie, anche in ragione dell'accresciuto rischio di povertà conseguente al contesto post-emergenza pandemica e al caro vita connesso ai consumi energetici. Obiettivo dell'iniziativa è: - sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale nell'accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi educativi, rispondendo ai bisogni di conciliazione vita-lavoro e favorendo la permanenza, l'inserimento e il re-inserimento nel mercato del lavoro, in particolare delle madri; - contribuire all'abbattimento dei costi della retta dovuta dai genitori per l'accesso del/la proprio/a figlio/a in nidi e micronidi pubblici o privati o a servizi educativi, che costituiscono una barriera; - contrastare la povertà educativa e prevenire la trasmissione della povertà accrescendo le opportunità di crescita e sviluppo delle potenzialità individuali dei minori.
PRS XI LEGISLATURA	SOC. 1201.144 - RA 144. Sostegno alla natalità e sostegno alla genitorialità
SOGGETTI BENEFICIARI	Regione Lombardia è individuata quale beneficiario dell'iniziativa che prevede una sovvenzione, nella forma di voucher, diretta ai singoli destinatari persone fisiche.
SOGGETTI DESTINATARI	I soggetti destinatari sono i nuclei familiari con un minore nella fascia di età 0-10 anni. I bambini dovranno frequentare:

	- nidi e micronidi pubblici e/o privati autorizzati; - servizi educativi erogati da enti pubblici e privati profit e no profit. L'accesso alla misura è riservato ai nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda abbiano un indicatore della situazione economica equivalente – ISEE ordinario/corrente o ISEE minorenni inferiore o uguale a 25.000 euro.
SOGGETTO GESTORE	Regione Lombardia, in linea con la previsione contenuta nel PR FSE+ si riserva di valutare l'opportunità di designare un Organismo Intermedio per lo svolgimento di compiti connessi all'attuazione dell'iniziativa.
DOTAZIONE FINANZIARIA	Euro 40.000.000,00 che troveranno copertura: sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027. Regione Lombardia si riserva, sulla base degli esiti del monitoraggio finanziario e procedurale, di integrare la dotazione finanziaria con ulteriori risorse che si rendessero disponibili.
FONTE DI FINANZIAMENTO	Programma: PR FSE + 2021 2027 Priorità 3 Inclusione sociale Azione K5
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	Regione Lombardia assegna un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di euro 900,00 a copertura totale o parziale del costo sostenuto dal nucleo familiare per l'accesso a servizi per l'infanzia o servizi educativi per il periodo di riferimento dell'avviso. Nel caso di accesso ai servizi per l'infanzia il rimborso sarà concesso a copertura totale o parziale dell'eventuale quota che eccede l'importo rimborsabile da INPS pari a € 272,72.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Il presente intervento si configura come un sostegno diretto agli individui e pertanto la presente misura non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
INTERVENTI AMMISSIBILI	La Misura prevede una forma di sostegno alle famiglie attraverso "buoni servizio" per la frequenza di servizi di cura per l'infanzia e servizi educativi.
SPESE AMMISSIBILI	Retta dovuta dalla famiglia per l'accesso ad un servizio di cura per l'infanzia o ad un servizio educativo.
TIPOLOGIA DI PROCEDURA	Procedura a sportello sulla base della verifica formale dei requisiti di accesso per le famiglie.
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	L'istruttoria delle domande presentate riguarda la verifica dei requisiti di ammissibilità e non di merito.

MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	La Misura prevede il rimborso del costo sostenuto all'esito della trasmissione dei giustificativi di spesa e della validazione da parte di Regione Lombardia.
TERMINI REALIZZAZIONE OPERAZIONI	Entro il 31 luglio 2024.
POSSIBILI IMPATTI	Sviluppo sostenibile: neutro Pari opportunità: positivo - Aumento del tasso di occupazione dei genitori con figli a carico: la misura facilita le famiglie con figli a carico nell'ingresso e nella permanenza nel mercato del lavoro; - Equità di accesso ai servizi per la prima infanzia, in ottica di prevenzione del rischio di povertà ed esclusione; - Diminuzione del tasso di inattività di genitori con figli a carico. Parità di genere: positivo - Aumento del tasso di occupazione delle madri: per le ragioni citate sopra; - Diminuzione delle madri inattive: per le ragioni citate sopra; - Prevenzione dell'abbandono del posto di lavoro o comunque di un calo del reddito delle madri nel periodo successivo alla nascita di un figlio/o: la Misura dovrebbe diminuire i casi in cui le madri scelgono di abbandonare il lavoro o trasformano il lavoro da tempo pieno in part time per esigenze di cura dei figli, ad esempio quando il costo dei Nidi risulta loro antieconomico.
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	Nuclei famigliari
COMPLEMENTARIETÀ TRA FONDI	NO

D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7658**Definizione del «Sistema famiglia lombardo» e approvazione formula fattore famiglia lombardo**

LA GIUNTA REGIONALE

Viste le leggi regionali:

- n. 23/1999 «Politiche regionali per la famiglia» che all' art. 1, comma 2 e art. 2, comma 1, lettera d) che prevede, tra le finalità, il perseguimento, da parte della Regione, della tutela della salute e del benessere dell'individuo e della famiglia, con particolare riferimento alle situazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto;
- n. 34/2004 «Politiche regionali per i minori» che all'art. 1 prevede che la Regione adotti ogni azione idonea ad assicurare il diritto del minore a crescere ed essere educato nella famiglia, luogo naturale per il suo sviluppo ed il suo benessere ed individua, tra i compiti della Regione, quello di assicurare la tutela e la cura del minore, in caso di inesistenza della famiglia o laddove la stessa non sia in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione;
- n. 22/2006 «Il mercato del lavoro in Lombardia» e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 22 che impegna la Regione a promuovere e sostenere misure a favore della conciliazione vita-lavoro;
- n. 1/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso»;
- n. 3/2008 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» ed in particolare l'articolo 11 che prevede che Regione Lombardia possa promuovere e sostenere unità di offerta innovative che comprendono altresì interventi di sostegno economico alle persone;
- n. 33/2009 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità», così come modificata dalla legge regionale n. 22/2021 «Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;
- n. 15/2015 «Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari» modificata dalla l.r. n. 18/2020;
- n. 23/2015 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;
- n. 1/2017 «Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo»;
- n. 18/2014 «Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori»;
- n. 10/2017 «Norme integrative per la valutazione della posizione economica equivalente delle famiglie - istituzione del Fattore Famiglia Lombardo» (di seguito FFL);

Visti:

- l'art. 2, comma 4, lett. b) dello «Statuto d'Autonomia della Lombardia», approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1 che tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli, alla funzione educativa e alla cura delle persone anziane;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI legislatura approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 che nell'Area Sociale - Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia, tra i risultati attesi include:
 - Sostegno alla natalità e sostegno alla genitorialità;
 - Interventi per la tutela dei minori, contrasto alla povertà infantile e contrasto al disagio giovanile;
 - Sostegno degli anziani;
 - Sostegno a famiglie vulnerabili o in difficoltà economica e tutela ai minori inseriti in famiglie in condizioni di fragilità con progetti di inclusione sociale;
 - Valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione dei tempi della città, di vita e lavorativi con le esigenze familiari e delle reti che offrono servizi di welfare;
 - Sostegno ai genitori separati o divorziati in difficoltà economica;

Considerato che, al fine di valorizzare il ruolo della famiglia quale soggetto propulsore di politica sociale, particolare attenzione è rivolta ai suoi componenti attraverso gli interventi realizzati da Regione Lombardia e finalizzati a garantirne il sostegno e la tutela, che sono ricondotti nel cd. «Sistema famiglia lombardo», come indicati nell'Allegato A, parte sostanziale e integrante del presente provvedimento, con l'obiettivo specifico di rafforzare e sviluppare l'offerta di servizi, comunicandoli in modo più semplice e chiaro, come da estratto dei provvedimenti più recenti più sotto richiamati;

Richiamate le delibere della Giunta regionale:

- n. 6617/2022 Approvazione misura «Nidi gratis - Bonus 2022/2023»;
- n. 6444/2022 Programma P.I.P.P.I. (Programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione) - anno 2022: implementazione del programma, in attuazione del decreto interministeriale del 22 ottobre 2021;
- n. 5926/2022 «Costituzione della Consulta regionale sul bullismo e cyberbullismo - art. 4 della l.r. 7 febbraio 2017, n° 1 «Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo» - (di concerto con l'Assessore De Corato);
- n. 6761/2022 «Approvazione dello schema di protocollo d'intesa fra Regione Lombardia, Prefettura di Milano, Ufficio scolastico regionale per la Lombardia finalizzato allo sviluppo e al consolidamento in ambito scolastico di buone prassi per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni legati alle diverse forme di dipendenza (d.p.r. 309/90), a bullismo e cyberbullismo (l. 29 maggio 2017, n. 71), alle altre forme di disagio sociale minorile e per la promozione della legalità (l.r. 24 giugno 2015, n. 17) - (di concerto con gli Assessori Sala, De Nichilo Rizzoli, De Corato, Bolognini e Locatelli);
- n. 7499/2022 «Attuazione d.g.r. 6761/2022: definizione delle modalità per la realizzazione di interventi per contrastare il disagio dei minori»;
- n. 4676/2021 Approvazione iniziativa «Bando Estate Insieme»: caratteristiche e criteri di partecipazione per i Comuni;
- n. 6490/2022 Approvazione Iniziativa «Bando E-state e + Insieme»;
- n. 6533/2022 - d.g.r. n. 7602/2017 «Realizzazione di un modello d'intervento personalizzato, flessibile e integrato con le risorse del territorio, per contrastare le situazioni di disagio sociale di giovani e adolescenti e delle loro famiglie»: integrazione delle risorse e proroga dei termini;
- n. 5756/2021 Nuove modalità e rifinanziamento per il potenziamento degli interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari di cui alla d.g.r. 914/2018 - l.r. 15/2015;
- n. 5955/2022 Approvazione linee guida per la sperimentazione dei Centri per la Famiglia in tutto il territorio regionale in attuazione della d.g.r. 5392/2021;
- n. 2999/2020 Pacchetto Famiglia: interventi straordinari per il sostegno alle famiglie - emergenza COVID -19 e applicazione del fattore famiglia lombardo - anno 2020 - (di concerto con l'Assessore De Nichilo Rizzoli);
- n. 4469/2021 Attuazione «Bando Protezione Famiglia emergenza covid-19» modifica d.g.r. 4081/2020;
- n. 2398/2019 Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi: approvazione linee guida per la definizione dei piani territoriali 2020-2023;
- n. 5755/2021 Nuova iniziativa per favorire gli interventi di conciliazione vita-lavoro e di welfare aziendale - (di concerto con l'Assessore Guidesi); n. 7356/2022 Modifica dei criteri di accesso e rifinanziamento della misura per l'implementazione degli interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico (art. 5 l.r. 24 giugno 2014 n. 18) di cui alle dd.g.r. n. 2469/2019 e n. 4079/2020;

Evidenziato che alcune politiche della DG Famiglia, che costituiscono elementi fondanti del Sistema Famiglia, troveranno attuazione anche con l'utilizzo delle risorse PR FSE+ 2021-2027, che saranno destinate all'implementazione di interventi riconducibili al supporto alla genitorialità e al contrasto alla povertà educativa dei minori (quali ad esempio, il sostegno all'accesso dei minori appartenenti a nuclei familiari ai servizi per l'infanzia e ai servizi educativi in ottica di investimento sui minori) nonché allo sviluppo e al benessere dei componenti della famiglia e al

Serie Ordinaria n. 2 - Giovedì 12 gennaio 2023

potenziamento dell'offerta di servizi per l'autonomia e il sostegno alle responsabilità di assistenza;

Considerato inoltre che Regione Lombardia, al fine di rispondere in modo più appropriato ai bisogni delle famiglie lombarde, ha scelto di dotarsi di uno strumento integrativo che *affianchi* quello nazionale dell'ISEE, rispettandone la sfera di applicazione, definito Fattore Famiglia Lombardo (l'art. 1 della l.r. 10/2017) che costituisce uno specifico strumento integrativo per la definizione delle condizioni economiche e sociali che consentono alla famiglia di accedere alle prestazioni erogate da Regione Lombardia, nonché alle prestazioni erogate dai Comuni per interventi e finanziamenti di Regione Lombardia;

Ritenuto di evidenziare che l'applicazione del FFL comporta, per il beneficiario della misura agevolativa di base, una condizione migliorativa dovuta al possibile incremento della agevolazione prevista, attraverso il riconoscimento di una premialità a carico di un volume di risorse qualificato come budget distinto da quello collegato alle agevolazioni di base, così da garantire pienamente l'applicazione dell'ISEE, quale livello essenziale delle prestazioni;

Richiamati, altresì, i provvedimenti regionali con i quali si è proceduto all'applicazione del Fattore Famiglia Lombardo, nelle sue diverse formulazioni, tra cui l'iniziativa Protezione Famiglia, di cui alla d.g.r. n. 4469/2021, che ha permesso la sperimentazione di una formula capace di rappresentare in modo più efficace le situazioni delle famiglie lombarde;

Dato atto, altresì, che con decreto del Direttore Generale n. 2795 del 3 marzo 2022 è stata definita la nuova composizione dell'Osservatorio per l'attuazione del Fattore Famiglia Lombardo - previsto dall'art. 4 della l.r. 27 marzo 2017, n. 10;

Preso atto delle sollecitazioni e delle proposte emerse durante la seduta del 22 marzo 2022 dai componenti dell'Osservatorio, convocati in tale data, al fine di effettuare il monitoraggio delle attività;

Preso atto altresì delle osservazioni formulate dal Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione del Consiglio regionale in data 3 maggio 2021;

Richiamata la d.g.r. 6355/2022 con la quale è stata approvata la relazione annuale prevista dall'art. 5, comma 1 della l.r. n. 10/2017 «*Norme integrative per la valutazione della posizione economica equivalente delle famiglie - istituzione del Fattore Famiglia Lombardo*» - clausola valutativa - (atto da trasmettere al Consiglio regionale) con la quale si propone una versione a regime del FFL, che verrà messa a disposizione come strumento di applicazione autonomo da parte dei Comuni, affinché possano ampiamente utilizzarla nell'attuazione delle proprie politiche;

Ritenuto, pertanto:

1. ricondurre in un unico atto le misure dedicate al SISTEMA FAMIGLIA LOMBARDO, elencando gli interventi realizzati da Regione Lombardia e finalizzati a garantire il sostegno e la tutela della famiglia quale soggetto propulsore di politica sociale, come indicati nell'Allegato A, con l'obiettivo specifico di rafforzare e sviluppare l'offerta di servizi, comunicandoli in modo più semplice e chiaro;
2. approvare la nuova formulazione del Fattore Famiglia Lombardo, come da Allegato B, «Definizione formula Fattore Famiglia Lombardo- applicazione l.r. 27 marzo 2017, n. 10 «Norme integrative per la valutazione della posizione economica equivalente delle famiglie», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamata la l.r. 20/2008 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti relativi all'assetto organizzativo della Giunta regionale della XI Legislatura;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito web di Regione Lombardia;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per il bilancio di Regione Lombardia;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di ricondurre in un unico atto le misure dedicate al SISTEMA FAMIGLIA LOMBARDO, elencando gli interventi realizzati da Regione Lombardia e finalizzati a garantire il sostegno e la tutela della famiglia quale soggetto propulsore di politica sociale, come indicati nell'Allegato A, con l'obiettivo specifico di rafforzare e sviluppare l'offerta di servizi, comunicandoli in modo più semplice e chiaro;

2. di approvare la nuova formulazione del Fattore Famiglia Lombardo, come da Allegato B, «Definizione formula Fattore Famiglia Lombardo- applicazione l.r. 27 marzo 2017, n.10 «Norme integrative per la valutazione della posizione economica equivalente delle famiglie», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che verrà messa a disposizione come strumento di applicazione autonomo da parte dei Comuni, affinché possano ampiamente utilizzarla nell'attuazione delle proprie politiche;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito web di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione amministrazione trasparente - in attuazione del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

----- • -----

Allegato A

DEFINIZIONE DEL “SISTEMA FAMIGLIA LOMBARDO”

Il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, nel quadro della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia”, conferma il ruolo propulsivo di Regione Lombardia, che a partire dalla legge regionale 23/1999, prima in Italia a mettere a sistema interventi diversi volti a supportare la famiglia, identifica negli investimenti sociali in favore della famiglia una delle priorità regionali per il rafforzamento della coesione e inclusione sociale.

La legge 23/99 è stata oggetto di revisione, al fine di renderla più coerente con i mutati scenari sociali, tramite le “Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) – Collegato 2023”, che, in un'ottica di sinergia e di integrazione, ha previsto l'istituzione di una Consulta per la famiglia, luogo di confronto e di decisione per Regione Lombardia sulle politiche per la famiglia. Alla consulta parteciperanno ATS, ASST, ANCI, e alcuni rappresentanti di soggetti del terzo settore che si occupano di tematiche familiari. Con lo stesso provvedimento, è stata istituzionalizzata la previsione dei Centri per la famiglia, il cui scopo è quello di promuovere il ruolo sociale, educativo e il protagonismo della famiglia e di realizzare interventi a sostegno della genitorialità e del benessere di tutta la famiglia.

La legge regionale riconosce nella famiglia, come anche nell'associazionismo familiare, un soggetto centrale del sistema di welfare regionale: il nucleo familiare e i suoi componenti nelle diverse fasi del ciclo di vita sono destinatari e, allo stesso tempo, risorsa che genera nel territorio capitale sociale e relazionale per le persone e le comunità. Regione Lombardia ha attuato nel corso della legislatura una serie di obiettivi e di interventi riconducibili al cd. “Sistema famiglia lombardo” diretti a:

- accompagnare e supportare la famiglia e i suoi componenti lungo tutte le transizioni del ciclo di vita;
- sperimentare modalità più flessibili ed evolutive di individuazione dei bisogni e delle priorità a cui rispondere;
- rafforzare e sviluppare l'offerta di servizi, anche attraverso una comunicazione più semplice e chiara;
- promuovere alleanze territoriali per una maggiore sinergia tra le risorse, gli attori, le iniziative in favore della famiglia.

Le politiche sono state programmate dalla Direzione Generale Famiglia, Disabilità, Solidarietà Sociale e Pari opportunità attraverso l'uso integrato e complementare di risorse europee (Fondo Sociale Europeo), risorse nazionali e risorse regionali, grazie alle quali sono state sviluppate iniziative, anche a carattere sperimentale per la promozione dell'innovazione sociale, per supportare il pieno sviluppo di capacità e abilità a livello individuale, di nucleo familiare e di comunità territoriale, in un'ottica di inclusione attiva e di piena partecipazione di tutti alle opportunità di benessere offerte dal contesto economico e sociale lombardo.

In attuazione degli indirizzi strategici del Programma di Sviluppo Regionale sono state realizzate iniziative nelle seguenti aree di intervento:

1. sostegno alla natalità e alla genitorialità;
2. interventi per la tutela dei minori, contrasto alla povertà infantile e contrasto al disagio giovanile;
3. sostegno agli anziani;
4. sostegno a famiglie vulnerabili o in difficoltà economica e tutela ai minori inseriti in famiglie in condizioni di fragilità;
5. valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione dei tempi della città e delle responsabilità lavorative con le esigenze familiari, attraverso le reti territoriali che offrono servizi di welfare;
6. sostegno ai genitori separati o divorziati in difficoltà economica.

1. Sostegno alla natalità e sostegno alla genitorialità

1.1. Il Bonus Nidi Gratis

Regione Lombardia, a partire dal 2016, assicura l'azzeramento della retta di frequenza a carico dei genitori per superare le barriere economiche che limitano l'accesso ai servizi per l'infanzia da parte dei minori appartenenti a nuclei familiari fragili (ISEE fino a € 20.000) e per favorire la conciliazione tra responsabilità familiari e di cura dei genitori e in particolare delle madri.

L'iniziativa di Regione Lombardia ha focalizzato l'attenzione del dibattito sullo sviluppo delle politiche della famiglia sul tema dell'universalità e in particolare dell'accessibilità economica dei servizi per l'infanzia, sia in ottica di supporto alla genitorialità e alla natalità, che di prevenzione e contrasto della povertà infantile, anticipando le priorità della Garanzia europea per l'infanzia e degli investimenti nazionali a supporto della famiglia.

A partire dall'anno educativo 2020-2021, la misura regionale è stata integrata con la misura nazionale "Bonus INPS - Asilo Nido" in modo da assicurare la copertura della quota di retta mensile a carico dei genitori eccedente l'importo massimo rimborsabile da INPS, pari a € 272,72.

Investimenti attivati	€ 179.000.000,00 a valere sul POR FSE 2014-2020 e su risorse regionali
------------------------------	--

2. Interventi per la tutela dei minori, contrasto alla povertà infantile e contrasto al disagio giovanile

2.1. Il Programma d'Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.)

Obiettivo del programma ministeriale è innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie cosiddette negligenti al fine di ridurre il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare.

Dal 2018, il programma, risultato di una collaborazione avviata nel 2011 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione

Familiare dell'Università di Padova, propone la realizzazione di percorsi formativi con gli ambiti territoriali che prevedono una collaborazione fra tutti gli attori Istituzionali e non, coinvolti nei processi di protezione dell'infanzia (famiglie, servizi sociali, socio-sanitari, educativi, scolastici, della giustizia).

La Regione svolge un'attività di vigilanza sulla piena attuazione da parte di ogni Ambito aderente, nonché di coordinamento amministrativo, di armonizzazione del contesto programmatico e normativo regionale con le azioni e i principi del programma.

Destinatari sono i bambini e le loro famiglie che vivono in condizione di fragilità e vulnerabilità, al fine di ridurre o evitare il rischio di allontanamento dei bambini e adolescenti dal proprio nucleo familiare.

Investimenti attivati	€ 2.600.000,00 a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS)
------------------------------	---

2.2. Attività di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo

Con la legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2017 "Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo" Regione Lombardia promuove interventi per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori e delle loro famiglie.

La legge, in particolare, prevede (art. 2):

- a) campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte agli studenti e alle loro famiglie;
- b) promozione di iniziative sui temi della legalità e sull'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet;
- c) corsi di formazione per il personale scolastico ed educativo;
- d) programmi di sostegno in favore dei minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo;
- e) promozione di programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo.

Dal 2017 ad oggi sono state realizzate diverse iniziative regionali contro il bullismo ed il cyberbullismo tra cui, in particolare, il progetto BULLOUT e il progetto HACKATHON con i quali numerosi ragazzi, famiglie e istituzioni scolastiche, insieme a enti no profit, enti locali e Prefettura, hanno realizzato iniziative volte a promuovere e diffondere la cultura del rispetto e il corretto utilizzo degli strumenti social.

Regione Lombardia, nella realizzazione di interventi strutturati di contrasto al bullismo e cyberbullismo, ha agito in sinergia con l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) attraverso la sottoscrizione di specifiche convenzioni, con le quali si sono attuati una serie di interventi tra cui uno dei più recenti è il Bando Bullout 2.0 che ha previsto l'individuazione di 13 scuole polo provinciali (due per la provincia di Milano: una solo per la città di Milano) che hanno costituito una rete di soggetti (terzo settore, enti pubblici, associazionismo, esperti) con i quali realizzare progetti biennali sui seguenti livelli d'intervento:

- realizzazione di programmi di sensibilizzazione, informazione e formazione, anche di tipo informatico (percorsi di alfabetizzazione digitale) rivolti a studenti, alle famiglie, al personale non docente e ai docenti, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica regionale bullismo/cyberbullismo - www.cyberbullismolombardia.it;
- costituzione di team operativi stabili dedicati che, attraverso la realizzazione di programmi di sostegno e il supporto di competenti figure professionali, associazioni e istituzioni attive sul territorio, si occuperanno delle vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo e delle loro famiglie in collaborazione con le Autorità locali coinvolte, a vario titolo, a seconda della gravità del caso e delle diverse situazioni;
- promozione di programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, creando percorsi riparatori dedicati (es. attività di volontariato, lavori socialmente utili) anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio.

Gli interventi sono stati rivolti a studenti, famiglie, personale non docente e docente.

La dotazione finanziaria complessiva stanziata con fondi regionali è pari a € 500.000,00 di cui 38.000 € per ogni progettualità.

Il bando ha visto il coinvolgimento di 430 soggetti, di cui:

- 331 istituti scolastici
- 99 partner coinvolti, in particolare: Enti locali: 18; Enti del Terzo Settore: 42; altri Enti: 32 (Prefetture, Camere di Commercio, Polizia di Stato, ATS, ASST, Università, Enti di formazione);
- 7 soggetti privati.

Le tematiche emerse dai 13 progetti ammessi al finanziamento riguardano principalmente:

- formazione rivolta ai ragazzi per favorire un utilizzo corretto e responsabile dei social media, per prevenire reati e/o episodi di cyberbullismo e fenomeni di dipendenza dai social, nonché riflessioni sul concetto di identità digitale;
- programmi di sensibilizzazione, informazione e formazione specificatamente sulla tematica del bullismo, del cyberbullismo, del cyberstalking, del sexting;
- laboratori di foto-fumetti su bullismo, cyberbullismo, uso corretto della rete;
- condivisione di foto-fumetti con la cittadinanza e il territorio attraverso pubblicazioni sui media locali;
- laboratorio di arteterapia rivolto alle vittime di episodi di bullismo e/o cyberbullismo, per consentire l'elaborazione del proprio vissuto nelle situazioni di criticità;
- realizzazione di spot da parte degli studenti;
- pubblicazione di un MANUALE-KIT contro il bullismo;
- sportelli di ascolto per i genitori, docenti e di accompagnamento per le famiglie del bullo;
- costituzione di un presidio territoriale di intervento sui casi di bullismo e cyberbullismo finalizzato a valorizzare i poli educativi extrascolastici dei territori (oratori, associazioni sportive, organizzazioni di volontariato, centri diurni);
- campagna di sensibilizzazione a cura di esperti del settore, Influencer e Ambassador;
- realizzazione di oggetti multimediali, video podcast o post fotografici sui principali social (Youtube, Instagram) da parte di peer-influencer;
- creazione di una "patente dello smartphone", sull'uso responsabile dei devices e del web;

- costituzione di un "tribunale democratico di pari" (studenti e studentesse) per prendere in carico gli atti riconducibili al bullismo e cyberbullismo;
- Alfabetizzazione Emotiva, rivolta ai docenti e alle famiglie per educare all'empatia;
- azioni riparative e percorsi terapeutici individuali (restorative justice/practices) con il coinvolgimento della famiglia degli alunni;
- percorsi riparatori dedicati agli autori di atti di bullismo/cyberbullismo, attività di volontariato a scopo riparativo presso le scuole a vantaggio della comunità scolastica, istituzioni pubbliche, ASST, Polizia Locale, Biblioteca, strutture socioassistenziali;
- laboratorio di *peer education* rivolto ai ragazzi coinvolti a qualsiasi titolo (autore, vittima, gregario) in percorsi di giustizia riparativa, che attraverso interviste e raccolta di storie di successo si occuperanno della redazione di una pubblicazione materiale divulgativo come azione preventiva a favore di altri pari;
- welfare di comunità in cui tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, diano un contributo per prevenire il fenomeno del bullismo e dell'aggressività fra i giovani;
- linea telefonica e app dedicate per le segnalazioni dei casi.

Tutte le azioni hanno visto il forte protagonismo dei ragazzi coinvolti e grande interesse da parte delle famiglie che hanno partecipato a conferenze e serate con esperti sul tema.

Precedentemente era stato realizzato il primo bando Bullout che aveva previsto la realizzazione di progetti in partenariato tra soggetti istituzionali e non, focalizzati sulla sensibilizzazione, formazione e sostegno delle vittime del bullismo e sul recupero rivolto agli autori di atti di bullismo, con una dotazione finanziaria complessiva di € 700.000,00 e con capofila un istituto scolastico o una ATS. Sono stati realizzati 30 progetti che hanno interessato 20 province lombarde e 311 soggetti (98 Istituti Scolastici; 12 Enti formativi; 104 Enti del Terzo Settore; 20 Enti Socio-Sanitari; 49 Enti locali; 2 Prefetture). Nell'ambito dello stesso bando è stato istituito il "PREMIO BULLOUT" destinato a 3 progetti tra i 30 ammessi al finanziamento che nella fase di realizzazione si fossero distinti per creatività, innovatività e ampiezza del prodotto realizzato. La dotazione finanziaria complessiva della premialità è stata di € 10.000,00.

Dal 2018, inoltre, viene realizzato l'Hackathon che è finalizzata principalmente a sensibilizzare i giovani ad un utilizzo consapevole degli strumenti informatici e della rete internet, sollecitando gli studenti a lavorare in team, ad esercitarsi nel public speaking e a trovare soluzioni (problem solving) su questioni specifiche, con una attenzione particolare agli aspetti tecnologici e informatici.

Quale strumento di governance complessiva, è stata, inoltre, istituita la Consulta regionale sul Bullismo e Cyberbullismo, come previsto dall'art. 4 della l.r. n. 1/2017, con lo scopo di raccogliere informazioni sul bullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto di ogni forma di bullismo presenti sul territorio, con un approccio multidisciplinare al fine di ottimizzare le azioni sul territorio, evitando sovrapposizioni con interventi di altri soggetti pubblici, con il compito inoltre di confrontare, condividere, valutare e mettere in rete le buone pratiche, tecnologie, processi e progetti, finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

Inoltre, in attuazione alla DGR n. 6761/2022: *Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, Prefettura di Milano, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia finalizzato allo sviluppo e al consolidamento in ambito scolastico di buone prassi per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni legati alle diverse forme di dipendenza (d.p.r. 309/90), a bullismo e cyberbullismo (l. 29 maggio 2017, n. 71), alle altre forme di disagio sociale minorile e per la promozione della legalità (l. r. 24 giugno 2015, n. 17) - (di concerto con gli Assessori Sala, De Nichilo Rizzoli, De Corato, Bolognini e Locatelli)*, con DGR 7499/2022 "Attuazione DGR 6761/2022: definizione delle modalità per la realizzazione di interventi per contrastare il disagio dei minori" è stato previsto un intervento complementare a quelli già in essere con le seguenti finalità:

- implementare e rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo e alle forme di disagio giovanile che si manifestano con comportamenti devianti (baby gang, atti di vandalismo);
- sostegno a progetti rivolti ai giovani e alle famiglie per far crescere la cultura della legalità e del rispetto dei valori della vita e della salute basati su un approccio intersettoriale e interistituzionale anche attraverso la valorizzazione del ruolo di ATS, ASST, Comuni, Ambiti territoriali, Terzo settore e Associazionismo locale.

Sono stati stanziati dei fondi *ad hoc* (€ 2.213.000,00) per la realizzazione di piani di azione territoriali a regia ATS secondo un'ottica di co-progettazione e sinergia progettuale finalizzati a contrastare il disagio minorile che si baseranno su un modello a rete coinvolgendo tutti gli enti interessati con particolare attenzione alle Prefetture.

Dal 2019 vengono attuati una serie di interventi finalizzati alla prevenzione e contrasto della violenza contro le donne e di comportamenti devianti tra ragazzi:

- Linea di intervento "A scuola contro la violenza sulle donne": promozione delle pari opportunità e prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza maschile contro le donne attraverso l'individuazione di 12 Scuole Polo, che rappresentano tutte le province del territorio lombardo attraverso iniziative rivolte ad alunni, insegnanti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle loro famiglie. Stanziare risorse per € 423.000,00 dal 2019;
- Percorsi di giustizia riparativa: 12 i Comuni che hanno in essere programmi di giustizia riparativa (risorse stanziate € 1.190.998,34) con gli obiettivi di:
 - o costruzione di un sistema di giustizia riparativa omogeneo e uniforme su base territoriale;
 - o rispondere al bisogno di protezione e cura delle vittime di reato;
 - o sperimentazione della giustizia riparativa nei contesti educativi e di gruppi giovanili.

Investimenti attivati	Oltre a € 3.000.000,00
------------------------------	------------------------

2.3. Percorsi personalizzati in favore di adolescenti e giovani a rischio di disagio sociale e delle loro famiglie: Il Voucher adolescenti.

Regione Lombardia ha sperimentato a partire dal 2019 la misura "Voucher adolescenti" allo scopo di rispondere al bisogno di supporto dei nuclei familiari con adolescenti e giovani (13-25 anni) che affrontano situazioni di disagio nella fase di passaggio dall'adolescenza

all'età adulta. Alla fine del 2022 hanno avuto accesso alla misura n° 1305 adolescenti e famiglie.

I percorsi personalizzati hanno favorito la prevenzione e il contrasto dell'isolamento sociale dei giovani e adolescenti, anche in termini di riduzione del rischio di abbandono scolastico attraverso interventi di rafforzamento dell'autostima e dell'autonomia. Attraverso il coinvolgimento delle famiglie è stato offerto supporto al ruolo genitoriale nella gestione dei figli nella fase della transizione all'età adulta. Complessivamente è stato favorito lo sviluppo della qualità del sistema dei servizi in termini di capacità di identificazione e presa in carico delle problematiche di adolescenti e giovani.

Investimenti attivati	€ 7.200.000,00 a valere sul Fondo Sociale Europeo 2014-2020
------------------------------	---

2.4. Iniziative Bando E-state Insieme e Bando E-STATE E + INSIEME

Nel 2021 e nel 2022 sono state realizzate le iniziative "E-state Insieme" e "E-STATE E + INSIEME", per sostenere la partecipazione dei minori 0-17 anni ad iniziative estive, accrescere la socialità e il benessere fisico, psicologico e sociale dei minori. Complessivamente alle due edizioni hanno partecipato 343 Comuni. (In particolare, alla prima hanno aderito 66477 minori e alla seconda, che è ancora in corso, oltre 25.000 previsti).

La finalità principale è stata la realizzazione di un programma di iniziative estive complementari rispetto a quelle realizzate dai Comuni e dalle scuole, con fondi propri o nazionali, allo scopo di accrescere e integrare l'offerta e la diversificazione delle proposte per l'infanzia e l'adolescenza. In particolare, sono state promosse iniziative con caratteristiche, modalità, contesti diversi da quelli tipici dall'offerta ordinaria (ad esempio iniziative che si svolgono in orari o luoghi diversi da quelli dei centri estivi). Il programma delle attività è stato svolto in rete promuovendo e valorizzando la sinergia tra enti locali ed enti del terzo settore coinvolgendo, per garantire la pluralità dell'offerta e servizi, i soggetti del territorio che operano per la promozione delle opportunità di partecipazione, incontro e sensibilizzazione rivolte ai minori e alle persone con disabilità.

Investimenti attivati	€ 25.500.000,00
------------------------------	-----------------

3. Sostegno agli anziani

3.1. Interventi a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari

La legge regionale n. 15/2015 valorizza e sostiene il lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari in aiuto e tutela delle persone fragili e delle loro famiglie, favorendo l'incontro tra la domanda di servizi domiciliari di cura e l'offerta di lavoro da parte degli assistenti familiari. La legge quindi si è posta tale obiettivo incentivando la regolarizzazione dei rapporti e valorizzando le prestazioni qualificate.

L'emergenza sanitaria ha evidenziato l'aumento della necessità di assistenza professionale in favore di persone fragili non autosufficienti e il supporto alle loro famiglie. Nel 2021

Regione con DGR 5756/2021 ha quindi ampliato la platea dei destinatari e semplificato la procedura per richiedere il bonus da parte dei cittadini. Si è provveduto, inoltre, ad implementare gli sportelli/registri territoriali a livello di singoli ambiti promuovendo la collaborazione con gli enti di settore (sindacati, terzo settore, patronati).

Scopo della misura è favorire l'incontro tra le persone in condizione di fragilità e di non autosufficienza che necessitano di assistenza a domicilio e le lavoratrici/lavoratori disponibili a trovare un impiego come assistenti familiari, garantendo servizi qualificati di assistenza.

Investimenti attivati	€ 6.000.000,00
------------------------------	----------------

4. Sostegno a famiglie vulnerabili e ai suoi componenti fragili

4.1. Nuova iniziativa in favore di famiglie con minori in cura presso strutture ospedaliere.

Regione Lombardia promuove un intervento di supporto e sostegno alle famiglie con un componente minore affetto da patologie oncologiche attraverso la valorizzazione di progettualità presentate da Enti del terzo settore/enti iscritti all'anagrafe delle onlus/enti privati no profit che, in raccordo con le ASST, IRCCS o strutture private accreditate presenti sul territorio di Regione Lombardia, svolgono attività di accoglienza, aiuto concreto e alloggiativo, assistenza sociale, supporto ai bisogni educativi, psicologici, ricreativo-ludici dei minori e delle famiglie. Il bando verrà emanato da ATS Milano che sarà responsabile della valutazione, istruttoria e rendicontazione dei progetti.

Investimenti attivati	€ 250.000,00
------------------------------	--------------

4.2. I Centri per la Famiglia

Regione Lombardia ha promosso la sperimentazione dei Centri per la famiglia quale punto di riferimento per le famiglie del territorio, luogo in cui convergono i diversi attori istituzionali e non, per costruire insieme interventi volti a promuovere il benessere e lo sviluppo della famiglia, a sostenere la genitorialità, in particolare, a fronte degli eventi critici inaspettati che colpiscono le famiglie.

L'obiettivo della sperimentazione è l'identificazione, nei territori delle 4 ATS individuate (ATS Insubria, ATS Brianza, ATS Pavia, ATS Valpadana), di nuovi luoghi e approcci diretti ad accrescere le opportunità e le modalità di accesso ai servizi nelle diverse fasi di evoluzione del nucleo familiare. Nel 2021 si è provveduto a estendere la sperimentazione anche alle ATS non coinvolte precedentemente.

In particolare, con DGR 5955/2021, sono state emanate delle Linee Guida che definiscono le finalità e i criteri di funzionamento dei Centri per la Famiglia. La logica dei Centri per la Famiglia, prevista dalle Linee Guida, è quella di promuovere il ruolo sociale, educativo e il protagonismo della famiglia e di realizzare interventi a sostegno della genitorialità e del benessere di tutta la famiglia. L'azione dei Centri per la famiglia si rivolgerà alle famiglie nella loro universalità, non necessariamente caratterizzate da fragilità, con la finalità di valorizzare le competenze, promuovere il protagonismo familiare e il confronto fra pari

quale importante risorsa per acquisire e implementare le risorse necessarie allo svolgimento del ruolo genitoriale-educativo. Il focus non sono i servizi ma le famiglie stesse. Il Centro per la Famiglia diventa un modello di intervento al quale contribuiscono tutte le risorse del territorio e nel quale si realizza la ricomposizione dei bisogni e degli interventi per la famiglia.

I Centri per la Famiglia svolgono funzioni sociali di supporto alla famiglia e di attività socioeducative, anche integrative/complementari a quelle già esistenti, quali:

- azioni di informazione/orientamento, di decodifica della domanda, di orientamento nell'utilizzo dei servizi e prestazioni a sostegno della genitorialità e della cura familiare, intesa in senso ampio, di invio ed accompagnamento al sistema dei servizi esistenti;
- organizzazione di eventi e incontri per sensibilizzare e informare su tematiche di interesse per le famiglie, sui temi dell'educazione e dei rapporti intergenerazionali;
- promozione di attività con finalità culturali;
- realizzazione di gruppi di approfondimento e confronto per genitori, per nonni, per adolescenti;
- attività che presuppongono un coinvolgimento attivo delle famiglie, con la finalità di promuovere una socializzazione delle esperienze di vita e delle problematiche quotidiane;
- offerta di spazi di ascolto;
- attività che promuovano l'incontro e la solidarietà tra generazioni, valorizzando le competenze degli anziani e favorendo uno scambio di esperienze tra giovani e anziani;
- attività volte a sostenere le famiglie con componenti disabili o anziani come orientamento nella ricerca di assistenti familiari o invio a centri DAMA;
- attività volte a sostenere le famiglie in momenti critici della vita come l'esordio di una malattia o la perdita di un familiare.

Le ATS hanno emanato un bando all'esito del quale sono stati approvati 48 progetti su tutto il territorio regionale così suddivisi:

- ATS Pavia: 3;
ATS Bergamo: 6;
ATS Brescia: 8;
ATS Insubria: 7;
ATS Brianza: 3;
ATS Valpadana: 5;
ATS Milano: 10;
ATS Montagna: 6.

I capifila dei progetti sono principalmente Enti del Terzo settore oltre ad alcune ASST, Comuni ed enti capofila dell'accordo di programma per i Piani di Zona. I progetti hanno durata biennale e il contributo regionale per ogni progetto è concesso fino ad un massimo del 70% del costo complessivo e comunque non superiore a € 50.000,00.

Investimenti attivati	€ 3.400.000,00
-----------------------	----------------

4.3. Reti di famiglie affidatarie sostenute da equipe multiprofessionale

Accanto ad associazioni di famiglie impegnate prevalentemente a sensibilizzare e promuovere la cultura dell'accoglienza, in Regione Lombardia operano anche reti di famiglie che si sono organizzate per offrire a coloro che accolgono minori in affidamento familiare, attraverso un'équipe multidisciplinare di professionisti, un supporto strutturato e continuativo per tutta la durata del progetto di affidamento, in collaborazione con i servizi pubblici di tutela. Si tratta di una peculiarità della nostra Regione che ha promosso e sostenuto l'associazionismo familiare e, più in generale, la capacità del Terzo Settore di innovare il sistema anche attraverso la sperimentazione di nuovi modelli e la proposta di nuove soluzioni organizzative nel segno di una rinnovata collaborazione tra pubblico e privato interpretando ancora una volta in modo originale il concetto di sussidiarietà.

Il percorso che ha condotto al riconoscimento delle reti ha avuto origine proprio nell'aula del Consiglio regionale lombardo che nel 2017, con la delibera di approvazione della mozione n. 880, ha dato avvio al processo di definizione delle caratteristiche proprie dei soggetti che sul territorio regionale e da diversi anni, in maniera spontanea, avevano coinvolto e sostenuto le famiglie nell'accoglienza di minori in affidamento avviando, in forma sperimentale, collaborazioni con gli enti locali e ponendo così le basi per il riconoscimento di questa specifica realtà.

In questo processo sono state coinvolte circa 50 realtà di terzo settore (associazioni, cooperative...) che già svolgevano un'attività di accoglienza in rete attraverso il supporto di professionisti in sinergia con le istituzioni (ATS, Comuni, Tribunale per i minorenni, etc...).

Grazie al confronto e all'analisi delle diverse esperienze, è stato possibile mettere a fuoco e identificare gli elementi qualificanti delle reti di famiglie affidatarie sostenute da equipe professionale. Con DGR n. 2856/2020 sono stati definiti i requisiti soggettivi e oggettivi, indispensabili per poter essere riconosciuti e accreditati come reti di famiglie affidatarie sostenute da equipe professionale per operare, attraverso appositi atti contrattuali/convenzioni, nell'ambito delle attività in supporto alle famiglie affidatarie, per conto del servizio sociale degli Enti locali.

Il periodo pandemico ha purtroppo rallentato la fase attuativa nella quale sono state definite le modalità operative attraverso le quali ottenere il riconoscimento.

La procedura di riconoscimento è completamente informatizzata ed è collocata sulla piattaforma Bandi Online, consentendo agilmente di compilare i diversi campi e rendere le necessarie dichiarazioni.

Ad oggi hanno completato l'iter di presentazione dell'istanza di riconoscimento regionale 7 reti di famiglie affidatarie che coinvolgono oltre 200 famiglie residenti nelle province della Città Metropolitana di Milano, di Bergamo, Como, Lecco, Varese, Lecco, Monza e della Brianza e Pavia per oltre di 150 progetti di affidamento attivi nell'ultimo anno.

4.4. Pacchetto famiglia e Protezione Famiglia

Nel corso degli anni 2020 e 2021 per fronteggiare gli effetti della pandemia da Covid -19, Regione Lombardia ha adottato specifiche misure di sostegno, a carattere emergenziale, per sostenere le famiglie. In particolare, è stato concesso un contributo per il sostegno al pagamento del mutuo prima casa e delle spese sostenute per la didattica on line dei figli con la misura Pacchetto Famiglia e un contributo di 500 euro *una tantum*, nel secondo intervento.

Per entrambe le misure, destinatari dell'agevolazione sono stati i nuclei familiari con figli minori conviventi, in condizioni di comprovata riduzione dell'intensità lavorativa e con ISEE minore o uguale a 30.000 euro.

In entrambi gli interventi, le risorse sono state ripartite alle ATS lombarde, per il successivo trasferimento agli Ambiti territoriali che sono stati individuati quali soggetti attuatori dell'intervento, sulla base della percentuale di popolazione di minori residente sul territorio di ciascun Ambito.

Complessivamente sono state finanziate oltre 83.000 domande.

Investimenti attivati	- Pacchetto Famiglia: € 22.500.000,00 per il contributo base + € 1.500.000,00 per il Fattore Famiglia Lombardo - Protezione Famiglia: € 28.000.000,00 + € 4.400.000,00 per il Fattore Famiglia Lombardo.
------------------------------	--

4.5. Il Fattore Famiglia Lombardo

Regione Lombardia con la legge regionale n. 10 del 27 marzo 2017 "Norme integrative per la valutazione della posizione economica equivalente delle famiglie – Istituzione del fattore famiglia lombardo" si è dotata di uno strumento di correzione dell'ISEE. Il Fattore Famiglia lombardo (FFL) intende superare i limiti dell'indicatore ISEE e migliorarne la capacità di misurare adeguatamente la situazione economica di un nucleo familiare. In particolare, garantisce condizioni migliorative nell'accesso a prestazioni pubbliche per specifiche tipologie di famiglie con elevati carichi di cura, tenuto conto in particolare della rilevanza del numero dei componenti.

La prima applicazione del Fattore Famiglia Lombardo è avvenuta nell'ambito della disabilità sensoriale, con DGR n. 7632 del 28 dicembre 2017 "Prima applicazione della l.r. 27 marzo 2017 n. 10". A questa ha fatto seguito l'applicazione al Bonus Assistenti Familiari nel 2019 (DGR 915 del 3 dicembre 2018), al Pacchetto Famiglia del 2020 (DGR 2999 del 30 marzo 2020) e alla misura "Fondo Famiglia Emergenza covid-19" (DGR 4081 del 21/12/2020 - modificata con DGR 4469/2021). Grazie all'applicazione del FFL è stato possibile erogare contributi aggiuntivi alle famiglie beneficiarie delle misure. Nel corso delle diverse sperimentazioni è stato destinato 1.500.000 euro per ogni annualità di sperimentazione, con l'eccezione della misura Protezione Famiglia, alla quale sono stati riservati € 4.400.000 per l'applicazione del FFL.

Si è conclusa nel 2022 un'attività di analisi relativa all'implementazione del fattore famiglia lombardo, all'analisi e alla valutazione delle iniziative già in corso e alla definizione del

miglior algoritmo possibile, e delle aree di applicazione. L'algoritmo identificato è quello utilizzato per l'attuazione della misura Protezione Famiglia, che è risultato composto da parametri validi ad inquadrare al meglio le diverse situazioni delle famiglie, assicurando un principio di equità tra le famiglie stesse.

5. Valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione dei tempi della città, di vita e lavorativi con le esigenze familiari e delle reti che offrono servizi di welfare

5.1. I Piani Territoriali di conciliazione

Il "secondo welfare", secondo la letteratura, definisce una realtà di attori economici e sociali che offrono servizi di varia natura non sempre garantiti dal settore pubblico, generando una nuova configurazione in cui Stato, mercato, privato sociale e cittadini collaborano per produrre in modo sinergico soluzioni e risposte per il benessere di individui e famiglie. In quest'ottica che Regione Lombardia, che da sempre fonda il proprio modello di governo sulla sussidiarietà e la capacità di fare rete con il territorio, ha dato vita dal 2010 ad un percorso innovativo che ha consentito di porre le basi per l'attivazione e la gestione di processi locali partecipati.

L'azione regionale ha supportato la costituzione di 13 Reti Territoriali per la Conciliazione Vita-Lavoro (ora ricondotte a 8 Reti con capofila le 8 ATS) e di altrettanti accordi per la realizzazione di azioni e interventi sui territori.

Le Reti Territoriali di Conciliazione sono partenariati pubblico-privato rappresentativi della filiera della conciliazione vita-lavoro sia dal punto di vista della mappatura dei bisogni sia dal punto di vista della individuazione delle soluzioni. Nelle reti sono coinvolte imprese, enti locali, associazioni datoriali e sindacali, enti del terzo settore ed è stata favorita:

- l'ottimizzazione delle risorse mettendo a sistema le azioni;
- la valorizzazione e lo scambio di buone pratiche;
- l'attivazione e gestione di processi locali partecipati;
- la sostenibilità alle azioni nella fase successiva all'esaurimento dei fondi nazionali.

Nel corso degli anni il sistema regionale si è evoluto garantendo in primis la coerenza e la complementarietà con la programmazione sociale, socio-sanitaria ed economica e in particolare con i Piani di Zona, lo strumento strategico per il governo delle politiche sociali territoriali.

Nel periodo 2017-2019 sono stati raggiunti circa 32000 beneficiari di cui quasi 4000 imprese attraverso i 44 progetti inclusi nei Piani Territoriali di Conciliazione stanziando risorse per 4,5 milioni.

Le linee guida per il triennio 2020-2023 (DGR 2398/2022) consolidano le Reti di Conciliazione Vita-Lavoro quali partenariati di organizzazioni pubbliche e private rappresentative della filiera della conciliazione vita-lavoro. Sono stati stanziati 3 milioni di euro per supportare le azioni delle Reti con una particolare attenzione ai temi della cura dei figli minori. Le iniziative attivate coinvolgono circa 1300 aderenti (imprese, terzo settore, enti pubblici), diffusi sull'intero territorio regionale, e 3000 persone beneficiarie.

I piani rafforzano l'offerta dei servizi attraverso:

- servizi di assistenza e supporto al caregiver familiare;

- servizi per la gestione del pre- e post scuola e dei periodi di chiusura scolastica;
- servizi "salvatempo" (a titolo esemplificativo: maggiordomo aziendale, stireria, piccole commissioni ecc...);
- servizi di consulenza – azione rivolta ad enti pubblici e a micro, piccole e medie imprese;
- servizi a sostegno dei lavoratori/collaboratori autonomi e dei liberi professionisti.

Investimenti attivati	€ 13.000.000,00
------------------------------	-----------------

5.2. Interventi di conciliazione e welfare aziendale.

Nel 2021 è stata lanciata un'ulteriore iniziativa complementare alle reti di conciliazione attraverso un intervento rivolto principalmente a lavoratori e alle loro famiglie dipendenti delle micro e piccole imprese al fine di favorire la diffusione di iniziative di welfare aziendale, la corresponsabilità dei compiti di cura, l'armonizzazione tra vita privata e vita professionale anche con l'obiettivo di garantire una maggiore parità tra uomini e donne nel lavoro e nell'accesso alle opportunità.

L'iniziativa è realizzata da partenariati pubblico-privati composti da almeno quattro enti, di cui due devono obbligatoriamente essere una micro e/o piccola impresa, per la realizzazione di azioni nelle seguenti macroaree:

- attivazione di una rete di imprese per lo sviluppo del welfare di conciliazione;
- accesso ai servizi di conciliazione per le responsabilità di cura e assistenza;
- time saving;
- conciliazione vita lavoro in ambito intergenerazionale;
- mobilità casa lavoro;
- area di supporto ai dipendenti;
- interventi di flessibilità aziendale e forme di coworking.

Alla chiusura della finestra sono state presentate 42 proposte progettuali e finanziate 41, così suddivise:

- ATS Bergamo: 3/3
- ATS Brescia: 9/9
- ATS Brianza: 6/6
- ATS Città Metropolitana di Milano: 9/9
- ATS Insubria: 5/5
- ATS Pavia: 8/7
- ATS Val Padana: 2/2

Investimenti attivati	€ 5.050.000,00
------------------------------	----------------

5.3. Sostegno ai genitori separati o divorziati in difficoltà economica

Al fine di garantire ai coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio economico, la centralità del loro ruolo nella vita dei figli, il proseguimento di un'esistenza dignitosa e il recupero dell'autonomia abitativa, fin dal 2017, Regione Lombardia ha introdotto la misura "Sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico e promozione di azioni di mediazione familiare".

L'obiettivo è di intervenire sulle situazioni di disagio sociale ed economico che colpiscono i coniugi separati o divorziati con figli minori o disabili attraverso un contributo economico per l'abbattimento del canone annuo di locazione di un immobile adibito a propria abitazione fino ad un massimo di € 2.500,00 nel caso di canone calmierato/concordato e ad un massimo di € 3.500,00 per l'emergenza abitativa o nel caso di canone a prezzo di mercato;

La Regione, inoltre, nel rispetto della normativa statale in materia, per garantire al minore il diritto a un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori separati, e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, promuove interventi per assicurare la comunicazione congiunta a ciascuno dei genitori delle informazioni riguardanti i figli minori. In applicazione della l.r. n. 1 del 2021 "Disposizioni in materia di comunicazioni relative a minori con genitori separati", infatti, su istanza di almeno uno dei genitori, le comunicazioni di competenza di Regione e degli Enti del sistema regionale relative ai minori, sono indirizzate a entrambi i genitori, nel rispetto e in coerenza con i provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria.

Investimenti attivati	€ 6.900.000,00
------------------------------	----------------

Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027

Alla luce dei risultati positivi conseguiti dalla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari opportunità grazie alle sperimentazioni condotte nel quadro della programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020¹, Regione Lombardia ha integrato la promozione dell'innovazione sociale delle politiche e iniziative a sostegno della famiglia anche nella strategia del nuovo Programma regionale finanziato dal Fondo Sociale Europeo plus 2021-2027 (FSE+), approvato dalla Commissione Europea nel mese di luglio 2022.

Il nuovo programma, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 1,5 miliardi di euro, assicura alla DG Famiglia un budget totale pari a euro 340 milioni di euro. Le risorse a disposizione per il nuovo settennato saranno destinate dalla DG Famiglia all'implementazione del "sistema famiglia lombardo" con un particolare focus:

- al supporto alla genitorialità, anche in ottica di conciliazione vita-lavoro, e allo sviluppo e al benessere dei componenti della famiglia, con particolare attenzione ai bisogni sociali ed educativi dei minori e alla prevenzione delle situazioni di disagio connesse al passaggio dall'adolescenza all'età adulta;
- al potenziamento dell'offerta di servizi per l'autonomia e il sostegno alle responsabilità di assistenza per i nuclei familiari con componenti fragili;
- al supporto ai nuclei familiari con componenti fragili (persone anziane, persone con disabilità, persone in condizione di dipendenza) attraverso il rafforzamento della prossimità e flessibilità dei servizi;

¹ L'ebook del Convegno "Agire per (ri)creare opportunità" raccoglie le principali esperienze e risultati delle iniziative promosse a valere sul FSE 2014-2020 ed è consultabile al seguente link <https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Eventi/DettaglioEvento/11nov2021-agire-x-ricreare-opportunita>

- promozione di un sistema integrato territoriale di opportunità di empowerment economico, sociale e relazionale in favore delle famiglie anche attraverso la valorizzazione degli ETS.

Regione Lombardia nell'ambito della Priorità 3 Inclusione sociale ha, sin dall'avvio della nuova programmazione 2021-2027 del FSE+, confermato la centralità degli investimenti volti ad accrescere le opportunità rivolte alle famiglie e ai componenti del nucleo familiare nelle diverse fasi del ciclo di vita assicurando l'attivazione per un valore complessivo pari a € 47.000.000. In particolare, le priorità di intervento riguardano:

- il sostegno all'accesso ai servizi per l'infanzia e ai servizi educativi in favore delle famiglie a rischio o in condizione di fragilità economica anche in ragione dell'accresciuto rischio di povertà conseguente al contesto post-emergenza pandemica e al caro vita connesso ai consumi energetici;
- il contrasto alla povertà educativa e la prevenzione della trasmissione della povertà, accrescendo le opportunità di crescita e sviluppo delle potenzialità individuali dei minori;
- aumentare l'accesso di pre-adolescenti, adolescenti e giovani in condizione di disagio sociale a percorsi individualizzati e flessibili in ottica di empowerment e inclusione sociale sostenendo anche i genitori nella gestione della delicata fase di transizione verso l'età adulta dei figli minori.

Investimenti attivati	€ 40.000.000,00 per sostenere i costi di accesso ai servizi per l'infanzia e i servizi educativi € 7.000.000,00 per l'accesso a servizi per contrastare il disagio giovanile e supportare i genitori
------------------------------	---

Allegato B**“DEFINIZIONE FORMULA FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO – APPLICAZIONE L.R. 27 MARZO 2017, N.10 “Norme integrative per la valutazione della posizione economica equivalente delle famiglie”.**

La formula del Fattore Famiglia Lombardo, nella sua versione a regime, si declina negli indicatori e nei valori di seguito riportati:

1. $I1 = (0, 0, 0.5, 1, 2, 3)$ per un numero di figli nel nucleo familiare, come definito nella DSU dell'ISEE, pari a 0, 1, 2, 3, 4, 5 o più;
2. $I2 = 1$ se l'abitazione principale del richiedente è gravata da un mutuo per l'acquisto, 0 altrimenti;
3. $I3 = 0.5$ se il richiedente risiede in regione Lombardia da un periodo maggiore o uguale a 10 anni, 0 altrimenti;
4. $I4 = 0.5$ se sono presenti in famiglia donne in accertato stato di gravidanza, 0 altrimenti;
5. $I5 = (0, 1, 2, 3)$ per un numero di componenti nel nucleo familiare, come definito nella DSU dell'ISEE, con disabilità media o grave o non autosufficienza (ai sensi dell'Allegato 3 del Dpcm 159/2013) pari a 0, 1, 2, 3 o più nel nucleo familiare.

D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7680

Rideterminazione del termine di attuazione della linea di Azione D, di cui alla d.g.r. 8 ottobre 2015 n. X/4142 «Approvazione del secondo programma di attuazione del P.R.E.R.P. 2014-2016, approvato con d.c.r. 30 luglio 2014, n. 456»

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la d.c.r. 30 luglio 2014 n. 456, di approvazione del Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (P.R.E.R.P.) 2014-2016 con cui sono state individuate le priorità di intervento relative al triennio di riferimento e, in particolare, gli obiettivi strategici, su cui si è concentrato l'utilizzo delle risorse destinate all'edilizia residenziale pubblica:
 - sviluppo dell'offerta abitativa pubblica, attraverso la riqualificazione e il recupero del patrimonio abitativo pubblico non utilizzato da rimettere nel circuito abitativo a vantaggio delle fasce sociali più deboli;
 - completamento dei programmi di investimento previsti in strumenti di programmazione negoziata;
- la d.g.r. 8 ottobre 2015 n. X/4142 «Approvazione del secondo programma di attuazione del P.R.E.R.P. 2014-2016, approvato con d.c.r. 30 luglio 2014 n. 456» con cui è stata data attuazione agli obiettivi prioritari del P.R.E.R.P. 2014-2016, con l'individuazione, tra le altre, della Linea di Azione D - Interventi di completamento dei programmi di investimento previsti con strumenti di programmazione negoziata, con risorse finanziarie disponibili pari a euro 10.000.000,00;

Richiamati:

- il d.d.s. 4 dicembre 2015 n. 10991 «D.g.r. 8 ottobre 2015 n. X/4142 Linea di azione D Interventi di completamento dei programmi di investimento previsti con strumenti di programmazione negoziata - Approvazione degli esiti dell'istruttoria», con cui è stato assegnato ad A.L.E.R. Milano, in qualità di Soggetto Attuatore, un contributo straordinario complessivamente pari a euro 8.962.600,51 per il completamento degli interventi:
 - Accordo di Programma sperimentale per il recupero di sottotetti a fini abitativi in Milano, approvato con d.g.r. 31 dicembre 2002 n. 7/11585 (contributo euro 1.802.875,00);
 - Accordo di Programma Contratto di Quartiere Spaventa in Milano, approvato con d.p.g.r. 21 gennaio 2004 n. 490 (intervento Parte A, contributo euro 1.831.107,18);
 - Programma di recupero urbano quartiere Robino in Legnano - Via Torino/Via Carlo Porta, approvato con d.p.g.r. 20 maggio 2002 n. 8659 (contributo euro 3.828.618,33);
 - Programma Nazionale «Contratto di Quartiere II» - Contratto di Quartiere in Comune di Poglieto, inserito nell'Accordo Quadro con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31 maggio 2005 e s.m.i. (contributo euro 1.500.000,00);
- la d.g.r. 28 novembre 2016 n. X/5917 con la quale è stato deliberato di rideterminare:
 - per gli interventi ammessi a contributo straordinario, al 30 novembre 2017 il termine entro cui emettere il provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori;
 - di considerare le successive attività ed i relativi termini entro cui adempiere traslati in conseguenza del nuovo termine fissato al punto precedente, e quindi obbligo di ultimazione dei lavori di tutti gli interventi previsti entro il 31 ottobre 2019;
- la d.g.r. 28 ottobre 2019 n. XI/2329 con la quale è stato deliberato di rideterminare, per gli interventi ammessi a contributo straordinario, al 31 ottobre 2021 il termine di attuazione degli interventi;
- la d.g.r. 7 aprile 2021 n. XI/4522 con la quale è stato deliberato di rideterminare, per gli interventi ammessi a contributo straordinario, al 31 dicembre 2022 il termine di attuazione degli interventi;

Considerato che, per gli interventi oggetto di contributo regionale nell'ambito della Linea di azione D, è stato verificato il seguente stato di attuazione:

- Accordo di Programma sperimentale per il recupero di sottotetti a fini abitativi in Milano, approvato con d.g.r. 31 dicembre 2002 n. 7/11585: ultimato il 12 luglio 2020;
- Accordo di Programma Contratto di Quartiere Spaventa in Milano, approvato con d.p.g.r. 21 gennaio 2004 n. 490: ultimato il 28 marzo 2019;

- Programma di recupero urbano quartiere Robino in Legnano - Via Torino/Via Carlo Porta, approvato con d.p.g.r. 20 maggio 2002 n. 8659: in corso;
- Programma Nazionale «Contratto di Quartiere II» - Comune di Poglieto, inserito nell'Accordo Quadro con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31 maggio 2005 e s.m.i.: in corso.

Viste la nota prot. reg. n. U1.2022.0046317 del 1° agosto 2022 e la nota prot. reg. n. U1.2022.0067545 del 22 novembre 2022, con le quali A.L.E.R. Milano ha formulato le seguenti richieste di differimento del termine di ultimazione dei lavori degli interventi ancora in corso, esplicitando le motivazioni che non hanno permesso il rispetto dei termini fissati e allegando il cronoprogramma aggiornato, nello specifico:

- per quanto riguarda il Programma Nazionale «Contratto di Quartiere II» - Comune di Poglieto, inserito nell'Accordo Quadro con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31 maggio 2005 e s.m.i. a seguito di procedura negoziata con PROV/DIGE/858/222 del 28 luglio 2021 sono stati aggiudicati i lavori all'impresa I.tec s.r.l. Costruzioni Generali. Gli stessi sono stati avviati con verbale di consegna parziale in data 10 novembre 2021, il cui termine sarebbe scaduto il 15 dicembre 2022. Invece, come riportato nella relazione pervenuta con nota prot. reg. n. U1.2022.0046317 del 1° agosto 2022 «Oggi le criticità per la conclusione delle opere riguardano principalmente l'emergenza Covid-19 e varianti che impongono una diversa programmazione delle attività di cantiere, e i conflitti bellici in corso che hanno come conseguenza ritardi nel reperimento e consegna delle materie prime. Lo stato di avanzamento lavori alla data odierna è pari al 15%. Visto le motivazioni esposte e l'avanzamento dei lavori, si ritiene che il completamento delle opere 1.01, 2.01 e 2.03 non possa avvenire prima del 31 dicembre 2023» e, pertanto, si chiede la rideterminazione al 31 dicembre 2023 del termine di ultimazione dei lavori dell'opera ID 1.01 oggetto di contributo regionale nell'ambito della Linea di azione D;
- per quanto riguarda il Programma di recupero urbano Quartiere Robino in Legnano - Via Torino/Via Carlo Porta, approvato con d.p.g.r. 20 maggio 2002 n. 8659 le attività mancanti consistono nel completamento della rete impiantistica del gas, della centrale elettrica, della pavimentazione delle cantine e delle ultime sistemazioni esterne, oltre a finiture varie di minore entità. I lavori sono allo stato attuale al 92%. Tuttavia, come riportato nella relazione pervenuta con nota prot. reg. n. U1.2022.0067545 del 22 novembre 2022 «permangono le criticità della fornitura dei materiali, dovute principalmente alle conseguenze dell'avvio dei cantieri per il Superbonus 110%, ed al rincaro dei prezzi. Il susseguirsi degli eventi sopra esposti ha concorso, unitamente ai ritardi dell'impresa, al mancato termine dei lavori entro la scadenza contrattuale, e determina ancora criticità nel rispettare il termine attualmente fissato al 31 dicembre 2022», con la previsione di ultimazione dell'intervento entro il primo semestre 2023;

Considerato che per il Contratto di Quartiere II» - Comune di Poglieto il Comitato paritetico, mediante procedura scritta, con note prot. n. U1.2022.0072928 del 15 dicembre 2022 e nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 26308 del 21 dicembre 2022 (prot. Reg. n. U1.2022.0074267 del 21 dicembre 2022) ha espresso il proprio assenso alla rideterminazione temporale dei lavori con termine fissato al 31 dicembre 2023;

Considerato, altresì, che, nell'incontro del 30 novembre 2022, il Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma per il Programma di recupero urbano quartiere Robino in Legnano - Via Torino/Via Carlo Porta, ha preso atto della proposta di rimodulazione del termine di ultimazione dell'intervento;

Ritenuto che il diniego delle richieste di rideterminazione del termine di ultimazione degli interventi ancora in corso ammessi a contributo regionale nell'ambito della Linea di azione D comporterebbe l'immediata pronuncia di decadenza dal contributo straordinario concesso, compromettendo il perseguimento degli obiettivi strategici definiti dal P.R.E.R.P. 2014-2016 in precedenza citati;

Valutato che l'esigenza della rideterminazione del termine è da ritenersi dovuta anche dall'emergenza sanitaria Covid-19, alle varianti che impongono una diversa programmazione delle attività di cantiere, al rincaro dei prezzi, nonché alle criticità legate alla fornitura dei materiali, come in precedenza descritto;

Ritenuto opportuno, sulla scorta dei cronoprogrammi presentati da A.L.E.R. Milano, di procedere alla rideterminazione al 31 dicembre 2023 del termine di attuazione degli interventi non conclusi ammessi a contributo regionale nell'ambito della Linea di azione D del Secondo programma di attuazione del P.R.E.R.P. 2014-2016, approvato con d.g.r. 8 ottobre 2015 n. X/4142, non-

Serie Ordinaria n. 2 - Giovedì 12 gennaio 2023

ché di confermare i relativi contributi straordinari concessi, al fine di consentire la prosecuzione ed il completamento degli interventi ed il perseguimento degli obiettivi strategici definiti dallo stesso P.R.E.R.P.;

Considerato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

DELIBERA

1. di procedere alla rideterminazione al 31 dicembre 2023 del termine di attuazione degli interventi non conclusi ammessi a contributo regionale nell'ambito della Linea di azione D del Secondo programma di attuazione del P.R.E.R.P. 2014-2016, approvato con d.g.r. 8 ottobre 2015 n. X/4142, nonché di confermare i relativi contributi straordinari concessi, al fine di consentire la prosecuzione ed il completamento degli interventi ed il perseguimento degli obiettivi strategici definiti dallo stesso P.R.E.R.P.;

2. di precisare che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto, con riferimento alla Linea D, si intende confermato il contributo straordinario concesso, pari a euro 8.962.600,51;

3. di attestare che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7686

Stanziamento delle risorse per la programmazione 2023 dei festival di musica, danza e multidisciplinari riconosciuti di rilevanza regionale per il triennio 2022/24 e integrazione ai criteri di valutazione con riferimento alle attività realizzate nell'ambito dell'iniziativa «Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge regionale 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo»;
- il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale- n. 125 del 31 maggio 2014), coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2014, n. 106: «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», che ha introdotto l'iniziativa di selezionare ogni anno la «Capitale Italiana della Cultura» con l'obiettivo di sostenere e valorizzare la progettazione nei settori della cultura per le ricadute positive sulla coesione sociale, l'integrazione, la creatività, l'innovazione e il benessere delle comunità interessate;
- l'art. 183, comma 8 bis, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella legge n. 77 del 17 luglio 2020 che, in via straordinaria e in deroga a quanto previsto dal sopracitato decreto, conferisce per l'anno 2023 il titolo di Capitale italiana della cultura alle città di Bergamo e di Brescia;

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018;
- la d.c.r. XI/1011 del 31 marzo 2020 «Programma triennale per la cultura 2020 - 2022, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - riordino normativo»;
- la d.g.r. n. xi/6400 del 23 maggio 2022 «Programma operativo annuale per la cultura 2022, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia Culturale - Riordino Normativo - (a seguito di parere della Commissione Consiliare)»;
- il «Dossier Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023: La città illuminata»;
- la d.g.r. n. XI/5765 del 21 dicembre 2021 «Criteri per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività di rilevanza regionale nel settore della promozione educativa culturale e dello spettacolo - art. 7 della l.r. 25/2016»;
- il d.d.u.o. n. 6360 del 10 maggio 2022 «Approvazione del bando per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività di rilevanza regionale nei settori della promozione educativa culturale e dello spettacolo - anni 2022-2024»;
- il d.d.u.o. n. 9374 del 29 giugno 2022 «Approvazione degli esiti istruttori del Bando per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività di rilevanza regionale nel settore della promozione educativa culturale e dello spettacolo per il triennio 2022-2024 - art. 7 della l.r. 25/2016» - per gli ambiti: festival di musica, festival di danza e festival multidisciplinari»;
- la d.g.r. XI/6621 del 4 luglio 2022 «Approvazione dei requisiti e criteri per la predisposizione del bando per il sostegno di festival di musica, di danza e multidisciplinari riconosciuti di rilevanza regionale per il triennio 2022-2024»;
- il d.d.s. n. 10021 del 11 luglio 2022 «Approvazione del bando per il sostegno a festival di musica, di danza e multidisciplinari riconosciuti di rilevanza regionale per il triennio 2022-2024»;
- il d.d.g. n. 6704 del 16 maggio 2022 «Costituzione del Nucleo di Valutazione per i progetti di spettacolo dal vivo, cinema e promozione educativa e culturale presentati nell'anno 2022»;
- il d.d.g. n. 11318 del 29 luglio 2022 «Integrazione al d.d.g. n. 6704 del 16 maggio 2022 «Costituzione del Nucleo di Valutazione per i progetti di spettacolo dal vivo, cinema e promozione educativa e culturale presentati nell'anno 2022»;
- il d.d.s. n. 14913 del 18 ottobre 2022 «Approvazione del modulo di accettazione del contributo per il triennio 2022/24 e assegnazione del contributo annuale ai soggetti selezionati a valere sul bando per il sostegno a festival di musica, di danza e multidisciplinari riconosciuti di rilevanza regionale per il triennio 2022-2024»;

Dato atto che il d.d.s. n. 14913 del 18 ottobre 2022 ha selezionato i 6 soggetti riconosciuti di rilevanza regionale da finanziare su base triennale per il periodo 2022/2024 per la realizzazione di festival di musica, di danza e multidisciplinari e ha approvato i moduli di accettazione del contributo triennale;

Dato atto che sono agli atti della Struttura Attività performative multidisciplinari, cinema ed eventi i moduli di accettazione del contributo triennale sottoscritti dai sei soggetti selezionati come festival di musica, di danza e multidisciplinari di rilevanza regionale per il triennio 2022/24;

Ricordato che la d.g.r. XI/6621 del 4 luglio 2022 prevede che le risorse per le annualità 2023 e 2024 saranno definite con successive delibere di Giunta, in base alle risorse disponibili sui bilanci 2023 e 2024;

Premesso che:

- il Protocollo d'intesa «Dossier Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023: La città illuminata», sopra richiamato, prevede che:
- nell'ambito delle rispettive competenze, tra Regione Lombardia e Comune di Bergamo e Comune di Brescia, possa costituire un obiettivo valore l'individuazione di ulteriori misure per raggiungere gli obiettivi con la massima efficacia possibile;
- le zone più direttamente colpite dalla crisi pandemica meritino uno sforzo comune e aggiuntivo per il riavvio di iniziative che costituiranno l'innescio per la ripartenza, con una visione che vada oltre i limiti territoriali delle rispettive competenze amministrative;
- Regione Lombardia si impegna a considerare gli interventi riconducibili al riconoscimento di Capitale Italiana della Cultura 2023, anche in deroga alla programmazione triennale e annuale di settore;
- Regione Lombardia ha sempre riconosciuto la cultura come fattore di coinvolgimento sociale dei cittadini e di sviluppo economico del territorio di appartenenza;

Considerato che:

- Regione Lombardia, in occasione di Bergamo e Brescia «Capitale italiana della Cultura 2023», per l'anno 2023, intende sostenere progetti di promozione culturale di qualità da realizzarsi nell'area maggiormente colpita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 al fine di:
- promuovere espressioni artistiche e forme di spettacolo (festival, rassegne, eventi e manifestazioni culturali ecc.);
- promuovere e valorizzare il patrimonio culturale delle due Province lombarde
- favorire le manifestazioni culturali che coinvolgano più realtà del territorio e gli abitanti di tali aree
- valorizzare le realtà territoriali e le iniziative culturali radicate sul territorio, anche in contesti decentrati;
- tali progetti dovranno prevedere azioni in almeno una delle aree tematiche su cui è articolata la Capitale della Cultura 2023:
 - La cultura come cura
 - La città natura
 - La città dei tesori nascosti
 - La città che inventa;

Dato atto che due dei soggetti individuati dal d.d.s. n. 14913 del 18 ottobre 2022 operano sui territori di Bergamo e Brescia, in particolare:

- 23/C ART Società Cooperativa Sociale ONLUS
- Associazione Ente Festival pianistico internazionale di Brescia e Bergamo;

Ritenuto di sostenere i Festival di Musica, Festival di Danza e Festival Multidisciplinari riconosciuti di rilevanza regionale per il triennio 2022/24 con uno stanziamento complessivo, per l'anno 2023, di 192.000,00 euro, così suddivisi:

- € 144.000,00 sul cap. 5.02.104.12083 del Bilancio 2023
- € 48.000,00 sul cap. 5.02.104.12083 del Bilancio 2024;

Ritenuto inoltre di stanziare ulteriori 50.000,00 euro a sostegno di attività specifiche realizzate nell'ambito di «Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023» dai festival riconosciuti di rilevanza regionale per il triennio 2023/24 che operano sui territori interessati dall'iniziativa, che trovano copertura sul cap. 5.02.104.12083 dei bilanci 2023 e 2024, così suddivisi:

- € 37.500,00 sul cap. 5.02.104.12083 del Bilancio 2023

Serie Ordinaria n. 2 - Giovedì 12 gennaio 2023

- € 12.500,00 sul cap. 5.02.104.12083 del Bilancio 2024;

Verificato che tali somme potranno essere incrementate in base a rientri ed economie derivanti da altre misure della Direzione;

Ritenuto di confermare i requisiti e criteri del bando approvato con d.d.s. n. 10021 del 11 luglio 2022 e che l'assegnazione delle ulteriori risorse per attività realizzate nell'ambito di «Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023» sarà fatta in base al punteggio ottenuto, al costo complessivo di progetto e al relativo disavanzo, verificando che le attività da realizzare nell'ambito di «Bergamo e Brescia Capitale italiana della Cultura 2023» apportino effettivamente un valore aggiunto alle attività caratteristiche del festival;

Dato atto che le ulteriori risorse saranno erogate con le modalità previste dal bando;

Ritenuto di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l'assegnazione, sulla base della valutazione del dettaglio delle attività relative al 2023, dei singoli contributi nei limiti delle risorse individuate dal presente atto;

Dato atto che pertanto le risorse per la concessione dei contributi per progetti di festival di musica, di danza e multidisciplinari riconosciuti di rilevanza regionale, per l'annualità 2023, ammontano complessivamente a € 242.000,00 e trovano copertura sul capitolo 5.02.104.12083 negli esercizi di bilancio 2023, per € 181.500,00, e 2024 per € 60.500,00;

Dato atto che la d.g.r. XI/6621/2022 ha stabilito che in sede istruttoria dei progetti presentati sarà valutato caso per caso se gli stessi siano configurabili come aiuto di Stato. Qualora il progetto presentato sia configurabile, ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato, il contributo sarà concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n.651/2014, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato Europeo;

Vista la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 26 Bilancio di previsione 2022 - 2024;

Ritenuto di pubblicare la presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di sostenere i Festival di Musica, Festival di Danza e Festival Multidisciplinari riconosciuti di rilevanza regionale per il triennio 2022/24 con uno stanziamento complessivo, per l'anno 2023, di 192.000,00 euro, così suddivisi:

- € 144.000,00 sul cap. 5.02.104.12083 del Bilancio 2023
- € 48.000,00 sul cap. 5.02.104.12083 del Bilancio 2024;

2. di stanziare ulteriori 50.000,00 euro a sostegno di attività specifiche realizzate nell'ambito di «Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023» dai festival riconosciuti di rilevanza regionale per il triennio 2023/24 che operano sui territori interessati dall'iniziativa, che trovano copertura sul cap. 5.02.104.12083 dei bilanci 2023 e 2024, così suddivisi:

- € 37.500,00 sul cap. 5.02.104.12083 del Bilancio 2023
- € 12.500,00 sul cap. 5.02.104.12083 del Bilancio 2024;

3. di dare atto che pertanto le risorse per la concessione dei contributi per progetti di festival di musica, di danza e multidisciplinari riconosciuti di rilevanza regionale, per l'annualità 2023, ammontano complessivamente a € 242.000,00 e trovano copertura sul capitolo 5.02.104.12083 negli esercizi di bilancio 2023, per € 181.500,00, e 2024 per € 60.500,00;

4. di confermare i requisiti e criteri del bando approvato con d.d.s. n. 10021 del 11 luglio 2022 e che l'assegnazione delle ulteriori risorse per attività realizzate nell'ambito di «Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023» sarà fatta in base al punteggio ottenuto, al costo complessivo di progetto e al relativo disavanzo, verificando che le attività da realizzare nell'ambito di «Bergamo e Brescia Capitale italiana della Cultura 2023» apportino effettivamente un valore aggiunto alle attività caratteristiche del festival;

5. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l'assegnazione, sulla base della valutazione del dettaglio delle attività relative al 2023, dei singoli contributi nei limiti delle risorse individuate dal presente atto;

6. di pubblicare la presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Il segretario: Enrico Gasparini

D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7703**Adesione e interoperabilità con il Tourism Digital Hub nazionale (TDH) - Determinazioni in ordine all'approvazione delle modalità di manifestazione di interesse e dello schema di accordo tra il Ministero del Turismo e Regione Lombardia**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 15 della legge 241/1990 che prevede che le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per la stipula di tali accordi è prevista sempre la forma scritta ai sensi dell'art. 11 della citata legge 241/1990;
- l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, inerente alle modalità di realizzazione di programmi comuni fra più amministrazioni;

Considerato che la l.r. 1° ottobre 2015 n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» all'art. 2 «Finalità»:

- favorisce la promozione di accordi e collaborazioni interistituzionali con una pluralità di soggetti, tra i quali lo Stato, per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività del territorio;
- favorisce l'integrazione e l'interoperabilità tra piattaforme digitali pubbliche e private del settore turistico e dell'attrattività del territorio;

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018 n. 64, che individua, tra le linee strategiche per l'azione del governo regionale, le azioni che mirano a:
 - incrementare l'incoming e la permanenza media, destagionalizzare i flussi, elevare la qualità dell'offerta turistica, promuovere la sostenibilità, stimolare l'aggregazione e la collaborazione, anche attraverso accordi, reti e partenariati pubblico-privati e con ricadute di livello internazionale, nazionale e regionale, mediante attività a livello comunicativo;
 - favorire il coordinamento con le iniziative promosse a livello nazionale, in raccordo con ENIT e il Ministero competente;
- la d.c.r. 25 febbraio 2020 n. 1005 con cui il Consiglio di Regione Lombardia ha approvato il «Piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività», previsto dall'art. 15 della l.r. n. 27 del 1° ottobre 2015;
- la d.g.r. 31 gennaio 2022 n. 5900 di approvazione del Piano annuale della promozione turistica e dell'attrattività previsto dall'art. 16 della l.r. 1° ottobre 2015, n. 27 – (a seguito di parere della commissione consiliare);
- la d.g.r. XI/7182 del 24 ottobre 2022 «Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale – NA-DEFER 2022. Proposta da inviare al consiglio regionale - (di concerto con l'Assessore Caparini), nel quale si evidenzia come l'azione regionale sarà altresì finalizzata, mediante la redazione del «Piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività del territorio lombardo 2023-2025» ai sensi della l.r. 27/2015, art. 15, all'indicazione degli indirizzi per l'evoluzione del settore turistico alla luce dei nuovi scenari conseguenti alle crisi che si sono manifestate negli ultimi anni e che hanno mutato il sistema della domanda e dell'offerta turistica, accelerando alcune dinamiche, quali i percorsi di digitalizzazione del settore e il riconoscimento della sostenibilità quale fattore competitivo per le imprese e le destinazioni, lo sviluppo del capitale umano;
- la d.g.r. XI/7448 del 30 novembre 2022 «Proposta di piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività, previsto dall'art. 15 della l.r. n. 27 del 1° ottobre 2015 - (proposta di deliberazione consiliare)»;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio dei Ministri ECOFIN UE del 13 luglio 2021, che all'interno della Missione 1, Componente C3 «Turismo e cultura» prevede l'investimento 4.1 «Turismo 4.0 – Tourism Digital Hub» a completa regia e competenza nazionale, il cui obiettivo è creare un hub nazionale del turismo digitale accessibile attraverso una piattaforma web dedicata che consenta il collegamento dell'intero ecosistema turistico a beneficio di turisti, imprese, PMI, start up, associazioni, operatori del turismo, amministrazioni centrali, regionali e locali al fine di valorizzare, integrare, favorire la propria offerta, finanziando, pertanto, la realizzazione di un'infrastruttura digitale nuova, modelli di intelli-

genza artificiale per l'analisi dei dati e servizi digitali di base a beneficio degli operatori turistici, secondo le seguenti tre linee di intervento:

- ottimizzazione del portale [Italia.it](https://italia.it) promosso da ENIT, migliorandone l'interfaccia utente, integrandolo con fonti di dati aggiuntive, ampliandone il portafoglio servizi a disposizione del turista (ad es. assistenza e informazioni sanitarie) e delle professioni turistiche (guide e accompagnatori turistici);
- adozione di modelli di intelligenza artificiale per analizzare i dati sui flussi turistici in aree di maggiore e minore interesse;
- sviluppo di un sistema informativo per la promozione e gestione delle attività turistiche, un supporto all'adozione e formazione a beneficio degli operatori turistici di piccole e medie dimensioni nelle zone più arretrate del Paese;

Rilevato che il Ministero del Turismo - MiTur ha approvato il «Piano di Promozione 2021» con decreto prof. n. 3667 del 21 dicembre 2021 che, in relazione al Fondo per la promozione del turismo in Italia di cui all'art. 179, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, individua le linee di intervento, l'arco temporale di realizzazione delle iniziative promozionali, le risorse Ministero del Turismo - Direzione generale per la valorizzazione e la promozione turistica destinate a ciascuna linea di intervento e alle singole iniziative, nonché le modalità di erogazione delle risorse;

Dato atto che:

- tra gli obiettivi strategici del «Piano di Promozione 2021» figura l'Interoperabilità in termini di valorizzazione dei Destination Management System (DMS) e dei siti web delle Regioni/P.A. tramite il loro adeguamento allo standard di interoperabilità definito nell'ambito del Tourism Digital Hub (TDH) ed in coerenza con le linee guida AgID, per rendere accessibile l'Hub [Italia.it](https://italia.it) quale piattaforma condivisa per tutto l'ecosistema turistico, secondo le modalità indicate al paragrafo B2 «Interoperabilità»;
- Aria s.p.a., coordina e gestisce, in raccordo con gli stakeholder pubblici e privati di settore, le attività afferenti al progetto Ecosistema Digitale Turistico (EDT), una piattaforma digitale multi-canale (web, app, totem...) per il marketing territoriale, l'informazione, la relazione e la promozione di servizi turistici che si configura come un digital asset management ovvero un sistema integrato per la gestione centralizzata di contenuti digitali che consente l'incontro tra la domanda e l'offerta turistica lombarda;

Richiamate:

- la d.g.r. n. XI/3380 del 17 novembre 2020 che approva il Piano Triennale per la Trasformazione Digitale 2021-2023 all'interno del quale sono individuati, tra gli altri, i seguenti interventi strategici: «Favorire la realizzazione di Ecosistemi digitali per la condivisione di servizi e dati con i soggetti del mondo pubblico e privato, anche attraverso le API disponibili nel marketplace regionale» e «Promuovere l'adozione diffusa delle Piattaforme nazionali abilitanti per la PA, estendendole ad ulteriori ambiti di competenza regionale e a diversi soggetti della PA lombarda e del mondo privato» che hanno una stretta coerenza con gli obiettivi del Tourism Digital Hub;
- la d.g.r. n. 5513 del 16 novembre 2021 che ha approvato lo schema di accordo di collaborazione tra Ministero del Turismo e Regione Lombardia per la condivisione di modelli e soluzioni per l'interoperabilità dei dati con soggetti pubblici e privati sulla base dell'iniziativa ecosistema digitale E015 in attuazione degli obiettivi del PNRR mediante la quale Regione Lombardia ha confermato, tra le altre finalità, la volontà di condividere esperienze e metodologie sugli ecosistemi digitali, quali ambienti in grado favorire la collaborazione tra soggetti diversi, pubblici e privati impegnandosi a si impegnano a collaborare per condividere l'esperienza realizzata in Lombardia sull'Ecosistema Digitale E015 in tutte le sue componenti organizzative, tecnologiche;
- la d.g.r. 24 ottobre 2022 n. 7203 che approva l'attività «Progetto di interoperabilità tra l'Ecosistema Digitale del Turismo (EDT) e il Tourism Digital Hub (TDH)» affidata ad Aria S.p.A. mediante specifico incarico approvato con provvedimento dirigenziale n. 16967 del 24 novembre 2022, a valere sulle risorse del Ministero del Turismo afferenti al «Fondo per la Promozione del Turismo in Italia» istituito con il succitato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'art. 179, comma 1;

Rilevato che il «Progetto di interoperabilità tra l'Ecosistema Digitale del Turismo (EDT) e il Tourism Digital Hub (TDH)» a cura di Aria s.p.a. prevede le seguenti attività:

Serie Ordinaria n. 2 - Giovedì 12 gennaio 2023

- analisi delle API presenti nel portale API Lombardia e nell'ecosistema l'Ecosistema Digitale del Turismo (EDT) che soddisfino gli ambiti previsti dal Tourism Digital Hub (TDH) nazionale;
- interventi di manutenzione evolutiva sui servizi di origine individuati per rendere fruibili i dati ed essere richiamati da un collettore interno;
- progettazione e sviluppo di un collettore interno che gestirà l'armonizzazione dei dati inerenti agli ambiti di interesse e che si interfaccerà verso l'esterno attraverso la mappatura dati semantica secondo le ontologie sviluppate da parte del Ministero del Turismo nel corso del 2022 e 2023 e, a livello tecnologico, secondo le specifiche pubblicate a fine luglio 2022 dal medesimo;

Considerato che la proposta di programmazione regionale 2023-2025 in materia di turismo:

- evidenzia come nel corso del triennio 2020-2022 la piattaforma digitale multicanale EDT - Ecosistema Digitale Turistico di Regione Lombardia abbia ulteriormente potenziato la sua funzione primaria ossia quella di gestione centralizzata di contenuti digitali creando, armonizzando e distribuendo sui vari canali output (portale turistico regionale in-lombardia.it, portali verticali, totem interattivi, Infopoint, web application, etc.) migliaia di contenuti di promozione turistica;
- indica che nel corso del 2022 è stata avviata interlocuzione a livello tecnico con il Ministero del Turismo per avviare la sperimentazione di interoperabilità tra EDT - Ecosistema Digitale Turistico e TDH - Tourism Digital Hub il cui obiettivo è la creazione di un Polo del Turismo Digitale, accessibile attraverso una piattaforma web dedicata, che permetta all'intero ecosistema turistico di valorizzare, integrare e promuovere la propria offerta;
- individua la digitalizzazione del turismo non solo come un passo necessario per un turismo più moderno, ma anche l'unico modo che si ha a disposizione per raggiungere le nuove generazioni di turisti e i nuovi target;
- sancisce che il percorso di valorizzazione del «dato» deve capitalizzare il lavoro svolto finora dall'ente regionale, nell'ambito del turismo e non solo, attraverso una Data Platform in corso di realizzazione all'interno della quale i dati relativi al turismo, sia quelli gestiti all'interno dell'Ecosistema del Turismo Digitale (ETD) e della Piattaforma ROSS1000 sia quelli condivisi con il Tourism Digital Hub (TDH) del Ministero del Turismo, potranno essere integrati con i dati provenienti da sistemi terzi (es. Ecosistema Digitale Ambiente, E01536, ecc.) per offrire informazioni a valore aggiunto sul turismo, anche in ottica predittiva;

Verificata, pertanto, la volontà di Regione Lombardia di favorire l'integrazione e l'interoperabilità tra piattaforme digitali del settore turistico e dell'attrattività del territorio;

Considerato che il Tourism Digital Hub - TDH:

- è una piattaforma di contenuti e servizi per far incontrare profittevolmente la domanda turistica verso l'Italia con la relativa offerta italiana, mettendo in relazione i seguenti elementi: persona (turista), contenuti (da cui desumere l'interesse della persona), destinazioni e offerta. L'ecosistema TDH garantisce, mediante API, l'interscambio dati e contenuti turistici, arricchendo il sito www.italia.it e tutti i canali digitali connessi (APP mobile, Social Media, etc.), con nuovi contenuti e servizi prodotti, realizzati internamente e in collaborazione con le Regioni, Province Autonome ed Enti pubblici, ma anche attraverso integrazioni con partner privati;
- poggia su un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati del Ministero del Turismo (MiTur) e degli aderenti, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione da parte del MiTur e l'utilizzo, da parte dei soggetti Aderenti, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API) sviluppate da MiTur stesso;
- è di proprietà del MiTur che ne cura la gestione e l'evoluzione ed è dotata di una propria infrastruttura tecnologica (API Gateway, CMS, DAM, DMS) con cui gli operatori che aderiscono dovranno interconnettersi dotandosi a loro volta di un'infrastruttura tecnologica che permetta loro di scambiare/ricevere informazioni e contenuti, utilizzando una modalità criptata, autenticata e autorizzata con le modalità e secondo le Linee Guida TDH022;

Rilevato che l'adesione alla piattaforma Tourism Digital Hub - TDH:

- comporta, ai fini di implementare l'interoperabilità, l'adozione di una piattaforma interoperabile che permette di gestire le API (invocare/esporre) e dà la possibilità di consultarle e monitorarle garantendone la gestione operativa come indicato dalle Linee Guida di Interoperabilità (TDH022);
- determina che ciascun Aderente possa fruire delle API disponibili e presenti a Catalogo, finalizzate all'esposizione della propria offerta e alla ricezione delle prenotazioni di strutture ricettive e strutture ristorative e/o ogni altra API sviluppata dal MiTur, di Comunicazione per PPAA, volta all'acquisizione di adesioni al TDH «Tourism Digital Hub»;
- rappresenta un'opportunità per l'ente aderente di accrescere il set informativo e ottimizzare la propria offerta turistica personalizzata;
- consente a ciascun aderente di fruire delle API disponibili sull'Ecosistema TDH per il trasferimento o l'acquisizione di dati e contenuti, secondo le specifiche indicate nelle Linee Guida di Interoperabilità (TDH022) e relativi allegati. Attraverso le API sarà possibile sia condividere la propria offerta turistica (strutture ricettive; ristorative; punti d'interesse ecc.), sia fornire contributi editoriali finalizzati alla promozione turistica;

Preso atto che la «Comunicazione per PPAA volta all'acquisizione di adesioni al Tourism Digital Hub TDH», pubblicata sul sito del Ministero del Turismo in data 27 luglio 2022 e successivi aggiornamenti, prevede all'art. 3 che:

- i soggetti interessati a aderire al Tourism Digital Hub devono presentare una comunicazione di interesse a mezzo PEC utilizzando l'apposito «modello di adesione» pubblicato, su cui apporre la firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto munito dei poteri di firma;
- a seguito delle verifiche, il soggetto interessato sarà invitato a mezzo mail/PEC a sottoscrivere l'Accordo di Adesione, che dovrà restituire firmato dal legale rappresentante o dal delegato precedente comunicato;

Visti:

- il modello di «Adesione per le pubbliche amministrazioni interessate alla conclusione di accordi di collaborazione per la fornitura di dati e contenuti verso il Tourism Digital Hub», di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- lo schema di «Accordo tra il Ministero Del Turismo e Regione Lombardia per l'adesione e l'interoperabilità con il Tourism Digital Hub» di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, pertanto, di aderire all'accordo di collaborazione con il Ministero del Turismo relativo alla fornitura di dati e contenuti verso il Tourism Digital Hub (TDH), a titolo gratuito e senza oneri a carico dei contraenti, aventi le caratteristiche di cui alla «Comunicazione per PPAA, volta all'acquisizione di adesioni al TDH «Tourism Digital Hub»;

Dato atto che:

- l'articolo 3 dello schema di accordo prevede che l'adesione a TDH è su base volontaristica e non genera alcuna remunerazione diretta per le Parti coinvolte né sono previsti oneri economici a carico delle Parti aderenti in ragione della finalità di cooperazione tra le Parti stesse; in particolare, ciascuna parte, si fa carico dei propri costi, diretti ed indiretti, nessuno escluso, per la partecipazione al TDH e per la erogazione e/o fruizione degli E-service;
- l'articolo 10 dello schema di accordo prevede che l'Accordo è valido ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso ed ha una durata di 24 mesi, senza possibilità di tacito rinnovo; decorso tale termine, le Parti dovranno nuovamente sottoscrivere la versione a quel momento vigente dell'Accordo;

Ritenuto di demandare:

- al Direttore Generale pro-tempore della Direzione Turismo, marketing territoriale e moda la sottoscrizione del modello di Adesione e dell'Accordo di collaborazione sopra richiamati di cui agli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- al Dirigente pro tempore della U.O. Promozione dell'Attrattività e Sostegno del Settore Turistico della Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda l'adozione degli ulteriori atti amministrativi conseguenti all'adozione della presente deliberazione;

Viste:

- la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità della Giunta regionale;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il modello di «Adesione per le Pubbliche Amministrazioni interessate alla conclusione di accordi di collaborazione per la fornitura di dati e contenuti verso il Tourism Digital Hub», di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di presentare al Ministero del Turismo la manifestazione di interesse per la sottoscrizione dell'Accordo di Adesione e Interoperabilità relativo alla fornitura di dati e contenuti verso il Tourism Digital Hub (TDH), sulla base del modello di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

3. di approvare lo schema di Accordo tra il Ministero Del Turismo e Regione Lombardia per l'adesione e l'interoperabilità con il Tourism Digital Hub di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di demandare al Direttore Generale pro-tempore della Direzione Turismo, marketing territoriale e moda la sottoscrizione del modello di Adesione di cui al punto 1 e dell'Accordo di collaborazione di cui al punto 3;

5. di stabilire che l'Accordo di cui al punto 3) sarà sottoscritto previa verifica da parte del Ministero del Turismo e che avrà durata ed efficacia nei 24 mesi successivi alla data di sottoscrizione dello stesso, senza possibilità di tacito rinnovo, secondo quanto previsto all'articolo 10) «Durata, rinnovo, recesso e risoluzione» dell'Accordo medesimo;

6. di dare atto che l'adesione di Regione Lombardia al Tourism Digital Hub (TDH) non comporta oneri economici, come previsto all'art. 3 «Oneri economici» dell'Accordo e di stabilire che, pertanto, il presente provvedimento non prevede oneri finanziari a carico del Bilancio regionale;

7. di demandare al Dirigente pro tempore della U.O. Promozione dell'Attrattività e Sostegno del Settore Turistico della Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e Moda l'adozione degli ulteriori atti amministrativi conseguenti all'adozione della presente deliberazione;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23 del d.lgs. n. 33/2013;

9. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e il portale di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —



ISTANZA DI ADESIONE PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE PER LA FORNITURA DI DATI E CONTENUTI VERSO IL TOURISM DIGITAL HUB (TDH)

l'Ente (pubblica amministrazione, come definita ai sensi dell'art. 2, comma 2, del CAD - D.lgs 82/2005) _____ con sede in _____ (Città e Provincia),
Via/Piazza _____ n. _____ - CAP _____ Codice Fiscale _____
_____, Partita IVA (se dotato) _____ indirizzo domicilio
digitale (es. PEC) _____ in persona di _____ con ruolo
di _____, nato a _____, il __/__/__, C.F. _____
_____ nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore e/o soggetto munito
dei necessari poteri alla sottoscrizione del presente accordo,

MANIFESTA

l'interesse alla stipula di un accordo di collaborazione relativo alla fornitura di dati e contenuti verso il Tourism Digital Hub (TDH), che include il sito internet <https://www.italia.it> e/o per il portale TDH, a titolo gratuito e senza oneri a carico di MiTur e ENIT, aventi le caratteristiche di cui alla "Comunicazione per PP.AA. volta all'acquisizione di adesioni al TDH "Tourism Digital Hub", pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del Turismo in data 27 luglio 2022 e successivi aggiornamenti.

A tal fine, ai sensi del punto 3 della citata "Comunicazione", si forniscono i nominativi dei seguenti referenti:

Nome	Cognome	Codice Fiscale	Mail	Ruolo
				LEGALE RAPPRESENTANTE
				REFERENTE TECNICO
				DELEGATO ALLA FIRMA (ove previsto)

Data e luogo

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Firma elettronica qualificata)



Schema di Accordo di Adesione e Interoperabilità con TDH per PPAA

Data: 12/09/2022

Versione	Data	Tipologia Modifica
1.0	12/09/2022	Prima Release

INDICE GENERALE

Allegato A - Schema di Accordo di Adesione e Interoperabilità con TDH PP.AA.

Schema di Accordo di Adesione e Interoperabilità con TDH PP.AA.

Schema di Accordo di Adesione e Interoperabilità

tra

il Ministero del Turismo Il Ministero del Turismo con sede in Via di Villa Ada 55, 00199, Roma, in persona del Segretario Generale o suo delegato, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore e/o soggetto munito dei necessari poteri alla sottoscrizione del presente accordo, (di seguito anche solo **“MiTur”**),

in collaborazione con

L'Agenzia Nazionale del Turismo, Ente pubblico Economico con sede in Via Marghera 2/6, 00185 Roma, P. IVA 01008391003, in persona Prof.ssa Roberta Garibaldi con ruolo di Amministratore Delegato, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore e/o soggetto munito dei necessari poteri alla sottoscrizione del presente accordo (di seguito anche solo **“ENIT”**),

da una parte,

e

l'Ente (pubblica amministrazione, come definita ai sensi dell'art. 2, comma 2, del CAD - D.lgs 82/2005)

_____ con sede in _____ (Città e Provincia),
Via/Piazza _____ n. _____ - CAP _____ Codice Fiscale/Partita IVA _____
_____ indirizzo domicilio digitale (es. PEC) _____ in persona di
_____ con ruolo di _____, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore e/o soggetto munito dei necessari poteri alla sottoscrizione del presente accordo, (di seguito anche solo **“Aderente”**);

Il MiTur, l'ENIT e l'Aderente di seguito singolarmente **“Parte”** e congiuntamente **“Parti”**

PREMESSO CHE

- l'ENIT è soggetto responsabile del sito internet <https://www.italia.it> di cui cura la gestione dei contenuti;
- in data 13 gennaio 2022 l'ENIT e il MiTur hanno stipulato la *“Convenzione tra il Ministero del Turismo e l'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo – Triennio 2022/2024”* avente ad oggetto, tra l'altro, la ridefinizione ed attuazione - in piena collaborazione con le Regioni e le Province Autonome, nei tempi e nelle modalità definiti dal MiTur stesso, una nuova strategia di promozione, fortemente focalizzata sul digitale e che contribuisca efficacemente alla definizione dei contenuti del Tourism Digital Hub previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- l'ENIT e il MiTur hanno pubblicato sui propri portali istituzionali, in data _____ 2022, una Comunicazione volta a pubblicizzare ed acquisire adesioni al progetto Tourism Digital Hub da parte di soggetti pubblici;
- l'Aderente ha presentato istanza di adesione in data _____ 2022, ricevendo comunicazione di ammissione in data _____ 2022;

- il presente Accordo di Adesione e di Interoperabilità con l'ecosistema TDH (di seguito anche solo l'“**Accordo**”) stabilisce una cooperazione tra MiTur, in collaborazione con ENIT, da una parte e l'Aderente, dall'altra parte, che è finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
- il MiTur e l'ENIT, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, non rivestono in alcun caso il ruolo di operatore economico e/o di intermediario e operano esclusivamente per le finalità di pubblico interesse di propria competenza;
- il MiTur, in collaborazione con ENIT, intende promuovere analoghe forme di collaborazione e cooperazione con tutti i soggetti – sia pubblici che privati – interessati ai medesimi obiettivi e finalità;
- il MiTur ed ENIT hanno già sottoscritto – e potranno sottoscrivere di nuovi in futuro - con altri soggetti Aderenti, sia pubblici che privati, analoghi accordi di adesione e di interoperabilità con l'TDH;
- l'Aderente dichiara di essere pienamente edotto e di accettare il fatto che tutti i soggetti Aderenti al TDH saranno posti in posizione paritetica tra di loro, senza alcuna preminenza, prevalenza o posizione di vantaggio rispetto ad altri Aderenti, avendo aderito al TDH consapevole di tale caratteristica del TDH stesso;
- ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, *“le P.a. possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”* (di seguito anche solo *“CAD”*), *“I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico”*;
- ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del CAD *“Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e [...] reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive”*;
- ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 1, del CAD, *“La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente”*;

- Nelle more dell'attuazione della succitata normativa si rende necessario disciplinare i flussi di dati tra il MiTur e gli Aderenti, ferma restando in seguito la possibilità in futuro di fruire della PDND per quanto applicabile;
- Il TDH è una piattaforma di contenuti e servizi per far incontrare profittevolmente la domanda turistica verso l'Italia con la relativa offerta italiana (erogata sia da attori nazionali che internazionali), mettendo in relazione tra loro gli interessi della persona (turista), le destinazioni e l'offerta prima, durante e dopo l'esperienza turistica, creando valore aggiunto per tutti gli attori coinvolti;
- Il TDH poggia su un'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati del MiTur e degli Aderenti, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di dati e informazioni avviene attraverso la messa a disposizione da parte del MiTur e l'utilizzo, da parte dei soggetti Aderenti, di interfacce di programmazione delle applicazioni (API) sviluppate da MiTur stesso;
- Il MiTur ha identificato un protocollo di comunicazione standard tra il TDH e il mondo esterno, definito TDH022, che si pone come Standard Digitale a livello Nazionale, preposto allo scambio di dati e contenuti sia "aperti" (open data) che "chiusi" (private data) tra gli Aderenti, svolgendo altresì ruolo di interfaccia di integrazione tra il TDH e gli Operatori di Settore che desiderano far parte dell'Ecosistema;
- L'Aderente, ai fini dell'interoperabilità con il Tourism Digital Hub, è dotato di una piattaforma interoperabile che permetta di gestire le API (invocare/esporre) e dia la possibilità di consultarle e monitorarle garantendone la gestione operativa come indicato nei paragrafi 4.1 e 4.2 delle Linee Guida di Interoperabilità (TDH022);
- Non si rendono necessari ulteriori passaggi approvativi, oltre alla sottoscrizione del presente Accordo, per la fruizione di E-Service tra il MiTur e l'Aderente;
- Gli Aderenti saranno sempre autorizzati durante la vigenza del presente Accordo all'utilizzo degli e-Service sviluppati dal MiTur in qualità di Erogatore;
- Qualora ricadenti nello stesso ambito tematico (es. ristorazione; strutture ricettive), i contenuti e i dati dei diversi Aderenti saranno resi fruibili sul TDH in modo paritario, senza alcuna preminenza e/o priorità accordata in qualsiasi forma;
- L'Aderente intende scambiare dati e informazioni con il MiTur tramite il TDH, secondo quanto previsto nel presente Accordo di interoperabilità (di seguito "**Accordo**") e conformemente ai casi ed alle modalità consentite dal Reg. UE 679/2016 (GDPR).

Tutto ciò premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate,

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo, si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Aderente: il soggetto che ha aderito alla Infrastruttura interoperabilità con TDH attraverso il processo di accreditamento.
 - b) Aderenti: l'insieme di tutti i soggetti, sia pubblici che privati, che hanno aderito e/o aderiranno in futuro alla Infrastruttura interoperabilità TDH attraverso il processo di

accreditamento e la sottoscrizione di un accordo di adesione e di interoperabilità con TDH.

- c) API: un insieme di procedure, funzionalità, operazioni disponibili al programmatore e di solito raggruppate per formare un insieme di strumenti specifici per l'espletamento di un determinato compito.
- d) APP: applicazioni digitali realizzate utilizzando le API pubblicate sull'ecosistema TDH e/o www.italia.it.
- e) Attributo/i: le caratteristiche possedute dagli Aderenti. In base a quanto previsto nelle Linee Guida AgID, gli Attributi possono essere Certificati, Dichiarati e Verificati.
- f) Catalogo API: componente unica e centralizzata che assicura agli Aderenti la consapevolezza sulle API disponibili - e per esse le modalità di fruizione, e sulla quale sono registrati anche gli Accordi di Interoperabilità - nonché, che fornisce necessaria pubblicità in relazione alla tipologia di dati interoperati ed alla natura dagli Aderenti coinvolti.
- g) DPIA: Data Protection Impact Assessment.
- h) Elenco Aderenti: l'elenco di tutti i soggetti con i quali è in corso un accordo di adesione e di interoperabilità con TDH, aggiornato con cadenza near real time dal MiTur, che potrà essere visionato on-line su area pubblica dedicata dell'ecosistema TDH.
- i) End Users: destinatari finali delle APP o API o del sito italia.it/ TDH.
- j) Erogatore: il MiTur nella sua qualità di sviluppatore che rende disponibile un E-service mediante API sulla Infrastruttura interoperabilità TDH per permetterne la fruizione e la conseguente interoperabilità del dato da parte degli Aderenti.
- k) E-service: ogni servizio digitale erogato nell'ambito del Tourism Digital Hub (anche "TDH") realizzato e messo a disposizione dal Ministero attraverso l'implementazione delle necessarie API conformi a quanto indicato nelle Linee guida AgID per assicurare l'accesso ai propri dati e/o l'integrazione dei propri processi agli Aderenti, disciplinato dal presente Accordo.
- l) Fruitore: il soggetto Aderente nella sua qualificazione di soggetto che, tramite la sottoscrizione del presente Accordo, accede e fruisce dell'E-service mediante API messo a disposizione dall'Erogatore sull'ecosistema TDH e/o sul sito www.italia.it.
- m) Infrastruttura TDH: l'infrastruttura tecnologica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti abilitati ad operare sulla stessa, nonché la raccolta e la conservazione delle informazioni relative agli accessi e alle transazioni effettuate per suo tramite di cui all'art. 50-ter, comma 2, del CAD.
- n) Italia.it: sito web realizzato dal Ministero del Turismo, per promuovere l'intero ecosistema turistico dell'Italia al fine di valorizzare, integrare e favorire la propria offerta e che sarà arricchito con nuovi contenuti prodotti dall'ecosistema TDH.

- o) Linee Guida AgID: le linee guida AgID sull'infrastruttura tecnologica per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati di cui all'art. 50-ter, comma 2, del CAD.
- p) Linee Guida di Interoperabilità (TDH022): le linee guida sull'interoperabilità tecnica e la gestione delle api emanate dal MiTur che si pone come base di riferimento per l'Interoperabilità che il Ministero del Turismo intende adottare con Operatori Istituzionali e Privati, per lo scambio di informazioni, dati e servizi con il TDH.
- q) PDND: Piattaforma Digitale Nazionale Dati definita ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 1, del CAD.
- r) Raccomandazioni di Implementazione: il documento che descrive nel dettaglio caratteristiche e modalità tecniche di accesso e fruizione dell'E-service messo a disposizione dall'Erogatore.
- s) Requisiti di interconnessione: i requisiti stabiliti dall'Erogatore, e che i Fruitori devono possedere, per accedere a un determinato E-service e poter stipulare l'Accordo di Interoperabilità necessario ai fini della fruizione dello stesso come indicato sul documento "LINEE GUIDA SULL'INTEROPERABILITÀ TECNICA E LA GESTIONE DELLE API" (in seguito "Linee Guida di Interoperabilità (TDH022)").
- t) Service Level Agreement (SLA): l'accordo sul livello di servizio concordato fra il MiTur e gli Aderenti in qualità di Fruitori di un API in fase di erogazione di un E-service - coerenti con gli SLA dichiarati nella Lettera di Adesione relativi all'operatività del TDH composto da metriche misurabili.
- u) TDH: Il Tourism Digital Hub è una piattaforma di contenuti e servizi per far incontrare profittevolmente la domanda turistica verso l'Italia con la relativa offerta italiana (erogata sia da attori nazionali che internazionali), mettendo in relazione tra loro gli interessi della persona (turista), le destinazioni e l'offerta prima, durante e dopo l'esperienza turistica, creando valore aggiunto per tutti gli attori coinvolti.
- v) TDH022: protocollo di comunicazione standardizzata che permette l'interoperabilità tra l'Ecosistema Digitale del Turismo (Tourism Digital Hub – TDH) e gli aderenti ad esso.
- w) Utente/i: ogni persona fisica che accede all'Infrastruttura interoperabilità del TDH ed è autorizzata dall'Aderente ad agire per suo conto sulla Infrastruttura stessa. In base a quanto previsto nelle Linee Guida AgID, gli Utenti possono essere Operatori API, Operatori di Sicurezza, Operatori Amministrativi, i cui riferimenti dovranno essere comunicati al MiTur mediante procedura telematica di accreditamento sulla piattaforma.

ART. 2 - Finalità ed Obiettivi

1. Il presente accordo regola i diritti delle Parti in relazione all'adesione all'ecosistema TDH, nonché le modalità di fruizione delle API sul portale. L'ecosistema TDH è una piattaforma di contenuti e servizi per far incontrare profittevolmente la domanda turistica verso l'Italia con la relativa offerta italiana, mettendo in relazione i seguenti elementi: persona (turista), contenuti (da cui desumere l'interesse della persona), destinazioni e offerta. L'ecosistema TDH garantisce, mediante API, l'interscambio dati e contenuti turistici, arricchendo il sito www.italia.it e tutti i canali digitali connessi (APP mobile, Social Media, etc.), con nuovi

contenuti e servizi prodotti, prodotti internamente e in collaborazione con le Regioni, Province Autonome ed Enti pubblici, ma anche attraverso integrazioni con partner privati.

2. Il processo di prenotazione dei servizi esposti sul TDH, quindi, verrà finalizzato mediante il sito di www.italia.it, mentre qualsiasi aspetto legato alla successiva gestione della prenotazione, tra cui a titolo meramente esemplificativo si cita ogni eventuale modifica o annullamento della stessa, avviene sul portale dell'Aderente, facendo affidamento su servizi soluzioni, strumenti e funzionalità già nella disponibilità dell'Aderente.
3. L'adesione all'ecosistema TDH, che si attua con lo scambio dati, rappresenta quindi anche un'opportunità per l'ente di accrescere il set informativo e ottimizzare la propria offerta turistica personalizzata. La piattaforma applicativa di interoperabilità TDH è di proprietà del MiTur che ne cura la gestione e l'evoluzione. La piattaforma applicativa TDH è dotata di una propria infrastruttura tecnologica (API Gateway, CMS, DAM, DMS) con cui gli operatori che aderiscono (Regioni, Enti, Soggetti Terzi) dovranno interconnettersi dotandosi a loro volta di un'infrastruttura tecnologica che permetta loro di scambiare/ricevere informazioni e contenuti, utilizzando una modalità criptata, autenticata e autorizzata.
4. In particolare, attraverso l'adesione al TDH ciascun aderente potrà fruire delle API disponibili sull'Ecosistema TDH per il trasferimento o l'acquisizione di dati e contenuti, secondo le specifiche indicate nelle Linee Guida di Interoperabilità (TDH022) e relativi allegati. Attraverso le API sarà possibile sia condividere la propria offerta turistica (strutture ricettive; ristorative; punti d'interesse ecc.), sia fornire contributi editoriali finalizzati alla promozione del turismo in Italia, al fine di alimentare l'ecosistema TDH e/o il sito italia.it. In particolare, i servizi turistici potranno essere esposti sul portale mediante API, ai sensi delle specifiche tecniche fornite in ogni relativo <Allegato tecnico>; mentre i contenuti editoriali e/o redazionali per essere pubblicati sul TDH dovranno essere conformi alle specifiche tecniche fornite nell'apposito <Allegato tecnico editoriale> ed alle <Linee Guida editoriali> pubblicate dalla Media House.

ART. 3 – Oneri economici

1. La partecipazione al TDH di cui al presente Accordo è su base volontaristica e non genera alcuna remunerazione diretta per le Parti coinvolte. Non sono previsti oneri economici a carico delle Parti né sono previsti corrispettivi e/o rimborsi spese a favore di una delle Parti ed a carico dell'altra, in ragione della finalità di cooperazione tra le Parti stesse oggetto del presente Accordo.
2. Ciascuna Parte, pertanto, si fa carico dei propri costi, diretti ed indiretti, nessuno escluso, per la partecipazione al TDH e per la erogazione e/o fruizione degli E-service.

ART. 4 – Referenti

1. Ciascuna delle Parti indica un Referente del presente Accordo. Al Referente compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività esecutive del presente Accordo e di reportistica al proprio interno, nonché di monitorare costantemente l'avanzamento delle attività convenute.

Il Referente del MiTur è

Il dott. Edoardo Merz,

email _____.

Il Referente dell'Aderente è

- Nome _____
- Cognome _____
- Mail _____
- CF _____

2. Ciascuna delle Parti potrà sostituire, in qualsiasi momento il proprio Referente dandone comunicazione scritta all'altra Parte.

ART. 5 - Obblighi e responsabilità del MiTur

1. In capo al MiTur grava l'obbligo di operare nel pieno rispetto delle disposizioni di cui alle Linee guida AgID, alle Linee Guida di Interoperabilità (TDH022) e al presente Accordo.
2. In capo al MiTur gravano i seguenti obblighi, essendo nella sua responsabilità:
 - a) effettuare l'analisi del rischio sulla protezione dei dati personali che saranno ottenuti mediante la fruizione dell'E-service (cd. DPIA) di cui all'articolo 35 comma 4 del Regolamento UE 679/2016 prima di procedere all'erogazione dei servizi al turista. Tali valutazioni verranno effettuate, qualora il trattamento dati che ne deriva presenti rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone interessate, tenuto conto del Provvedimento del garante per la protezione dei dati recante "Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679 - 11 ottobre 2018" e, comunque, sempre nella previsione di realizzare in concreto anche il principio fissato nella protezione dei dati fin dalla fase di progettazione dell'erogazione del servizio e per impostazione predefinita (ex art. 25 del Regolamento (UE) n. 2016/679);
 - b) utilizzare i dati e le informazioni fornite dall'Aderente, ivi inclusi i dati personali necessari per la finalizzazione delle prenotazioni e in fase di fruizione dell'E-service solo per la/e finalità dichiarate e nei limiti di quest'ultima/e, nonché solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui ne è stata richiesta la fruizione, ovvero, per fini analitici, statistici e di profilazione, ove consentiti, nel rispetto della vigente normativa e per il tempo di volta in volta indicato nella relativa informativa sul trattamento dei dati personali fornita al titolare dei dati stessi. I predetti dati, inoltre, potranno essere arricchiti con i dati di navigazione e preferenze degli end-users espressi durante la navigazione sull'ecosistema TDH e/o il sito www.italia.it, nei soli casi in cui ciò sia legittimamente consentito ai sensi del GDPR, e quindi trasferirli agli Aderenti in forma aggregata al fine di accrescere il set informativo e ottimizzare l'offerta turistica personalizzata. Qualora di interesse, le Parti concorderanno termini e modalità specifiche.
 - c) istruire adeguatamente gli Utenti, autorizzati ad agire per proprio conto, sul corretto utilizzo dell'E-service nonché sul trattamento dei dati personali, sui relativi rischi e sui diritti degli interessati;
 - d) comunicare tempestivamente all'Aderente ogni evento e/o condizione modificativa del presente Accordo, richiedendo l'accettazione delle clausole oggetto di modifica;
 - e) recepire le eventuali modifiche normative in materia di privacy e sicurezza che impattino sul TDH, provvedendo ad adeguarlo e mettendo a disposizione la nuova versione per la fruizione;

- f) comunicare all'Aderente tempestivamente, al più tardi entro 24 ore, eventuali eventi impattanti sulla sicurezza relativa all'integrità e alla riservatezza delle comunicazioni necessarie all'accesso e sulla fruizione del relativo E-service;
- g) segnalare all'Aderente tempestivamente, al più tardi entro 24 ore, qualsiasi malfunzionamento o disservizio riscontrato in fase di accesso e/o fruizione dell'E-service;
- h) mettere a disposizione dell'Aderente e degli Utenti un idoneo servizio di assistenza;
- i) in caso di violazione dei dati personali di cui è titolare del trattamento, procedere all'eventuale notifica all'Autorità di controllo e, ove necessario, alla comunicazione agli interessati in applicazione degli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR);
- j) garantire condizioni di assoluta parità di trattamento tra gli Aderenti che ricadono nel medesimo settore di attività, senza ingenerare né direttamente né indirettamente vantaggi competitivi per alcuno di essi.

ART. 6 - Obblighi e responsabilità dell'Aderente

1. In capo all'Aderente grava l'obbligo di operare nel pieno rispetto delle disposizioni di cui alle Linee guida AgID, alle Linee Guida di Interoperabilità (TDH022) e al presente Accordo.
2. L'Aderente consente al MiTur il legittimo utilizzo dei dati acquisiti mediante gli E-Service pubblicati nel catalogo API per tutti gli usi compatibili con le finalità istituzionali evidenziate nel presente accordo, tra cui, a mero titolo di esempio, la pubblicazione di ulteriori propri E-Service per l'erogazione di nuovi contenuti agli Aderenti.
3. L'Aderente si impegna a cedere i propri contenuti, contributi redazionali e/o editoriali in pieno diritto d'uso, senza limiti territoriali e/o di durata ed a titolo gratuito, dichiarando di essere pieno ed esclusivo titolare dei diritti di sfruttamento anche commerciale da parte dei titolari del diritto d'autore sui contenuti stessi e di essere, quindi, pienamente legittimato a cederli in uso al MiTur e all'ENIT. Durante il periodo di adesione al TDH l'Aderente ha facoltà di trasmettere al MiTur e all'ENIT contributi redazionali che potranno anche essere pubblicati e/o potranno restare pubblicati dopo la data di termine o revoca dell'Accordo di Adesione e fino a quando ritenuto utile e/o opportuno ad insindacabile giudizio di MiTur ed ENIT.
4. In capo all'Aderente gravano i seguenti obblighi, essendo nella sua esclusiva responsabilità:
 - a) effettuare l'analisi del rischio sulla protezione dei dati personali che saranno ottenuti mediante la fruizione dell'E-service;
 - b) per fruire dell'E-service per la specifica finalità dichiarata ai sensi della precedente lettera a), comunicare direttamente al MiTur - al di fuori dell'Infrastruttura - il riferimento ai documenti informatici che possano dimostrare la sussistenza del rapporto intercorrente tra l'Aderente e il soggetto di cui sono trattati i dati personali e che consenta di accedere legittimamente a tutti i dati e le informazioni messi a disposizione dall'Aderente tramite l'E-service;
 - c) fornire al MiTur copia della propria informativa privacy, per la pubblicazione nelle pagine relative ai contenuti dell'Aderente sul TDH che implicano un'acquisizione di dati personali e la loro comunicazione. L'Aderente garantisce che la predetta informativa privacy contiene tutte le informazioni di cui all'art. 13 del GDPR, anche

in relazione alla successiva comunicazione dei dati personali a MiTur ed ENIT, integrati dai dati di preferenze e abitudini di consumo degli utenti garantendone la legittimità del trattamento ai sensi della normativa privacy;

- d) su richiesta del MiTur, aderire alle eventuali successive versioni dell'E-service predisposte e rilasciate sul Catalogo API, entro sei mesi dal ricevimento di specifica comunicazione da parte del MiTur, e provvedere conseguentemente a dismettere la versione precedente dell'E-service;
- e) individuare all'interno della propria organizzazione e accreditare sul TDH il referente Operativo (comma 1, art. 4 del presente accordo) che sarà responsabile della relazione tecnica/operativa con l'ecosistema TDH, nonché responsabile della gestione delle utenze del TDH, e pertanto sarà suo onere:
 - individuare gli Utenti autorizzati ad operare per conto dell'Aderente con riferimento alla gestione del singolo E-service;
 - monitorare la lista degli utenti attivi della propria organizzazione accreditati sul TDH ed autorizzati ad operare per conto dell'Aderente e comunicare tempestivamente al MiTur ogni cambiamento (Es.: sostituzione referente operativo, dismissione utente, etc);
- f) comunicare al MiTur tempestivamente, al più tardi entro 7 giorni, eventuali modifiche impattanti sulla stipula del presente Accordo e/o sull'accesso e sulla fruizione del relativo E-service;
- g) comunicare al MiTur tempestivamente eventuali modifiche, anche se temporanee, inerenti alla fruibilità dei servizi sottesi alle API pubblicate sul TDH;
- h) comunicare al MiTur tempestivamente, al più tardi entro 24 ore, eventuali eventi impattanti sulla sicurezza relativa all'integrità e alla riservatezza delle comunicazioni necessarie all'accesso e sulla fruizione del relativo E-service;
- i) segnalare al MiTur tempestivamente, al più tardi entro 24 ore, qualsiasi malfunzionamento o disservizio riscontrato in fase di accesso e/o fruizione dell'E-service;
- j) in caso di violazione dei dati personali di cui è titolare del trattamento, procedere all'eventuale notifica all'Autorità di controllo e, ove necessario, alla comunicazione agli interessati in applicazione degli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR);
- k) istruire adeguatamente gli Utenti, autorizzati ad agire per proprio conto, sul corretto utilizzo dell'E-service nonché sul trattamento dei dati personali, sui relativi rischi e sui diritti degli interessati;
- l) adottare misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, sorvegliare e tracciare l'accesso e le attività dei propri Utenti per il tempo strettamente necessario e al solo fine di tutelare la protezione dei dati personali secondo quanto definito dagli artt. 25, 29 e 32 del GDPR, informando tempestivamente il MiTur in caso di accesso non autorizzato, di trattamento illecito di dati e di qualsiasi minaccia che comporti un rischio per la sicurezza e per i diritti e le libertà degli interessati;

- m) dotarsi degli strumenti e di tutte le soluzioni informatiche necessarie ad un uso ottimale delle funzionalità di fruizione dell'E-service;
 - n) controllare e garantire la sicurezza degli accessi all'E-service, tenuto conto che il tracciamento applicativo degli accessi e delle operazioni effettuate è svolto anche dal MiTur;
 - o) recepire le eventuali modifiche normative in materia di privacy e sicurezza che impattino sull'E-Service, provvedendo ad adeguarlo e mettendo a disposizione la nuova versione per la fruizione.
 - p) se applicabile, comunicare al MiTur, almeno mensilmente, i dati relativi a processi avviati sul TDH e conclusi sui sistemi dell'Aderente (es. vendita di servizi avviata con ricerca sul TDH e conclusa sul portale dell'Aderente).
5. L'Aderente garantisce, essendone responsabile:
- a) la conformità del set di dati scambiato mediante l'E-service alla normativa vigente anche in tema di protezione dei dati personali;
 - b) l'accuratezza, l'integrità e la veridicità dei dati comunicati al MiTur in fase di fruizione dell'E-service;
 - c) il tracciamento degli accessi e delle operazioni effettuate, come individuati nelle Linee Guida AgID e associati alla fruizione dell'E-service, nonché la loro conservazione per il tempo strettamente necessario.
6. Con riferimento alle comunicazioni dei dati tra le Parti, le stesse si impegnano al pieno rispetto della normativa unionale e nazionale in materia di protezione dei dati personali nonché a manlevarsi e tenersi indenni reciprocamente da qualsiasi perdita economica, contestazione, responsabilità, condanna o sanzione, nonché altre spese sostenute o costi subiti - anche in termini di danno reputazionale - per effetto di un'azione, reclamo o procedura intrapresa dal Garante per la protezione dei dati personali o da qualsiasi altro soggetto qualora tale azione sia conseguenza anche di una sola violazione, da parte di una delle Parti, della normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle obbligazioni assunte ai fini dell'esecuzione del presente Accordo.

In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo da parte dell'Aderente e dei suoi Utenti, il MiTur si riserva la facoltà di sospendere il presente Accordo, anche con effetto immediato, e l'erogazione dell'E-service ed a procedere alla revoca dell'adesione stessa nei casi più gravi.

ART. 7 - Limiti alla responsabilità e manleva

- 1. L'ENIT e il MiTur non sono responsabili per la mancata erogazione o fruizione dell'E-service dovuta a un malfunzionamento o disservizio delle Infrastrutture di interoperabilità dell'Aderente.
- 2. L'Aderente accetta e riconosce che l'ENIT e il MiTur non sono responsabili per la mancata, incompleta o non aggiornata e/o per l'eventuale illecita comunicazione di dati da parte dell'Aderente.
- 3. L'Aderente si assume la totale ed esclusiva responsabilità per la qualità, la natura e la quantità dei dati scambiati mediante API e manleva espressamente l'ENIT e il MiTur da ogni eventuale perdita o danno derivante allo stesso e/o ad altri Aderenti o a Terzi.

4. L'ENIT e il MiTur non potranno in alcun caso rispondere di eventuali responsabilità derivanti da indebiti e non autorizzati utilizzi degli E-Service da parte degli Aderenti e/o di Terzi.

ART. 8 – Proprietà intellettuale

1. L'Aderente garantisce di disporre della piena titolarità di tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale, nonché di sfruttamento commerciale in relazione ai dati condivisi all'interno dell'Ecosistema TDH mediante API;
2. L'Aderente garantisce all'ENIT e al MiTur la possibilità di fruire di dati scambiati mediante gli E-Service, anche laddove coperti da proprietà intellettuale, senza alcun onere economico;
3. L'Aderente si impegna a tenere indenni i sottoscrittori da qualsiasi danno o contestazione dovesse venire agli stessi mossi da altri Aderenti o da terzi per la violazione di un qualsiasi diritto di proprietà industriale o intellettuale, nonché di sfruttamento commerciale nella titolarità dei terzi;
4. In caso di qualsiasi contestazione sollevata in riferimento a diritti di proprietà industriale o intellettuale, nonché di sfruttamento commerciale, l'Aderente è tenuto a informare nel più breve tempo possibile il MiTur, che si riserva il diritto di sospendere l'Aderente e quanto condiviso mediante le API sul portale;
5. Tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale connessi all'ecosistema TDH e/o al sito www.italia.it, fatta eccezione per i contenuti trasmessi dagli Aderenti, sono e resteranno di titolarità di ENIT e/o del MiTur;
6. L'Aderente concede sin d'ora a ENIT e al MiTur il diritto di utilizzare il proprio marchio ai fini della pubblicazione sulla Directory nonché in ogni occasione di promozione o comunicazione dell'Ecosistema.

ART. 9 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti, in qualità di titolari del trattamento, hanno l'obbligo di operare nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al GDPR e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (di seguito Codice privacy) - questi ultimi nel seguito anche "normativa in materia di protezione dei dati personali".
2. Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure di sicurezza, e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei dati personali.
3. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel Regolamento UE 2016/679. Inoltre, il trattamento dei dati personali verrà effettuato dalle Parti in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. I dati personali acquisiti in virtù del presente accordo mediante l'ecosistema TDH, nonché i dati acquisiti mediante gli E-Service saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento di ogni specifica finalità di fruizione dell'E-service nell'ambito del presente accordo di adesione dell'Aderente (24 mesi dalla data di sottoscrizione), nonché per l'ulteriore tempo di 24 mesi, necessario all'espletamento delle finalità del TDH e del portale www.italia.it.

4. Con la sottoscrizione del presente Accordo, i legali rappresentanti pro-tempore delle Parti acconsentono espressamente al trattamento dei propri dati personali.
5. L'Aderente, in qualità di Titolare del trattamento, rende accessibili i dati a ENIT e al MiTur, che li tratteranno, ciascuno per quanto di propria competenza, in qualità di Titolare autonomo del trattamento. L'accesso ai dati personali resi disponibili tramite la fruizione dell'E-service erogato attraverso l'Infrastruttura interoperabilità non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ai sensi dell'art. 50-ter, comma 6, del CAD.
6. I dati derivanti dalla fruizione dei contenuti del TDH che includono gli E-Service di un partner saranno resi disponibili sia a ENIT che al Mitur sia al partner stesso, ferma restando la necessità di informarne gli aventi diritto.
7. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver preso visione delle rispettive informative privacy.

ART. 10 - Durata, rinnovo, recesso e risoluzione

1. Il presente Accordo è valido ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte dell'Aderente, registrata tramite il TDH, ed ha una durata di 24 mesi, senza possibilità di tacito rinnovo. Decorso tale termine, le Parti dovranno nuovamente sottoscrivere la versione a quel momento vigente dell'Accordo.
2. Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal presente Accordo comunicando tale intenzione all'altra Parte, tramite il TDH, secondo le modalità specificate all'art. 12, con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni.
3. Salvo diversa indicazione, il presente Accordo si applica anche in caso di predisposizione e rilascio sul Catalogo API di una nuova versione dell'E-service.
4. Il MiTur ha diritto di integrare ed aggiornare unilateralmente la disciplina dell'Ecosistema TDH. In caso di aggiornamenti ne darà comunicazione all'Aderente, anche mediante pubblicazione sul sito e notifica ufficiale, e nell'ipotesi in cui tali modifiche dovessero incidere sugli obblighi dell'Aderente, lo stesso ha diritto di recedere dall'accordo con un preavviso di 60 giorni. L'Aderente dovrà accettare le modifiche mediante il modulo digitale messo a disposizione dal TDH ed accessibile mediante link dalla mail di notifica;
5. In caso di modifiche che impattino sulla legittimità dell'Aderente di accedere all'E-service e/o sulla sicurezza relativa alla integrità e riservatezza delle comunicazioni necessarie all'accesso e alla fruizione del relativo E-service, il MiTur provvederà a sospendere l'erogazione dell'E-service nonché il set informativo di dati eventualmente già scambiato e/o a risolvere il presente Accordo.
6. In caso di sospensione dell'erogazione dell'E-service o cessazione del presente Accordo, il MiTur provvederà a disattivare temporaneamente o permanentemente la possibilità di accedere all'E-service da parte del Fruitore.
7. Il presente accordo è valido ed efficace tra le Parti salvo intervenga una causa d'impossibilità sopravvenuta e/o altra causa di forza maggiore, a titolo esemplificativo si cita la soppressione del Ministero del Turismo.

Art. 11 – Cessione e Subentro

1. Le Parti concordano che, per sopravvenute esigenze organizzative e/o di altra natura, durante il periodo di validità del presente Accordo, un altro Ente potrà subentrare al MiTur, assumendone in toto tutti gli obblighi e le facoltà ivi disciplinati. A far data dal momento del

subentro si intendono cessati tutti gli oneri e le responsabilità in capo al MiTur. E' onere del MiTur informare con congruo anticipo l'Aderente circa il subentro di cui sopra.

ART. 12 - Legge applicabile e foro competente

1. Il presente Accordo è soggetto alla Legge italiana. Per quanto non espressamente previsto, si fa espresso rinvio al Codice Civile, al CAD, alle Linee guida AgID, nonché alle altre disposizioni vigenti in materia, ivi incluse quelle in materia di protezione dei dati personali.
2. Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione all'interpretazione, alla validità e/o all'esecuzione del presente Accordo, che non venisse risolta bonariamente e in buona fede fra le stesse, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

ART. 13 - Comunicazioni tra le Parti

1. Ove non diversamente specificato, qualsiasi comunicazione tra le Parti inerente al presente Accordo è effettuata, tramite il TDH, a ciascuna delle Parti.

ART. 14 - Registrazione e spese

1. Il presente Accordo, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

ART. 15 - Disposizione finali

1. Le Premesse, Linee Guida di Interoperabilità (TDH022), gli allegati e tutte le procedure in questi documenti richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e vincolano le Parti al loro rispetto.

L'Aderente _____ (f.to digitalmente ai sensi del regolamento eIDAS, SPID o con Firma Elettronica Qualificata)

Il MiTur _____ (f.to digitalmente ai sensi del regolamento eIDAS, SPID o con Firma Elettronica Qualificata)

Serie Ordinaria n. 2 - Giovedì 12 gennaio 2023

D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7731
Avvio del procedimento di aggiornamento del Programma di Tutela ed Uso delle Acque (PTUA) e della relativa procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque con l'obiettivo di prevenirne il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorarne lo stato e assicurarne un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili (nel seguito DQA);
- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, recepita a livello nazionale dal d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357 così come modificato dal d.p.r. 12 marzo 2003 n. 120;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», che nella Parte II e nella Parte III recepisce a livello nazionale rispettivamente la Direttiva 2000/60/CE e la Direttiva 2001/42/CE;
- la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il Governo del Territorio»;

Richiamati:

- gli articoli 61 e 63 del d.lgs. 152/06, che attribuiscono competenze alle Regioni e alle Autorità di bacino distrettuali in materia di pianificazione della tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;
- l'articolo 117 del d.lgs. 152/06, che al comma 1 prevede che per ciascun distretto idrografico è adottato un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di cui all'articolo 65 del medesimo decreto;
- l'articolo 121 del d.lgs. 152/06, che al comma 5 prevede che i Piani di tutela delle acque (PTA) sono approvati dalle Regioni e ne dispone l'aggiornamento con cadenza biennale a partire dal 31 dicembre 2016;

Dato atto che con d.g.r. 30 novembre 2021 n. 5650 è stato approvato il contributo di Regione Lombardia all'aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico del Fiume PO (PdGPo) contenente, in particolare, l'individuazione dei corpi idrici lombardi oggetto della pianificazione distrettuale per il periodo 2022-2027, la classificazione dei corpi idrici superficiali per lo Stato Ecologico e lo Stato Chimico e quella dei corpi idrici sotterranei per lo Stato Chimico e lo Stato Quantitativo, l'indicazione degli obiettivi ambientali di cui alla Direttiva 2000/60/CE per ciascun corpo idrico, nonché la prima individuazione delle misure a responsabilità regionale per il raggiungimento di tali obiettivi;

Preso atto che con Deliberazione 20 dicembre 2021 n. 4 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po è stato adottato il «Terzo Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2021» (PdGPo 2021), che guiderà il terzo ciclo di pianificazione della DQA per il sessennio 2022-2027;

Considerato che l'aggiornamento del PdGPo comporta la necessità di aggiornare il Piano di Tutela delle Acque regionale, per garantire la coerenza tra i due strumenti di pianificazione, con particolare riferimento agli elementi contenuti nella sopra richiamata d.g.r. 5650/2021;

Rilevato che ai sensi del comma 4 dell'art 45 della l.r. 26/2003 il Piano di tutela delle acque (PTA) di cui all'articolo 121 del d.lgs. 152/2006 è costituito da un atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, e da un Programma di tutela ed uso delle acque (PTUA), approvato dalla Giunta regionale, che individua le azioni per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzi;

Dato atto con d.g.r. del 25 luglio 2022 n. 6752 è stata approvata la proposta di Atto di indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia valido per il sessennio

2023-2028 ed è stata disposta la sua trasmissione al Consiglio regionale per la relativa approvazione

Preso atto che con d.c.r. del 22 novembre 2022 n. 2569 «Atto di indirizzi per la politica di uso e la tutela delle acque della Regione Lombardia - linee strategiche per un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa idrica» il Consiglio regionale ha approvato, con emendamenti, la proposta di Atto di indirizzi della Giunta di cui alla d.g.r. del 25 luglio 2022 n. 6752;

Ritenuto quindi, a seguito dell'approvazione dell'Atto di indirizzi del nuovo Piano di tutela delle acque regionale (PTA), di procedere all'aggiornamento anche del correlato Programma di tutela ed uso delle acque (PTUA).

Dato atto che l'articolo 45 della l.r. 26/2003, al comma 5 stabilisce che il PTUA è integrato dalla valutazione ambientale secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli da 4 a 9 della direttiva 2001/42/CE e agli articoli 11 e seguenti del d.lgs. 152/2006;

Rilevato che

- ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 6 del d.lgs. 152/06, sono assoggettati a Valutazione Ambientale Strategica tutti i piani/programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, tra cui quelli concernenti la gestione delle acque che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del d.lgs. 152/06 e per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
- il comma 3 del medesimo articolo stabilisce altresì che per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. 152/2006;
- lo stesso art. 12 disciplina la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS e, in particolare, al comma 6 prevede che la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati;

Viste altresì:

- la d.c.r. 13 marzo 2007 n. 351 «Indirizzi Generali per la Valutazione di Piani e Programmi (art. 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12)»;
- la d.g.r. 10 novembre 2010 n. 761 «Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi-VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971)»;

Richiamati i commi 1 e 2 del d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357 che stabiliscono come nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione e che i proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore predispongono uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere su tali siti, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi;

Considerati

- il Programma di tutela ed uso delle acque (PTUA) approvato con d.g.r. 31 luglio 2017 n. 6990;
- il decreto dirigenziale 30 giugno 2017 n. 7911 della Struttura Fondamenti, Strategie per il Governo del Territorio e VAS della Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana di Regione Lombardia con il quale l'Autorità competente per la VAS ha formulato parere positivo circa la compatibilità ambientale con indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni del PTUA approvato con la suddetta d.g.r.;
- il decreto dirigenziale 19 maggio 2017 n. 5783 della Struttu-

ra Valorizzazione delle Aree Protette e Biodiversità della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, con il quale l'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza ha espresso valutazione di incidenza positiva con prescrizioni sul suddetto PTUA;

Tenuto conto che

- con il contributo regionale all'adozione del sovraordinato PdGpo 2021, approvato con d.g.r. 30 novembre 2021 n. 5650, sono già stati definiti alcuni dei contenuti sostanziali del prossimo PTUA, tra cui l'individuazione, la classificazione e la definizione degli obiettivi ambientali per singolo corpo idrico superficiale e sotterraneo ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, nonché una prima individuazione delle misure a responsabilità regionale per il raggiungimento di tali obiettivi;
- con decreto n. 136 del 10 maggio 2021 il Ministero per la Transizione Ecologica ha espresso il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS escludendo dalla Valutazione Ambientale Strategica il «Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - III Ciclo», recependo il parere espresso dalla Commissione tecnica VIA-VAS;

Considerati gli esiti del Rapporto di monitoraggio VAS del PTUA 2016, documento predisposto ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 152/2006, dai quali emerge il persistere, seppur in un contesto di miglioramento dello stato ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei regionali, di una certa distanza tra i risultati fin qui ottenuti e l'obiettivo generale del buono stato per tutti i corpi idrici ai sensi della Direttiva Quadro Acque, nonché una sostanziale stabilità delle principali pressioni antropiche sulle risorse idriche;

Considerato altresì, che in sostanziale continuità con l'atto di indirizzi del precedente ciclo di pianificazione, approvato con d.c.r. 10 dicembre 2015 n. 929, il nuovo atto di indirizzi del Piano di Tutela riprende, aggiornandone i contenuti con particolare riferimento al tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici:

- le principali criticità del contesto socio-economico e territoriale regionale, che si riflettono nelle difficoltà riscontrate nel perseguire gli obiettivi di tutela e gestione sostenibile delle risorse idriche;
- gli obiettivi strategici della pianificazione regionale, ulteriori rispetto agli obiettivi ambientali ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, tenuto conto delle esigenze evidenziate dagli orientamenti comunitari e in piena coerenza con la pianificazione di distretto idrografico padano, nonché le linee d'indirizzo prioritarie per il conseguimento degli obiettivi;
- gli ambiti prioritari di azione e gli indirizzi specifici per lo sviluppo, nell'aggiornamento del PTUA, delle misure di tutela e gestione delle acque;

Considerato che il Piano di tutela delle Acque e il relativo aggiornamento si configurano come un Piano ambientale che ha come obiettivo principale quello di raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità delle acque che non comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute umana e per l'ambiente e che quindi le finalità di carattere ambientale e di tutela della salute costituiscono l'essenza stessa del Piano e del suo aggiornamento;

Ritenuto pertanto che le modifiche che si intendono introdurre con l'aggiornamento del PTUA sono da considerarsi «minori» ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del d.lgs. 152/06 in quanto:

- l'aggiornamento sarà orientato essenzialmente a proseguire le azioni già definite nel PTUA 2016 anche al fine di consolidarne nel tempo gli effetti sulla qualità delle acque;
- la revisione delle misure e delle norme del Programma sarà improntata a rafforzare l'efficacia di quanto già previsto nella passata programmazione, mediante una migliore specificazione delle azioni ovvero il rilancio, laddove necessario, di quelle che hanno incontrato maggiori difficoltà di attuazione nonché a un rafforzamento dell'azione complessiva negli ambiti di intervento già valutati nella procedura di VAS svolta nell'ambito dell'approvazione del PTUA 2016;

Ritenuto per quanto sopra richiamato, di:

- avviare la procedura per l'aggiornamento del Programma di tutela ed uso delle acque (PTUA), da sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- approvare l'Allegato A «Contenuti e finalità dell'Aggiornamento del Programma di Tutela e Uso delle acque (PTUA)» parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- approvare l'Allegato B «Individuazione delle fasi» quale modello metodologico procedurale e organizzativo della

verifica di assoggettabilità alla VAS di piani e programmi per l'aggiornamento del Programma di Tutela e Uso delle acque (PTUA), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- individuare l'Autorità procedente per l'approvazione dell'aggiornamento del Programma di tutela ed uso delle acque (PTUA) nella Struttura Risorse idriche della DG Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia;
- individuare l'Autorità competente per la VAS nella Struttura Giuridico per il Territorio e VAS della DG Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia;
- individuare l'Autorità competente in materia di Valutazione di Incidenza nella Struttura Natura e Biodiversità della DG Ambiente e Clima di Regione Lombardia;
- demandare ad un successivo atto dirigenziale l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati, il pubblico e il pubblico interessato al Programma di Tutela e Uso delle acque in quanto portatori di interessi diffusi, nonché la definizione delle modalità per la loro consultazione, informazione e comunicazione;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 n. 64 e, in particolare, il Risultato Atteso 215 Ter 09.06 «Protezione, risanamento e miglioramento degli ecosistemi acquatici»;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale;

Richiamata la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Tutto ciò premesso, a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di avviare, in conformità all'articolo 45, comma 4, della l.r. 26/2003, la procedura per l'aggiornamento del Programma di Tutela e Uso delle acque (PTUA) della Regione Lombardia;

2. di avviare, in conformità all'articolo 45, comma 5, della l.r. 26/2003, la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) dell'aggiornamento del Programma di Tutela e Uso delle acque (PTUA);

3. di approvare l'Allegato A «Contenuti e finalità dell'Aggiornamento del Programma di Tutela e Uso delle acque (PTUA)» parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. di approvare l'Allegato B «Individuazione delle fasi» quale modello metodologico procedurale e organizzativo della verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica di piani e programmi (VAS) dell'aggiornamento del Programma di Tutela e Uso delle acque (PTUA), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5. di individuare l'Autorità procedente per l'approvazione dell'aggiornamento del Programma di Tutela e Uso delle acque (PTUA), nella Struttura Risorse idriche della DG Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia;

6. di individuare l'Autorità competente per la VAS nella Struttura Giuridico per il territorio e VAS della DG Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia;

7. di individuare l'Autorità competente in materia di Valutazione di Incidenza nella Struttura Natura e Biodiversità della DG Ambiente e Clima di Regione Lombardia;

8. di demandare ad un successivo atto dirigenziale, l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati, il pubblico e il pubblico interessato all'aggiornamento del Piano di Tutela e Uso delle acque, in quanto portatori di interessi diffusi, nonché a definire le modalità per la loro consultazione, informazione e comunicazione;

9. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito web SIVAS al seguente indirizzo: www.sivas.servizirl.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

Allegato A**CONTENUTI E FINALITÀ DEL PROGRAMMA DI TUTELA E USO DELLE ACQUE (PTUA)****Ambito di applicazione, contesto normativo e pianificatorio**

Il PTUA è lo strumento di programmazione regionale per la tutela qualitativa e quantitativa delle acque. Il PTUA vigente è stato approvato con dgr n. 6990 del 31 luglio 2017, in attuazione di quanto previsto dall'art. 121, c. 2 del d.lgs. 152/06 e della l.r. 26/2003, art. 45. Il medesimo d.lgs. 152/06 ne prevede l'aggiornamento a seguito dell'aggiornamento del Piano di Gestione acque del distretto idrografico. A sua volta il Piano distrettuale di gestione delle acque è lo strumento pianificatorio, a scala di distretto idrografico, previsto dalla direttiva 2000/60/CE per la programmazione delle misure di uso e tutela delle acque e degli ambienti acquatici. Il nuovo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico padano (PdGPa) è stato adottato nel dicembre 2021 da parte dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (delibera n. 4 del 20 dicembre 2021 della Conferenza Istituzionale Permanente di AdBPo) ed è pertanto necessario procedere all'aggiornamento della correlata programmazione regionale.

Il PTUA è inoltre, ai sensi della l.r. 26/2003, art. 45, c.4, la parte del Piano di Tutela regionale delle Acque (PTA) destinata a individuare le azioni per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzi consigliare. Il nuovo Atto di indirizzi del PTA è stato approvato con d.c.r. n. 2569 del 22 novembre 2022.

Obiettivi del Piano e del suo aggiornamento

Il PTUA si prefigge di perseguire obiettivi strategici rivolti alla tutela delle acque regionali e degli ambienti acquatici nonché a garantire un uso della risorsa sostenibile e adeguato, da un punto di vista qualitativo, ai fabbisogni dei cittadini e delle attività economiche. Ha altresì l'obiettivo di contribuire alla tutela della biodiversità, garantita dal buono stato dei corpi idrici, ovvero agli obiettivi di tutela della sicurezza del territorio e della popolazione attraverso l'implementazione di misure integrate con quelle previste dagli strumenti di pianificazione per la difesa dai rischi di alluvione. Costituisce altresì specificazione territoriale del Piano di gestione delle acque del bacino idrografico e in particolare ne dettaglia la programmazione operativa delle misure.

L'aggiornamento del PTUA sarà orientato a proseguire le azioni, già definite nel PTUA 2016, per il perseguimento degli obiettivi strategici regionali in tema di uso e tutela delle risorse idriche e degli obiettivi ambientali previsti dalla direttiva 2000/60/CE per i singoli corpi idrici. In particolare, la revisione delle misure e delle norme di Piano sarà improntata a rafforzare l'efficacia di quanto già previsto nella passata programmazione, mediante una migliore specificazione delle azioni, il rilancio, laddove necessario, di quelle che hanno incontrato maggiori difficoltà di attuazione, individuando le idonee modalità, nonché un rafforzamento dell'azione complessiva negli ambiti di intervento già valutati nella procedura di VAS svolta per l'approvazione del PTUA 2016 e sostanzialmente riproposti nel nuovo Atto di indirizzi, ovvero:

- Le acque destinate al consumo umano e alla balneazione
- Il servizio idrico integrato
- La disciplina degli scarichi idrici e il contenimento dell'inquinamento causato da sostanze prioritarie e altri inquinanti specifici ed emergenti
- La tutela quantitativa della risorsa idrica e l'integrazione con le politiche agricole
- La tutela e recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici, attraverso l'integrazione con le pianificazioni di settore per la tutela della biodiversità, la gestione del rischio idrogeologico, il territorio, il paesaggio e l'urbanistica, nonché la politica energetica

- L'analisi economica e le correlate misure al fine di dare attuazione alle disposizioni concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici

Saranno inoltre apportate le modifiche necessarie a garantire l'indispensabile coerenza con il livello di pianificazione di distretto idrografico aggiornato col PdGPO 2021 e, in relazione ad alcune specifiche azioni, con il quadro normativo più recente. Particolare attenzione sarà destinata al tema del contrasto alla scarsità idrica, di emergente necessità, il quale tuttavia era già appieno considerato negli ambiti di intervento e negli obiettivi del PTUA 2016.

Proseguiranno e saranno implementate con ulteriori temi le azioni di completamento del quadro conoscitivo, con particolare riferimento ai fenomeni di inquinamento delle acque e al bilancio idrico e idrogeologico.

Nell'aggiornamento si terrà in debita considerazione l'esito del monitoraggio VAS del PTUA 2016, che restituirà una valutazione complessiva derivante dall'attuazione del Programma

Principali contenuti del PTUA

Tenuto conto degli obiettivi e delle azioni strategiche, il Programma di tutela delle acque definisce:

- l'individuazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei e la loro caratterizzazione e classificazione nonché delle aree protette prevista dalla parte III del d.lgs. 152/06;
- il bilancio idrico regionale;
- gli obiettivi di qualità da perseguire;
- le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi, costituite dalle Misure di Piano e dalle Norme Tecniche di Attuazione.

Consultazione pubblica

In aggiunta al coinvolgimento dei soggetti interessati in fase di verifica di assoggettabilità a VAS, il PTUA sarà sottoposto a una consultazione pubblica, in attuazione dell'art 122 c. 2 del d.lgs. 152/06.

Serie Ordinaria n. 2 - Giovedì 12 gennaio 2023

Allegato B
INDIVIDUAZIONE DELLE FASI E DELLE TEMPISTICHE DI AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI TUTELA E USO DELLE ACQUE (PTUA) E DELLA RELATIVA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

AZIONE	FASI	Processo di aggiornamento del Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA)	Processo di Verifica di assoggettabilità alla VAS
Aggiornamento del PTUA	Fase 0 Avvio del procedimento di aggiornamento del PTUA e relativa verifica di assoggettabilità a VAS	P0.1 Approvazione delibera di avvio del procedimento e pubblicazione avviso di avvio del procedimento P0.2 Incarico per la predisposizione del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS	A0.1 Individuazione dell'Autorità procedente, dell'Autorità competente VAS
	Fase 1 Conclusione del monitoraggio del PTUA		A1.1 Predisposizione rapporto di monitoraggio VAS del PTUA ex art. 18 d.lgs. 152/2006
		Messa a disposizione e pubblicazione su Web	
	Fase 2 Orientamento e predisposizione documentazione preliminare di piano e di VAS	P2.1 Orientamenti iniziali e definizione schema operativo	A2.1 Definizione dello schema per la verifica e individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territorialmente interessati e del pubblico
			A2.2 Verifica interferenze con siti Rete Natura 2000
			A.2.3 Predisposizione del Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS e determinazione degli effetti significativi

Messa a disposizione e decisione di verifica	Fase 3 Messa a disposizione documenti preliminari di Programma e di VAS	• Messa a disposizione e pubblicazione su SIVAS del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS (30 giorni) • Avviso e comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale, agli enti territorialmente interessati e pubblico – raccolta osservazioni
	Fase 4 Conferenza di Verifica	Predisposizione e pubblicazione su SIVAS del verbale della Conferenza di Verifica in merito all'assoggettabilità o meno dell'aggiornamento del PTUA a VAS
	Fase 5 Decisione	• L'Autorità competente per la VAS, d'intesa con l'Autorità procedente, entro 90 giorni dalla messa a disposizione del Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS assume la decisione di assoggettare o escludere il Programma di Tutela e Uso delle Acque alla VAS (approvazione decreto) e, se del caso, definire le necessarie raccomandazioni • Informazioni circa la decisione e pubblicazione del provvedimento su SIVAS

Serie Ordinaria n. 2 - Giovedì 12 gennaio 2023

D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7744

Determinazioni per la definizione dei criteri e modalità di individuazione del rappresentante unico della Regione, di cui all'articolo 14 ter, comma 3, della legge 241/1990, e delle modalità per l'espressione della posizione univoca e vincolante regionale in conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 bis della l.r. 1/2012 come modificato dall'articolo 1 della l.r. 28/2022, nonché definizione delle modalità di adozione dei provvedimenti di Giunta regionale nei casi in cui sia necessaria l'espressione della volontà di intesa da parte della Regione

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 1° febbraio 2012 n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria), come modificata con l.r. 36/2017, che all'art. 13 nella previgente versione prevedeva che il rappresentante unico della Regione fosse individuato tra i dirigenti delle direzioni regionali competenti per le materie interessate dall'oggetto della conferenza di servizi e designato con decreto del Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale;

Vista la d.g.r. n. X/7844 del 12 febbraio 2018 ad oggetto «Prime determinazioni per la definizione dei criteri di individuazione del rappresentante unico della regione, di cui all'articolo 14 ter, comma 3, della legge 241/1990, e delle modalità per l'espressione della posizione univoca e vincolante regionale in conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 36/2017»;

Vista la l.r. 13 dicembre 2022, n. 28 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2022), che all'art. 1 introduce modifiche al sopra citato art. 13 l.r. 1/2012 anche al fine di adeguare la procedura alle necessità acceleratorie del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), stabilendo al comma 1 bis che «il rappresentante unico della Regione di cui all'art. 14 ter, commi 3 e 5, della legge 241/1990, è designato, con atto direttoriale, tra i dirigenti competenti per le materie interessate dall'oggetto della conferenza di servizi, sulla base di modalità e criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono indicate, altresì, le modalità per consentire l'espressione, da parte del rappresentante unico, della posizione univoca e vincolante regionale in conferenza di servizi»;

Dato atto dell'esigenza di consentire l'applicazione della nuova disposizione regionale relativa al rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi;

Ritenuto, pertanto, di adottare le misure organizzative di cui all'Allegato 1 necessarie alla designazione del rappresentante unico della Regione, mediante l'indicazione dei criteri e modalità per l'individuazione dello stesso rappresentante e delle modalità per consentirgli l'espressione della posizione univoca e vincolante regionale in conferenza di servizi e idonee ad agevolare le attività delle strutture regionali coinvolte a seguito della sopravvenuta normativa regionale in materia, nonché di approvare le modalità di adozione dei provvedimenti di Giunta regionale nei casi in cui sia necessario esprimere la volontà di intesa della Regione o del Presidente della Regione, ad esempio nei casi previsti dal d.p.r. 18 aprile 1994, n. 383, per l'approvazione di interventi previsti nel PNRR o per gli interventi per i quali sia stato nominato un Commissario Straordinario;

Dato atto che l'Allegato 1 alla presente deliberazione sostituisce integralmente i contenuti dell'Allegato 1 alla d.g.r. n. X/7844 del 12 febbraio 2018 e che pertanto, non trovano più applicazione i criteri di individuazione del rappresentante unico della Regione, di cui all'articolo 14 ter, comma 3, della legge 241/1990, e delle modalità per l'espressione della posizione univoca e vincolante regionale in conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 36/2017 di cui alla d.g.r. 7844/2018;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di approvare le determinazioni dei criteri e modalità per l'individuazione del rappresentante unico della Regione, di cui all'articolo 14 ter, comma 3, della legge 241/90, e delle modalità per l'espressione, da parte dello stesso rappresentante, della posizione univoca e vincolante regionale in conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 1/2012 come modificata dall'art. 1 della l.r. 28/2022 e la definizione delle modalità di adozione dei provvedimenti di Giunta regionale nei casi in cui sia neces-

saria l'espressione della volontà di Intesa della Regione o del Presidente della Regione, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di disporre che i criteri di individuazione del rappresentante unico della Regione, di cui all'articolo 14 ter, comma 3, della legge 241/1990, e delle modalità per l'espressione della posizione univoca e vincolante regionale in conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 36/2017 di cui all'Allegato della d.g.r. 7844/2018 vengono sostituiti dall'Allegato 1 della presente deliberazione;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e del relativo Allegato 1 sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

Allegato 1

DETERMINAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL RAPPRESENTANTE UNICO DELLA REGIONE, DI CUI ALL'ARTICOLO 14 TER, COMMA 3, DELLA LEGGE 241/1990, E DELLE MODALITÀ PER L'ESPRESSIONE DELLA POSIZIONE UNIVUCA E VINCOLANTE REGIONALE IN CONFERENZA DI SERVIZI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, COMMA 1BIS DELLA L.R. 1/2012 COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 1 DELLA L.R. 28/2022, NONCHÉ DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI GIUNTA REGIONALE NEI CASI IN CUI SIA NECESSARIA L'ESPRESSIONE DELLA VOLONTÀ DI INTESA DA PARTE DELLA REGIONE

Come già evidenziato nell'allegato 1 alla DGR 12 febbraio 2018, n. X/7844, con i d.lgs. 127/2016 e 104/2017 sono state disciplinate le nuove procedure relative alla conferenza di servizi decisoria, di cui alla legge 241/1990, nell'ottica di una maggiore semplificazione e dell'accelerazione dei procedimenti amministrativi: in particolare, si prevede che *“la conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.”* (artt. 14, comma 2, e 14 quater, comma 1, della legge 241/1990).

Il nuovo articolo 14 ter della legge 241/1990 (rimasto invariato a seguito dei citati d.lgs.) riguarda la **conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona**, che prescrive la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti. Si prevede (commi 3, 5 e 7), in particolare, che: *“Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.....Ciascuna regione e ciascun ente locale definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza.....All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.”*.

Alla conferenza di servizi simultanea di cui all'art. 14 ter della l. 241/1990 si può accedere anche a seguito della conferenza di servizi semplificata e asincrona, di cui all'art. 14 bis della stessa l. 241/1990; il comma 6 di quest'ultimo articolo stabilisce infatti che in alcuni casi specifici che non consentono di chiudere positivamente o negativamente la conferenza di servizi avviata in forma semplificata e asincrona *“l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge [...] la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter”*; il comma 7 quest'ultimo articolo prevede poi che *“Ove necessario, in relazione alla particolare*

complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni”.

L'articolo 13, commi 1 bis e 1 quinquies, della l.r. 1/2012, così come modificati dall'art. 1, comma 1, lett. a) e c), della l.r. 13 dicembre 2022, n. 28 (che ha anche abrogato, al contempo, il comma 1 ter dello stesso articolo 13), prevede quanto segue:

*“1 bis. Il **rappresentante unico della Regione** di cui all'articolo 14-ter, comma 3 e 5, della legge 241/1990, è designato, con atto direttoriale, tra i dirigenti competenti per le materie interessate dall'oggetto della conferenza di servizi, sulla base di modalità e criteri definiti con con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono indicate, altresì, le modalità per consentire l'espressione, da parte del rappresentante unico, della posizione univoca e vincolante regionale in conferenza di servizi. Sono fatte salve le disposizioni sull'individuazione del rappresentante unico della Regione di cui all'articolo 2, comma 7-sexies, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), per i progetti assoggettati a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale.*

*1 quinquies. Gli **enti del sistema regionale** di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006, designano i propri rappresentanti unici in conferenza di servizi, secondo le rispettive modalità organizzative. Nei casi in cui gli enti del sistema regionale **operino come amministrazioni riconducibili alla Regione** ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 5, della legge 241/1990, **si applicano le disposizioni di cui al 1 bis.**”*

Alla luce di tali previsioni modificative, è necessario assumere conseguenti **misure organizzative**, al fine di definire criteri e modalità per agevolare **l'individuazione del rappresentante unico regionale** e per consentire allo stesso di **esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione della Regione** su tutte le decisioni di competenza della **conferenza di servizi decisoria simultanea**, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

Il presente atto contiene, pertanto, le determinazioni volte ad agevolare sia l'individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi, sia la formazione della posizione univoca e vincolante regionale da rappresentare in conferenza, alla luce della nuova normativa regionale in materia.

A seguito dell'avvio del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e delle conseguenti procedure di approvazione degli interventi dallo stesso previsti, è necessario, per una azione amministrativa efficace ed efficiente, coordinare le previsioni iniziali di cui alla DGR X/7844/2018 con le procedure di accelerazione previste nei provvedimenti attuativi del PNRR che vedono di frequente la nomina di un commissario straordinario che coordina le procedure di approvazione e, talvolta, demanda l'approvazione finale ad una Intesa Stato-Regione.

§ 1. CRITERI E MODALITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DEL RAPPRESENTANTE UNICO REGIONALE

Occorre preliminarmente evidenziare che le misure organizzative di cui al presente allegato si applicano nei soli casi in cui la Regione, in qualità di amministrazione procedente ovvero di amministrazione convocata da altro ente in conferenza di servizi, sia competente, in base alla

normativa vigente, al rilascio di uno o più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, all'acquisizione dei quali risulta subordinata la conclusione del procedimento di volta in volta interessato dalla conferenza di servizi decisoria.

Non sarà necessario, pertanto, individuare alcun rappresentante unico regionale nei casi in cui la Regione partecipi alle riunioni della conferenza di servizi in qualità di mero ente interessato, ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 6, della legge 241/1990.

§ 1.1 Il ruolo del dirigente e la facoltà di delega

Il RUR deve essere un dirigente, in base al combinato disposto dell'articolo 13, comma 1 bis, della l.r. 1/2012 e dell'articolo 4, comma 2, lett. a), della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale). Tenuto conto, peraltro, anche della prassi maturata dalle strutture regionali coinvolte nelle conferenze di servizi, **è possibile per il RUR delegare un dipendente dell'Ente, anche con qualifica non dirigenziale, a partecipare in sua vece alle riunioni della conferenza di servizi.**

La delega dovrà essere formalizzata per iscritto, con indicazione al delegato degli elementi tecnici utili per la formazione della posizione regionale da esprimere in conferenza, ferma restando la necessità della **partecipazione del RUR**, o del dirigente dallo stesso eventualmente delegato, **alla seduta conclusiva della conferenza** nella quale deve essere espressa definitivamente la posizione univoca e vincolante della Regione.

Come si evince dai lavori preparatori (cfr. la relazione illustrativa del PDL 241) dell'articolo 1 della l.r. 28/2022, la riformulazione del primo periodo del comma 1 bis dell'articolo 13 della l.r. 1/2012, non preclude la possibilità di designazione del RUR anche con atto del Direttore dell'Ente del sistema regionale operante come amministrazione riconducibile alla Regione (nei casi di cui all'articolo 13, comma 1 quinquies, della l.r. 1/2012): a tal fine, si è stralciato dal comma 1 bis il riferimento alle direzioni 'regionali' di riferimento per la scelta del RUR "tra i dirigenti competenti per le materie..." (cfr. ultimo capoverso del paragrafo 1.3.2 del presente allegato).

§ 1.2 L'individuazione del RUR in casi specifici

1.2.1. Individuazione *ope legis* del RUR

L'articolo 13, comma 1 bis, della l.r. 1/2012, come modificato dalla l.r. 28/2022, prevede una fattispecie di individuazione del rappresentante unico regionale.

Tale fattispecie si verifica per il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione e all'esercizio di progetti di opere/interventi **assoggettati a valutazione di impatto ambientale (VIA)** di competenza della Regione ai sensi della l.r. 5/2010 che richiedano l'indizione della conferenza di servizi decisoria; in tal caso, il rappresentante unico della Regione è individuato nel **dirigente regionale competente per la VIA** (articolo 2, comma 7 sexies, l.r. 5/2010).

L'individuazione del rappresentante unico regionale (di seguito RUR) nel dirigente regionale competente in materia di VIA è coerente con la disposizione, contenuta nella stessa l.r. 36/2017, che prevede che l'autorità competente per la VIA sia al contempo amministrazione procedente nell'ambito della conferenza di servizi indetta dalla stessa Regione, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 7, del d. lgs. 152/2006 (art. 2, comma 7 quinquies, l.r. 5/2010).

Le citate disposizioni sono pertanto da applicare in tutti i casi in cui il progetto di opera/intervento sia assoggettato a una VIA di competenza della Regione ai sensi della l.r. 5/2010, cioè ogniqualvolta, in base al citato articolo 27 bis, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi (ovvero il provvedimento autorizzatorio unico regionale) comprenda il provvedimento di VIA e tutti i titoli abilitativi acquisiti per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

1.2.2. Individuazione del RUR qualora la Regione debba esprimere in conferenza un unico atto di assenso o in caso di opere e interventi di carattere strategico

Laddove la partecipazione della Regione alla conferenza di servizi comporti l'espressione di un **unico atto di assenso**, comunque denominato (quale autorizzazione, nulla osta o parere), il rappresentante unico della Regione è individuato nel **dirigente regionale competente ad esprimere tale atto di assenso**.

Nei casi di opere e interventi di carattere strategico di cui all'Allegato A, il rappresentante unico della Regione è individuato nel dirigente della struttura regionale competente per materia.

§ 1.3 L'individuazione del RUR in relazione all'interesse prevalente

Ferme restando le fattispecie di cui al paragrafo 1.2, al fine dell'individuazione del RUR per i restanti casi in cui vi siano più direzioni o strutture regionali competenti ad esprimere assensi, comunque denominati, per le materie interessate dall'oggetto della conferenza di servizi decisoria, occorre evidenziare che la decisione in conferenza di servizi simultanea è assunta *“sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti”* (art. 14 ter, comma 7, l. 241/1990).

In tal senso, le *“Linee guida operative per la rimessione al Consiglio dei Ministri”* del 10 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno chiarito che per *“posizioni prevalenti”* devono considerarsi quelle *“che hanno un peso specifico superiore alle altre per l'importanza degli interessi tutelati in relazione al caso concreto e al risultato collegato del procedimento in esame”*¹.

Il rappresentante unico deve essere individuato, in analogia con il criterio assunto nelle citate linee guida ministeriali, tra i dirigenti delle strutture organizzative competenti per le materie interessate, in base al **criterio dell'interesse prevalente**, tenuto conto della molteplicità dei procedimenti e della complessità delle situazioni che possono verificarsi in concreto.

§ 1.3.1 Le fattispecie per le quali è già individuabile l'interesse prevalente

Ciò detto, ai fini dell'individuazione del RUR si può far riferimento anche all'esperienza maturata presso le strutture regionali nell'ambito delle conferenze di servizi che coinvolgono la Regione.

Pertanto, si possono dare per consolidati i **seguenti criteri per l'individuazione del RUR**:

- a) quando la **Regione indice la conferenza di servizi**, in qualità di amministrazione procedente, e quindi competente ad adottare la determinazione motivata di conclusione della conferenza, **il RUR è individuato**, in base all'assetto organizzativo della Giunta regionale, **nel dirigente della struttura regionale competente per materia all'indizione della specifica conferenza di servizi**;
- b) quando la **Regione è convocata** in conferenza di servizi, il RUR è individuato:
 - 1) **nel dirigente della struttura regionale competente** ai fini dell'espressione della volontà d'intesa, in base all'assetto organizzativo della Giunta regionale, in relazione a opere/interventi per i quali sono richieste Intese con lo Stato ai sensi del DPR 383/1994.
 - 2) In deroga al punto precedente, per opere e interventi di carattere strategico di cui all'Allegato A, nel dirigente della struttura regionale competente per materia.

¹ Linee guida richiamate nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 28 del 05/09/2017, a cura del Dipartimento per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali, alla quale si rinvia anche per indicazioni riguardanti il ruolo attribuito dal legislatore al rappresentante unico in conferenza di servizi.

Per i casi di cui alle lettere a) e b), il dirigente di volta in volta interessato risulta univocamente individuabile in base all'assetto organizzativo della Giunta Regionale e, pertanto, il direttore regionale sovraordinato formalizza con comunicazione la designazione del RUR senza il confronto interno di cui al paragrafo successivo.

§ 1.3.2 Confronto interno ai fini dell'individuazione del RUR in relazione alle restanti fattispecie

Laddove invece **l'interesse prevalente non sia identificabile a priori** in una specifica struttura (in ragione della competenza organizzativa attribuita al singolo ufficio in relazione al tipo di opera o di intervento oggetto di decisione), per l'individuazione del RUR **sarà necessario un confronto preliminare** tra tutte le strutture organizzative deputate a rilasciare atti di assenso, comunque denominati, in conferenza di servizi e tra quelle competenti. Tale confronto – a cui partecipano i dirigenti o loro delegati - deve essere effettuato in apposito-confronto interno, anche per le vie brevi, tenendo conto delle competenze attribuite a ciascuna struttura ed è attivato dalle Direzioni convocate o comunque competenti.

Pertanto, **si procede** al confronto interno privilegiando la via telematica **con modalità asincrona interpellando tutte le strutture interessate dall'oggetto della conferenza di servizi** per l'individuazione del RUR **in tutti i** casi di conferenza di servizi per i quali sia prescritta la partecipazione della Regione, **non rientranti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b)** del precedente sotto-paragrafo. Rientra in quest'ultima fattispecie, ad esempio, il caso in cui vi sia una pluralità di strutture regionali coinvolte nel procedimento oggetto della conferenza di servizi che non renda univocamente individuabile il dirigente della struttura regionale competente.

Tale confronto deve essere attivato in tempo utile ai fini della partecipazione della Regione stessa alle sedute della conferenza di servizi. Il RUR sarà individuato nel dirigente della struttura ritenuta titolare dell'interesse prevalente ai fini della determinazione da assumere in conferenza, secondo quanto deciso nel corso del confronto. Contestualmente devono, altresì, essere definiti i tempi e le modalità di acquisizione degli atti richiesti dall'amministrazione procedente della conferenza di servizi simultanea ex art. 14 ter della legge 241/1990 oltre che acquisiti gli elementi conoscitivi necessari allo stesso rappresentante della posizione univoca e vincolante della Regione in conferenza dei servizi.

In caso di mancato concerto tra le Direzioni a seguito del confronto, il **direttore della struttura regionale competente in materie di Programmazione (attualmente incardinata nella Direzione Presidenza)** che sarà preposta, a seguito di individuazione ai sensi dell'art. 12 della l.r. 20/2008, al supporto organizzativo per l'individuazione del rappresentante unico regionale e per la relativa espressione della posizione univoca e vincolante, individua d'ufficio il RUR e ne dà informazione al Segretario Generale della Giunta Regionale.

Nelle ipotesi sopra descritte, la designazione del RUR dovrà essere effettuata con atto direttoriale ai sensi dell'articolo 13, comma 1 bis, della l.r. 1/2012 da inviare al RUR stesso che, in caso di conflitto di interessi rispetto alla posizione da esprimere su tutte le decisioni di competenza della conferenza (ex art. 14 ter, comma 3, della legge 241/1990), ne darà immediata comunicazione a stesso mezzo.

Quanto stabilito nel presente sotto-paragrafo per i dirigenti delle strutture regionali di volta in volta interessate, si applica, ai fini dell'individuazione del RUR, **anche nei confronti dei dirigenti degli enti del sistema regionale**, qualora operino come **amministrazioni riconducibili alla Regione** nell'ambito della conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quinquies, della l.r. 1/2012 come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), della l.r. 28/2022.

In quest'ultimo caso, il Direttore della struttura regionale competente in materia di Programmazione può richiedere, ad esempio, al Direttore Generale di ARIA di procedere all'individuazione e designazione del RUR tra i dirigenti della società e di darne comunicazione al Direttore della struttura regionale competente in materia di Programmazione.

§ 2. MODALITA' PER L'ESPRESSIONE DELLA POSIZIONE UNIVOCA E VINCOLANTE DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE UNICO REGIONALE

Una volta individuato/designato il RUR secondo i criteri e le modalità di cui al paragrafo 1, occorre consentire allo stesso rappresentante l'espressione della posizione univoca e vincolante regionale in conferenza di servizi; spetta, infatti, al rappresentante unico la composizione e la sintesi degli interessi di tutte le strutture regionali interessate dall'oggetto della conferenza. La richiesta di eventuali integrazioni documentali è in carico ai dirigenti delle singole strutture regionali convocate o interessate.

Il RUR dovrà pronunciarsi in conferenza di servizi sulla base del parere acquisito dai dirigenti delle altre strutture regionali interessate, anche attivando specifici Gruppi di Lavoro Interdirezionali costituiti ai sensi dell'art. 18, c. 1 della l.r. 20/2008 o convocando, in casi di particolare complessità, e/o per esigenze di celerità in considerazione delle tempistiche ristrette definite dal procedimento (caso di conferenza di servizi simultanea convocata a seguito della conferenza di servizi semplificata e asincrona, ai sensi del comma 6 dell'art. 14 bis della stessa l. 241/1990), apposita riunione interna (anche in via telematica) che preveda la presenza dei medesimi dirigenti interessati (o loro delegati).

Quanto sopra si applica anche ai casi in cui la Regione si avvalga del supporto degli enti del SIREG per l'assunzione di atti di assenso, comunque denominati, nell'esercizio di funzioni amministrative di competenza della stessa Regione.

Il RUR redige un verbale in caso di **eventuali dissensi motivati** (sotto il profilo della non superabilità del pregiudizio), **rappresentati al RUR dalle strutture regionali, con particolare riguardo alle posizioni espresse dalle strutture preposte alla tutela degli interessi sensibili indicati nel presente atto, se del caso, rappresentabili in sede di conferenza di servizi.**

Ciò, anche al fine di agevolare le valutazioni di competenza della Giunta regionale per l'eventuale proposizione, da parte del medesimo RUR, dell'opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi (art. 14 quinquies comma 2 della L. 241/1990 e art. 13, comma 1 sexies della l.r. 1/2012, come introdotto dall'art. 2 della l.r. 36/2017).

Inoltre, sono fatte salve le modalità di formazione della posizione univoca e vincolante da esprimere in conferenza di servizi, tramite il RUR, già stabilite dalla Giunta regionale per specifici procedimenti amministrativi, quali quelle per l'approvazione e l'autorizzazione dei progetti di bonifica dei siti contaminati di cui alla DGR n. X/1048 del 5 dicembre 2013. Si richiama, altresì, la DGR XI/4063/2020, recante indicazione delle modalità per l'espressione della posizione univoca e vincolante del rappresentante unico della Regione (RUR) nelle conferenze di servizi per l'autorizzazione all'apertura o alla modifica delle grandi strutture di vendita sottoposte a VIA regionale nonché definizione dei criteri e delle modalità per l'affiancamento al RUR del dirigente regionale competente in materia di commercio, (ai sensi dell'articolo 6, comma 21-bis, della L.R. 6/2010, in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della L.R. 20/2020).

§ 3 PROVVEDIMENTI DI GIUNTA

Qualora sia necessario esprimere la volontà di intesa della Regione o del Presidente (ad esempio nei casi previsti dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 in merito alla localizzazione di opere statali), quest'ultima viene formalizzata con deliberazione di Giunta Regionale, laddove necessaria, su proposta dell'Assessore della Direzione in cui opera il RUR ovvero, laddove il RUR non sia previsto, dall'Assessore della Direzione competente per materia; nel caso in cui si renda necessario esprimere l'intesa del Presidente, successivamente alla deliberazione di Giunta di cui sopra o in altri casi (ad esempio per l'approvazione di interventi previsti nel PNRR o per i quali è stato nominato un Commissario straordinario) il RUR o, laddove non sia previsto, la Direzione regionale competente per materia chiede alla struttura competente della Direzione Presidenza di curare l'invio di specifica comunicazione che formalizza l'Intesa.

§ 4. EFFICACIA

Le misure organizzative di cui al presente allegato si applicano alle conferenze di servizi indette dalla Regione o alle quali la Regione sia convocata dopo la pubblicazione sul BURL del presente atto e ai procedimenti approvativi per i quali la richiesta di parere finalizzata all'intesa sia pervenuta a Regione dopo detta pubblicazione.

ALLEGATO A

DETERMINAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL RAPPRESENTANTE UNICO DELLA REGIONE, DI CUI ALL'ARTICOLO 14 TER, COMMA 3, DELLA LEGGE 241/1990, E DELLE MODALITÀ PER L'ESPRESSIONE DELLA POSIZIONE UNIVOCA E VINCOLANTE REGIONALE IN CONFERENZA DI SERVIZI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, COMMA 1BIS DELLA L.R. 1/2012 COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 1 DELLA L.R. 28/2022, NONCHÉ DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI GIUNTA REGIONALE NEI CASI IN CUI SIA NECESSARIA L'ESPRESSIONE DELLA VOLONTÀ DI INTESA DA PARTE DELLA REGIONE

Le opere e gli interventi di carattere strategico, per i quali il Rappresentante Unico della Regione è individuato nel dirigente della struttura regionale competente per materia, sono quelle riferibili alle seguenti disposizioni normative e documenti programmatici:

- realizzazione di prioritarie infrastrutture e di interventi di potenziamento ed adeguamento del sistema della mobilità di cui all'art. 20, comma 4, della l.r. 12/2005 (obiettivi prioritari di interesse regionale);
- Decreto interministeriale n. 564 del 7 dicembre 2020 "Identificazione delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026";
- opere del "Programma degli interventi per la ripresa economica" di cui alla l.r. 9/2020, individuate nelle delibere attuative della suddetta legge come "Infrastrutture e sistemi di mobilità per le olimpiadi";
- opere riferibili alla legge 443/2001 - cd. "Legge Obiettivo" -, per le quali la procedura per la formulazione del parere regionale è disciplinato dalla DGR n. VII/13434 del 20 giugno 2003;
- legge 55/2019;
- opere di cui al DPCM 26 settembre 2022 e s.m.i., recante l'approvazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 (organizzazione e svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026) comprese nel Piano nazionale degli interventi da realizzare in funzione dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.

D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7750**Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024, a seguito dell'approvazione della lcr 21 dicembre 2022 n. 136 «Promozione e valorizzazione della filiera agroalimentare brassicola regionale»**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 «Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009»;

Visto l'articolo 57, comma 4 dello Statuto;

Visti l'art. 2, comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012, n. 18 (legge finanziaria 2013) che ha istituito il collegio dei revisori dei conti e l'art. 3 comma 7 del regolamento di attuazione 10 giugno 2013, n. 1;

Visto il «Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura» - presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018 (con la d.g.r. XI/154) e approvato dal Consiglio regionale il 10 luglio 2018 (con la d.c.r. XI/64);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 26 «Bilancio di previsione 2022 - 2024»;

Visto il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024, approvato con d.g.r. XI/5800 del 29 dicembre 2021;

Visto il decreto n. 19043 del 30 dicembre 2021 «Bilancio finanziario gestionale 2022-2024» a firma del Segretario Generale che provvede alla assegnazione dei capitoli di bilancio, individuati nell'ambito di ciascun macroaggregato di spesa e categoria di entrata, alle Direzioni generali e centrali di riferimento e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 «Assestamento al bilancio 2022/2024 con modifiche alle leggi regionali»;

Vista la d.g.r. n. XI/6865 del 2 agosto 2022 che ha approvato l'integrazione al Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio 2022-2024 a seguito delle disposizioni della l.r. n. 17/2022 «Assestamento al bilancio 2022-2024 con modifiche alle leggi regionali»;

Visto il decreto del Segretario generale n. 11606 del 3 agosto 2022 «Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2022-2024 a seguito dell'approvazione della l.c.r. n. 118 del 27 luglio 2022 «Assestamento al bilancio 2022-2024 con modifiche alle leggi regionali»;

Vista la lcr 21 dicembre 2022 n. 136 «Promozione e valorizzazione della filiera agroalimentare brassicola regionale» e in particolare l'articolo 6 recante la relativa Norma finanziaria;

Considerato che ai sensi dell'ordinamento contabile regionale è necessario indicare i capitoli e i macroaggregati di spesa appartenenti alle missioni/programmi di cui alla norma finanziaria dell'art. 6 della sopracitata legge regionale;

Ritenuto pertanto di approvare l'integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024, approvato con d.g.r. XI/5800 del 29 dicembre 2021 e modificato con d.g.r. XI/6865 del 2 agosto 2022, conseguente alle disposizioni finanziarie della l.c.r. n. 136 del 21 dicembre 2022 ed il relativo allegato A (parte integrante e sostanziale del presente atto);

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2022 e successivi;

Verificato da parte della Dirigente della Struttura Bilancio e autorità di certificazione fondi comunitari la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024, modificato con d.g.r. XI/6865 del 2 agosto 2022, conseguente alle disposizioni finanziarie della l.c.r. n. 136 del 21 dicembre 2022 ed il relativo allegato A (parte integrante e sostanziale del presente atto);

2. di trasmettere la presente deliberazione con i relativi allegati al Consiglio regionale per opportuna conoscenza;

3. di trasmettere la presente deliberazione al collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento di attuazione 10 giugno 2013, n. 1;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'ordinamento contabile regionale.

Il segretario Enrico Gasparini

_____ • _____

Serie Ordinaria n. 2 - Giovedì 12 gennaio 2023

ALLEGATO A					
DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO NORME FINANZIARIE					
LCR 21.12.2022 n. 136 "PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA AGROALIMENTARE BRASSICOLA REGIONALE"					
RIFERIMENTI NORMA FINANZIARIA : Art. 6					
INDIVIDUAZIONE MACROAGGREGATI/ CAPITOLI DI SPESA					
MISSIONE/PROGRAMMA	MACROAGGREGATI/CAPITOLI	ESERCIZIO FINANZIARIO			
		2022		2023	2024
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 14.01 "Industria, PMI e Artigianato"	Macroaggregato [1.04] Trasferimenti correnti Capitolo 14.01.104.15848 "Trasferimenti correnti a favore delle imprese della filiera brassicola" P.d.C. 1.04.03.99 "Trasferimenti correnti a altre imprese" CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE ASSEGNATO ALLA DG SVILUPPO ECONOMICO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE MISSIONE 14 PROGRAMMA 14.01 -Titolo 1		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 20.03 "Altri Fondi"	Macroaggregato [1.10] Altre spese correnti Capitolo 20.03.110.10365 "Fondo speciale per oneri relativi a spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi"	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 20.03 -Titolo 1		0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.u.o. 9 gennaio 2023 - n. 50

Modalità applicative dei benefici riconosciuti per l'anno 2023 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 29 dicembre 2002, n. 34, che ha introdotto modifiche all'art. 44, della l.r. n. 10/2003

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
TUTELA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE REGIONALI

Vista la l.r. 14 luglio 2003 n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali»;

Vista la l.r. 28 dicembre 2017, n. 42 «Legge di Stabilità 2018-2020» ed in particolare l'art. 6 con cui sono state introdotte modifiche alla sopra richiamata l.r. 14 luglio 2003, n. 10;

Vista la l.r. 28 dicembre 2018, n. 24, «Legge di Stabilità 2019-2021» ed in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e) e f) e commi 2 e 3, in cui sono stabilite modifiche alla citata l.r. n. 10/2003;

Vista la l.r. 30 dicembre 2019, n. 24, «Legge di Stabilità 2020-2022» ed in particolare l'art. 4, comma 1, lettere c) e d), con cui sono stabilite modifiche alla citata l.r. n. 10/2003;

Vista la l.r. 28 dicembre 2020, n. 26, «Legge di Stabilità 2021-2023» ed in particolare l'art. 11, comma 1, lettere da c) ad f), con il quale sono state introdotte ulteriori modifiche alla citata l.r. n. 10/2003;

Vista la l.r. 27 dicembre 2021, n. 25, «Legge di Stabilità 2022-2024» ed in particolare l'art. 5 con il quale sono state apportate modifiche all'art. 44, della richiamata l.r. n. 10/2003;

Vista la l.r. 29 dicembre 2022, n. 34, «Legge di stabilità 2023-2025» ed in particolare l'art. 14, con il quale sono stati ridefiniti i requisiti previsti dall'art. 44 della l.r. n. 10/2003

Richiamato, in particolare, l'art. 44 della citata l.r. n. 10/2003, come ulteriormente integrato, da ultimo, con le modifiche introdotte dalla legge regionale di stabilità 2023-2025, n. 34/2022, che prevede:

- l'esenzione per tre periodi d'imposta dal pagamento della tassa automobilistica regionale per particolari categorie di autoveicoli, appartenenti alla classe emissiva EURO 6 immatricolate a partire dal 1° gennaio 2021 con alimentazione bifuel a benzina, ibrida a benzina o esclusiva a benzina», acquistate nell'anno 2023 a condizione che, nel medesimo anno, si provveda alla demolizione di veicoli appartenenti a componenti dello stesso nucleo familiare;
- un contributo per la demolizione nel 2023 dei veicoli maggiormente inquinanti;
- un provvedimento dirigenziale per la definizione delle modalità applicative per la fruizione dei benefici di cui ai commi 19 bis e 19 bis1, 19 bis2 e 19 bis3 del richiamato art. 44;

Viste:

- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», ed in particolare l'art. 14 che prevede la possibilità di promuovere misure e iniziative per il rinnovo del parco veicolare pubblico e privato destinato a passeggeri e merci;
- le dd.g.r. 11 settembre 2013, n. 593 e 2 agosto 2018, n. 449 che hanno approvato rispettivamente il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e il suo l'aggiornamento individuando, in particolare, le misure di piano;

Richiamati:

- il decreto della Dirigente della UO Tutela delle Entrate Tributarie regionali, n. 1744, del 12 febbraio 2018, «Individuazione delle modalità applicative dei benefici riconosciuti per l'anno 2018 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli» che ha disciplinato, in attuazione dell'art. 44, comma 19 ter, della l.r. n. 10/2003, analogo beneficio per l'anno 2018;
- il decreto della Dirigente della UO Tutela delle Entrate Tributarie regionali, n. 482, del 17 gennaio 2019, «Individuazione delle modalità applicative dei benefici riconosciuti per l'anno 2019 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli» che ha disciplinato, in attuazione dell'art. 44, comma 19 ter, della l.r. n. 10/2003, analogo beneficio per l'anno 2019;
- il decreto della Dirigente della UO Tutela delle Entrate Tributarie regionali, n. 1996, del 18 febbraio 2020, «Individuazione

delle modalità applicative dei benefici riconosciuti per l'anno 2020 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli» che ha disciplinato, in attuazione dell'art. 44, comma 19 ter, della l.r. n. 10/2003, analogo beneficio per l'anno 2020;

- il decreto della Dirigente della UO Tutela delle Entrate Tributarie regionali, n. 16657, del 31 dicembre 2020, «Individuazione delle modalità applicative dei benefici riconosciuti per l'anno 2021 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli» che ha disciplinato, in attuazione dell'art. 44, comma 19 ter, della l.r. n. 10/2003, analogo beneficio per l'anno 2021;
- il decreto del Dirigente della UO Tutela delle Entrate Tributarie regionali n. 18981 del 29 dicembre 2021, «Modalità applicative dei benefici riconosciuti per l'anno 2022 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli ai sensi dell'art. 5, della l.r. 27 dicembre 2021, n. 25, che ha introdotto modifiche all'art. 44, della l.r. n. 10/2003» che ha disciplinato analogo beneficio per l'anno 2022;

Evidenziato che la sopra richiamata disposizione di cui all'art. 44 della citata l.r. n. 10/2003, come modificato, da ultimo, dalla legge regionale di stabilità 2023-2025, n. 34/2022, volta a promuovere la sostituzione del parco veicolare circolante più inquinante con mezzi a minori emissioni appartenenti alla classe EURO 6, immatricolati a partire dal 1° gennaio 2021 (EURO 6d), di potenza fino a 100 Kw e con alimentazione bifuel a benzina, ibrida a benzina o esclusiva a benzina, è coerente con le politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria prevedendo anche un'incentivazione per la rottamazione di veicoli fino a EURO 1 con alimentazione a benzina anche ibrida, e fino a EURO 4 con alimentazione a gasolio anche ibrida;

Preso atto, pertanto, di quanto stabilito al comma 19 bis2 dell'art. 44 della l.r. n. 10/2003, che prevede l'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica regionale, con riferimento a tre periodi d'imposta compresi nel triennio, a favore delle persone fisiche residenti in Regione Lombardia, che acquistano, nell'anno 2023, un'autovettura nuova o usata, fino a 100 kw di potenza, appartenente alla classe emissiva EURO 6 immatricolate a partire dal 1° gennaio 2021 (EURO 6d) e con alimentazione bifuel a benzina, ibrida a benzina o esclusiva a benzina, previa rottamazione di un veicolo inquinante di proprietà del medesimo nucleo familiare anagrafico;

Preso atto, inoltre, di quanto stabilito al comma 19 bis3 dell'art. 44 della l.r. n. 10/2003, che prevede un contributo di € 90,00 per i proprietari di veicoli rottamati nell'anno 2023 appartenenti a specifiche classi emissive indicate nell'allegato A al presente provvedimento;

Considerato che i soggetti beneficiari dell'agevolazione che provvedano erroneamente al pagamento della tassa automobilistica dovranno essere rimborsati dell'importo versato anche per quanto previsto dall'art. 15 della l.r. n. 10/2003;

Verificato che il presente atto, relativamente al contributo per la demolizione per una spesa complessiva per il solo 2023 di € 1.200.000,00 (unmilione duecentomila,00) trova copertura al capitolo 1.04.109.13355 «CONTRIBUTO DEMOLIZIONE VEICOLI INQUINANTI» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2023-2025;

Visto il Programma regionale di sviluppo della XI Legislatura e in particolare il Risultato Atteso 218.Ter.9.8 «Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell'Aria»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché la d.G.R. n. XI/4222 del 25 gennaio 2021 relativa alla titolarità dirigenziale e alle competenze della U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite e approvate:

1. di approvare l'Allegato A al presente decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso, concernente le modalità applicative dei benefici riconosciuti per l'anno 2023 a seguito di acquisto e demolizione di particolari veicoli ai sensi dell'art. 14, della l.r. 29 dicembre 2022, n. 34, che ha introdotto modifiche all'art. 44, della l.r. n. 10/2003;

2. di disporre il rimborso dell'importo versato a titolo di tassa automobilistica a favore dei soggetti che risultino in possesso dei requisiti per fruire del beneficio dell'esenzione triennale dal pagamento del medesimo tributo per l'anno 2023 anche per quanto previsto dall'art. 15 della l.r. n. 10/2003;

Serie Ordinaria n. 2 - Giovedì 12 gennaio 2023

3. che il presente atto, relativamente al contributo per la demolizione per una spesa complessiva per il solo il solo 2023 di € 1.200.000,00 (unmilione duecentomila,00) trova copertura al capitolo 1.04.109.13355 «CONTRIBUTO DEMOLIZIONE VEICOLI INQUINANTI» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2023-2025;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Michele Colosimo

_____ • _____

ALLEGATO A

MODALITÀ APPLICATIVE DEI BENEFICI RICONOSCIUTI PER L'ANNO 2023 A SEGUITO DI ACQUISTO E DEMOLIZIONE DI PARTICOLARI VEICOLI AI SENSI DELL'ART. 14, DELLA L.R. 29 DICEMBRE 2022, N. 34, CHE HA INTRODOTTO MODIFICHE ALL'ART. 44, DELLA L.R. N. 10/2003.

1. FINALITA'

L'iniziativa si inquadra nell'ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico e concorre al raggiungimento dei valori limite di particolato e di ossidi di azoto in atmosfera, imposti agli Stati Membri dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. Specificatamente si inserisce nel contesto delle misure strutturali individuate all'interno del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'aria (PRIA), il cui aggiornamento è stato approvato con la d.G.R. 2 agosto 2018, n. 449, individuando le misure di piano, in particolare, con l'azione dell'aggiornamento del PRIA 2018 TP-1n "Veicoli privati commerciali e per il trasporto persone", la cui attuazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria.

L'iniziativa si affianca agli interventi di limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti vigenti ed è in linea con le misure individuate all'interno del nuovo Accordo di Programma di bacino padano sottoscritto con il Ministero dell'Ambiente e le regioni Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte nel 2017 diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure aggiuntive di risanamento nell'ambito del processo cooperativo Stato-Regioni, avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria anche al fine di evitare aggravamenti e sentenze di condanna nelle procedure di infrazione UE attualmente pendenti.

La misura vuole offrire un sostegno ai cittadini nel percorso di sostituzione del proprio veicolo destinato alla mobilità. L'ambito di intervento, infatti, prevede anche per il 2023 un contributo, destinato a privati ed aziende, per la demolizione dei veicoli più inquinanti (con particolare attenzione per quelli alimentati a gasolio) nonché l'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica, per le sole persone fisiche che, contestualmente alla rottamazione del veicolo inquinante, acquistano un'autovettura di potenza non superiore a 100Kw, appartenente alla classe EURO 6 purché immatricolata a partire dal 1° gennaio 2021, non alimentata a gasolio, a condizione che si provveda alla contestuale rottamazione di veicolo inquinante.

Prosegue inoltre l'iniziativa che prevede la riduzione del 50 per cento della tassa automobilistica per 5 annualità decorrenti dal mese di immatricolazione per i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 a doppia alimentazione benzina/elettrico, compresi i veicoli a ricarica esterna oppure GPL/elettrico oppure metano/elettrico, immatricolati nuovi di fabbrica per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2023, come stabilito dall'art. 48, comma 5, lett. c-quinquies, della l.r. n. 10/2003, come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 2022, n. 34.

In linea di massima per il 2023 si ripropongono le modalità operative adottate negli anni dal 2018 con la conferma del beneficio in caso di demolizione di veicoli di classe emissiva fino a EURO 1, se alimentanti a benzina anche ibridi, e fino a EURO 4 alimentati a gasolio anche ibridi o a doppia alimentazione.

2. DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO AGEVOLATIVO

L'art. 14, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 29 dicembre 2022, n. 34, ha introdotto modifiche all'art. 44, della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, "Testo unico della disciplina dei tributi regionali" con la finalità di favorire ed accelerare il rinnovo del parco veicolare.

Le novità introdotte prevedono:

- i. l'esenzione per tre periodi d'imposta compresi nel triennio dal pagamento della tassa automobilistica regionale in caso di acquisto, nell'anno 2023, di un'autovettura ad utilizzo non professionale, nuova o usata, avente le caratteristiche riportate nel paragrafo 4, con demolizione di un veicolo inquinante avente le caratteristiche riportate nel paragrafo 3, da effettuarsi nel medesimo 2023. Nel caso di autovettura nuova, la data da considerare è quella di immatricolazione. Nel caso di autovettura usata, la data da considerare è quella dell'atto di acquisto trascritto al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). L'esenzione è riconosciuta anche nel caso di autovettura acquisita in regime di locazione finanziaria o di noleggio a lungo termine; (*art. 44, comma 19 bis2, l.r. n. 10/2003*)
- ii. un contributo di € 90,00 per la demolizione di veicoli le cui caratteristiche tecniche sono indicate nel paragrafo 3. La rottamazione deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 dicembre 2023, secondo le risultanze del certificato di presa in carico rilasciato dal centro di raccolta autorizzato alla demolizione dei veicoli o dal rivenditore autorizzato al commercio di veicoli, purché la consegna sia finalizzata esclusivamente alla demolizione; (*art. 44, comma 19 bis3, l.r. n. 10/2003*).

3. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI DA DESTINARE ALLA ROTTAMAZIONE

Può usufruire del contributo per la demolizione di € 90,00, il proprietario di veicolo, da destinare alla demolizione, appartenente alle seguenti classi emissive (come riportato sulla carta di circolazione):

- non omologato ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE alimentato a benzina o gasolio (veicolo di classe **"EURO 0 benzina o diesel"**);
- omologato ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE alimentato a benzina o gasolio (veicolo di classe **"EURO 1 a benzina o diesel"**);
- omologato ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE alimentato a gasolio (veicolo di classe **"EURO 2 diesel"**);
- omologato ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 2001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A alimentato a gasolio (veicolo di classe **"EURO 3 diesel"**);
- omologato ai sensi delle direttive 92/97 CE - 98/69 CE-B, 98/69 CE-B; CEE 2003/76/CE-B; 98/77/CE RIF.98/69/CE-B; 1999/102/CE RIF. 98/69/CE-B; 99/96/CE RIGA B1; 2001/100/CE -B; 2001/1/CE RIF. 98/69/CE - B; 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA B1; 2002/80/CE-B; 2005/78/CE - RIF 2005/55/CE RIGA B1; 2006/51/CE - RIF 2005/55/CE RIGA B1; 2001/1/CE - RIF. 98/69/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.); 2001/100/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.); 2002/80/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.); 2003/76/CE - B (EURO 4 con DISP. ANTIP.) alimentato a gasolio - (veicolo di classe **"EURO 4 diesel"**);
- avente alimentazione ibrida o doppia a benzina /metano o benzina /GPL, come riportato sulla carta di circolazione, purché omologato all'origine nella classe emissiva Euro 0 oppure EURO 1 a benzina oppure a gasolio/GPL, gasolio/metano purché omologato all'origine nella classe emissiva EURO 0, 1, 2, 3 o 4.

Ai fini dell'agevolazione non sono previsti limiti di cilindrata per i veicoli destinati alla demolizione.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI DA ACQUISTARE

È ammessa al beneficio dell'esenzione triennale, con riferimento ai periodi d'imposta attribuiti al veicolo, dal pagamento della tassa automobilistica l'autovettura, ad utilizzo non professionale, acquistata o acquisita in

locazione o noleggio a lungo termine, nuova di fabbrica o usata, nell'anno 2023, da parte della medesima persona fisica o di componenti dello stesso nucleo familiare anagrafico che risulti proprietario di veicolo, con le caratteristiche di cui al paragrafo 3, demolito nel medesimo anno. L'autovettura acquistata deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- appartenere alla categoria M1 - veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente – ai sensi dell'art. 47, comma 2, del d.Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada)
- avere una potenza non superiore ai 100 Kw
- appartenere alla classe emissiva EURO 6 immatricolato a partire dal 1 gennaio 2021
- alimentazione bifuel (benzina/GPL o benzina/metano), ibrida (benzina/elettrica) o a benzina.

È escluso dal beneficio dell'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica l'acquisto di autovetture alimentate a gasolio (diesel) o con doppia alimentazione a gasolio o ibrida.

5. CONDIZIONI NECESSARIE AL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO DELL'ESENZIONE TRIENNALE

La consegna del veicolo al demolitore autorizzato o al rivenditore autorizzato al commercio di veicoli (purché la consegna sia finalizzata alla demolizione) deve avvenire nel periodo compreso fra il 2 gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023.

L'immatricolazione o la trascrizione dell'acquisto, in caso di usato, devono ricadere nel periodo compreso fra il 2 gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023.

L'autovettura acquistata nuova di fabbrica o usata è ammessa al beneficio anche se immatricolata successivamente al 31 dicembre 2023, purché il contratto di acquisto risulti perfezionato entro tale data. Nel caso di compravendita di autovettura tra privati fa fede la data di autenticazione della firma apposta sull'atto di vendita purché trascritto al PRA. **Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, la demolizione dovrà essere effettuata nell'anno 2023 e comunque entro 15 giorni dall'immatricolazione o dalla trascrizione al PRA dell'atto di vendita tra privati.**

Ai fini dell'agevolazione, per ciascun veicolo demolito può essere associato l'acquisto di una sola autovettura nuova od usata.

6. VALIDITÀ E DURATA DEI BENEFICI

Il presente provvedimento agevolativo produce i suoi effetti:

1. dal 2 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente all'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica regionale e al contributo di demolizione:
 - a) Per le autovetture di nuova immatricolazione, l'esenzione ha validità per tre periodi d'imposta con decorrenza dal mese di immatricolazione.
 - b) Per le autovetture acquistate usate, l'esenzione ha validità per tre periodi d'imposta con decorrenza dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data dell'atto di acquisto

trascritto al P.R.A. ovvero dal periodo tributario decorrente dal mese in cui si verifica l'uscita dal regime di sospensione d'imposta.

2. nel caso di acquisto nel 2023 di autovettura usata (EURO 6d) già riconosciuta esente per tre anni nel 2021 o nel 2022, il nuovo proprietario, che abbia rottamato sempre nel 2023 un veicolo inquinante, beneficerà dell'esenzione per un nuovo triennio con la decorrenza indicata al punto 1.
3. In assenza della contestuale rottamazione di veicolo inquinante, nel caso di acquisto dell'autovettura beneficiaria dell'agevolazione da parte di soggetto residente in Lombardia entro il periodo di validità dell'agevolazione, questa continuerà ad esercitare i propri effetti fino alla prevista scadenza.
4. Diversamente, in caso di vendita dell'autovettura beneficiaria dell'agevolazione a soggetto residente in altra Regione o di trasferimento della residenza del proprietario/locatario al di fuori della Lombardia, l'esenzione cesserà i propri effetti a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'evento (anche se anticipato rispetto al periodo di validità dell'agevolazione).

Nel caso in cui il primo periodo tributario risulti inferiore all'anno, l'agevolazione è riconosciuta per i mesi di effettiva durata dello stesso.

7. CHI PUÒ USUFRUIRE DEL PROVVEDIMENTO AGEVOLATIVO

Esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica regionale

Possono usufruire del beneficio tutte le persone fisiche che hanno residenza in Lombardia, proprietarie o locatarie, secondo le risultanze dei Pubblici Registri, di autovetture di nuova immatricolazione oppure usate, acquistate nell'anno 2023, con le caratteristiche di cui al paragrafo 4 che abbiano rottamato nel medesimo anno un veicolo con i requisiti di cui al paragrafo 3, per i quali sia dovuta la tassa automobilistica a favore della Regione Lombardia.

Non possono essere agevolati i soggetti, che hanno proceduto alla demolizione in qualità di aventi titolo, senza risultare proprietari al PRA.

L'agevolazione è riconosciuta nel caso in cui il veicolo demolito e l'autovettura acquistata risultino di proprietà (o in locazione solo per l'autovettura acquistata) di componenti del medesimo nucleo familiare anagrafico come risultante dallo stato di famiglia. Tale composizione può essere autocertificata ai sensi dell'art. 46, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

È escluso dal beneficio dell'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica l'acquisto di autovetture alimentate a gasolio (diesel) o con doppia alimentazione a gasolio o ibrida.

Contributo per la demolizione dei veicoli maggiormente inquinanti

Possono usufruire del contributo di € 90,00 per la demolizione, i proprietari (persone fisiche e giuridiche) di veicoli con le caratteristiche tecniche indicate al paragrafo 3 (veicoli di classe EURO 0 e 1 e di classe EURO 2, 3 e 4 se alimentati a gasolio). **La rottamazione deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 dicembre 2023**, secondo le risultanze del certificato di presa in carico rilasciato dal centro di raccolta autorizzato alla demolizione dei veicoli o dal rivenditore autorizzato al commercio di veicoli (in tal caso, la consegna deve essere finalizzata alla demolizione).

Sono escluse dal beneficio le radiazioni effettuate da soggetti aventi titolo che non abbiano provveduto alla trascrizione della proprietà presso il PRA.

Cumulabilità dei benefici previsti dall'art. 48, comma 5, lett. c-quinquies, della l.r. n. 10/2003

Sempre per l'anno 2023, l'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica e la fruizione del beneficio per la demolizione sono cumulabili se i requisiti prescritti sono pienamente rispettati e assorbono, se più favorevoli, la riduzione del 50% della tassa automobilistica per i veicoli, di potenza termica fino a 100Kw, appartenenti alla classe EURO 6 immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 1 gennaio 2023 a doppia alimentazione benzina/elettrico compresi i veicoli, a ricarica esterna acquistati nello stesso anno. Al termine del triennio si beneficerà della riduzione del 50% della tassa automobilistica per i residui due anni d'imposta. Infatti, il comma 5, lettera c-quinquies) dell'art. 48 della l.r. n. 10/2003, come sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. c) della l. r. n. 34/2022, dispone che la riduzione del 50% per cinque anni della tassa automobilistica sia riconosciuta per veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 a doppia alimentazione benzina/elettrico, compresi i veicoli a ricarica esterna, immatricolati nuovi di fabbrica per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2023, appartenenti alla classe EURO 6 o superiore, di potenza termica fino a 100Kw. Laddove sussistano i presupposti, l'agevolazione è cumulabile con analoghe misure stabilite dalla legislazione statale.

8. COME FRUIRE DELL'ESENZIONE TRIENNALE E DEL CONTRIBUTO PER LA DEMOLIZIONE

Ai fini della fruizione dei benefici previsti dall'art. 14, della l.r. 29 dicembre 2022, n. 34, modificativo dell'art. 44, commi 19 bis2 e 19 bis3, della l.r. n. 10/2003, gli interessati devono:

1. accedere all' **Area Personale Tributi**, raggiungibile al seguente indirizzo:
<http://www.tributi.regione.lombardia.it/Portale/> con autenticazione forte, (SPID, CIE o smart card CRS/CNS provviste di PIN);
2. compilare e trasmettere telematicamente, il modulo relativo alla richiesta del contributo di demolizione indicando il codice IBAN del c/c (bancario o postale) sul quale accreditare il contributo di € 90,00 per la rottamazione del veicolo di proprietà con le caratteristiche tecniche indicate al paragrafo 3. **La richiesta deve essere trasmessa a partire dal 45° giorno successivo alla consegna del veicolo al demolitore.**
3. ai fini dell'esenzione triennale, solo nel caso in cui la proprietà del veicolo rottamato e dell'autovettura acquistata non coincidano con la stessa persona, compilare e trasmettere telematicamente **a partire dal 45° giorno successivo alla consegna del veicolo al demolitore**, dall'Area Personale Tributi, il relativo modulo con l'indicazione dei dati riferiti:
 - alle targhe dei veicoli oggetto di demolizione ed acquisto appartenenti a componenti del medesimo nucleo familiare anagrafico;
 - alla composizione del proprio nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia, quale autocertificazione sulla quale l'Amministrazione Regionale si riserva di effettuare controlli a campione.

Nel caso in cui il veicolo rottamato e l'autovettura acquistata appartengano alla stessa persona, l'esenzione triennale viene riconosciuta automaticamente sulla base dei dati provenienti dalle fonti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, SOGEI, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, DTT (Dipartimento Trasporti Terrestri) e P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), già in uso agli uffici regionali, e sulla base delle risultanze del sistema informatico regionale di gestione della Tassa Automobilistica. Pertanto, il soggetto interessato non dovrà procedere a comunicare i dati necessari al riconoscimento dell'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica. Le autovetture per le quali è possibile fruire dell'agevolazione, infatti,

sono individuate tramite procedura informatica che attiva automaticamente le esenzioni nel sistema di gestione della tassa automobilistica e produce un flusso di invio delle comunicazioni di riconoscimento agli aventi diritto.

Nelle more del ricevimento della comunicazione relativa al riconoscimento dell'esenzione, l'interessato non dovrà procedere al pagamento della tassa automobilistica per il veicolo acquistato/locato.

In ogni caso, per l'accredito del contributo per la demolizione, occorre inoltrare richiesta dall'Area Personale Tributi con le modalità di seguito illustrate.

MODALITÀ OPERATIVE PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO DEMOLIZIONE

Per permettere a Regione Lombardia di accreditare il contributo di € 90, l'interessato (persona fisica o legale rappresentante di persona giuridica) dovrà, dopo che siano trascorsi 45 giorni dalla consegna del veicolo al demolitore:

- accedere all'Area Personale Tributi con un sistema di autenticazione forte: SPID, CIE o smart card CRS/CNS provviste di PIN, andare su:
Collegamenti rapidi | Richiedi rimborsi, esenzioni e contributi | Ecoincentivi | Contributo demolizione;
- inserire nell'apposito form i dati del proprietario e del veicolo demolito, nonché il codice IBAN del conto corrente su cui accreditare il contributo e inviare la richiesta telematicamente.

MODALITÀ OPERATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ESENZIONE TRIENNALE

Se il veicolo rottamato e l'autovettura acquistata appartengono alla stessa persona, l'esenzione triennale viene riconosciuta **automaticamente** sulla base dei dati presenti sui sistemi informatici per la gestione della Tassa Auto e dell'Agenzia delle Entrate. **Non è pertanto necessario trasmettere alcuna richiesta.**

Se invece il proprietario del veicolo rottamato e il proprietario dell'autovettura acquistata non coincidono, quest'ultimo dovrà, **non prima che siano trascorsi 45 giorni** dalla consegna del veicolo al demolitore:

- accedere all'Area Personale Tributi (con SPID, CIE o smart card CRS/CNS provviste di PIN), compilare e inviare telematicamente l'apposito modulo raggiungibile dal seguente percorso:
Home Page | Collegamenti rapidi | Richiedi rimborsi, esenzioni e contributi | Ecoincentivi | Esenzione triennale bollo.
Il modulo dovrà riportare:
 - la targa del veicolo demolito e quella del veicolo acquistato, appartenenti a componenti del medesimo nucleo familiare,
 - la composizione del proprio nucleo familiare anagrafico (come risulta dallo stato di famiglia) con valore di autocertificazione sulla quale l'Amministrazione Regionale si riserva di effettuare controlli a campione.

Nell'attesa del riconoscimento dell'esenzione, **non si dovrà procedere al pagamento della tassa automobilistica** per il veicolo acquistato/locato. Nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato se ne potrà chiedere il rimborso.

D.G. Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione

D.d.s. 22 dicembre 2022 - n. 18898

2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - Asse I - Azione I.1.B.1.1 - «Bando Brevetti 2021» di cui al decreto n. 6726 del 19 maggio 2021: presa d'atto della rinuncia totale al contributo pervenuta dai beneficiari Miotti Fabio Marco (ID 3156267) e Coelux s.r.l. (ID 3143920) successivamente all'accettazione

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Richiamati:

- la d.g.r. n. XI/4498 del 29 marzo 2021 avente ad oggetto: «2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020 Asse I Approvazione degli elementi essenziali della misura «Tech Fast Lombardia» (Azione I.1.B.1.2) e della misura «Brevetti 2021» (Azione I.1.B.1.1)» con la quale Regione Lombardia ha stanziato risorse pari a euro 1.000.000,00 per la Misura Brevetti 2021 ripartite sui seguenti capitoli e annualità:
 - € 500.000,00 sul cap. 14.03.203.10836 nel 2021;
 - € 350.000,00 sul cap. 14.03.203.10852 nel 2021;
 - € 150.000,00 sul cap. 14.03.203.10849 nel 2021;
- il d.d.u.o. n. 6726 del 19 maggio 2021 di approvazione, in attuazione della d.g.r. XI/4498/2021, del Bando Brevetti 2021, a valere sull'Asse I POR FESR 2014-2020 - Azione 1.b.1.1 «Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese»;
- la d.g.r. n. XI/5354 del 11 ottobre 2021 con cui è stata integrata la dotazione finanziaria delle misure istituite con d.g.r. N. 4498 del 29 marzo 2021 denominate Tech Fast Lombardia e Brevetti 2021 ed in particolare, con riferimento alla misura Brevetti 2021, è stata incrementata la dotazione finanziaria iniziale pari ad un milione di euro con ulteriori risorse per euro 200.000,00, così ripartite nei seguenti capitoli e annualità:
 - € 100.000,00 sul cap. 14.03.203.10836 nel 2022;
 - € 70.000,00 sul cap. 14.03.203.10852 nel 2022;
 - € 30.000,00 sul cap. 14.03.203.10849 nel 2022;

Richiamati integralmente i propri decreti:

- n. 13256 del 6 ottobre 2021 con il quale è stata approvata l'ammissione al contributo della domanda presentata da Miotti Fabio Marco nel mese di luglio 2021 ID 3156267 per un brevetto per euro 5.680,00 come indicato nell'allegato 1A e nell'allegato 1B;
- n. 2116 del 20 febbraio 2022 di conferma definitiva, in seguito ad accettazione, del contributo concesso con i decreti n. 10514 del 29 luglio 2021 e n. 13256 del 6 ottobre 2021 e impegno complessivo di euro 18.560,00 per l'annualità 2022 a favore di tre beneficiari tra i quali è ricompresa l'impresa individuale Miotti Fabio Marco (ID 3156267) con un impegno di euro 5.680,00;
- n. 11424 del 27 agosto 2021 con il quale è stata approvata l'ammissione al contributo della domanda presentata da Coelux - s.r.l. nel mese di giugno 2021 ID 3143920 per un brevetto per euro 7.200,00 come indicato nell'allegato 1A e nell'allegato 1B;
- n. 2209 del 23 febbraio 2022 di conferma definitiva, in seguito ad accettazione, del contributo concesso con i decreti n. 10971 del 06 agosto 2021, n. 11963 del 9 settembre 2021 e n. 11424 del 27 agosto 2021 e impegno complessivo di euro 38.640,00 per l'annualità 2022 a favore di quattro beneficiari tra i quali è ricompresa l'impresa Coelux - s.r.l. (ID 3143920) con un impegno di euro 7.200,00;

Ricordato che il Bando Brevetti 2021 prevede che:

- entro e non oltre 45 giorni solari e continuativi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione, a pena di decadenza, il beneficiario deve accedere al sistema informativo Bandi OnLine e accettare il contributo, inserendo la data di effettivo avvio delle attività preparatorie e la data presunta o effettiva di presentazione della rendicontazione dell'intervento brevettuale;
- il contributo è erogato in un'unica soluzione a saldo, previa verifica della documentazione amministrativa e tecnica presentata in sede di rendicontazione, comprovante l'avvenuto deposito della domanda di brevetto o sua estensione da parte del soggetto beneficiario presso l'ufficio competente e l'emissione del relativo rapporto di ricerca (paragrafo C.4 Mo-

dalità e tempi di erogazione dell'agevolazione del bando);

- il soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare alla richiesta di agevolazione (ritiro della domanda di partecipazione al bando di un singolo intervento brevettuale) o, in fase post concessione, di rinunciare all'agevolazione concessa per il progetto o per il singolo intervento brevettuale dandone immediata comunicazione nel primo caso tramite Pec all'indirizzo del RdP e, nel secondo caso, tramite la piattaforma Bandi OnLine e/o per posta elettronica certificata in caso di inaccessibilità della stessa (paragrafo D - punto D.2.a del bando);

Atteso che, successivamente all'accettazione del contributo e prima della presentazione della rendicontazione finale e della richiesta di erogazione del contributo:

- il beneficiario Miotti Fabio Marco (ID 3156267) ha trasmesso con PEC prot. R1. 2022.0161144 del 12 dicembre 2022 la comunicazione motivata di rinuncia totale al contributo concesso con decreto n. 13256 del 06 ottobre 2021 e pari a euro 5.680,00 per il brevetto dal titolo «Hybrid Modeling via Data Fusion» (nuovo brevetto europeo);
- il beneficiario Coelux - s.r.l. (ID 3143920) ha trasmesso con PEC prot. R1. 2022.0161311 del 12 dicembre 2022 la comunicazione motivata di rinuncia totale al contributo concesso con decreto n. 11424 del 27 agosto 2021 e pari a euro 7.200,00 per il brevetto dal titolo «Unità di rivestimento di strutture trasparenti di un edificio» (nuovo brevetto internazionale);

Visti:

- il decreto-legge n. 244/2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che, all'art. 6 comma 6 e 7, proroga gli artt. 46 comma 2 e 52 comma 6 e 7 della Legge 234/12 nonché l'art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), della Legge 29 luglio 2015, n. 115, che proroga al 1° luglio 2017 il termine previsto per l'entrata a regime del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- la legge n. 57/2011 ed il decreto del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, del Ministero dello Sviluppo Economico recante «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Richiamato, in particolare, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017) «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» che ha dato attuazione alla legge n. 234 del 2012 e in particolare:

- all'art. 8/II e comma 3 che prevede che «I regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc già istituiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere registrati solo qualora nell'ambito degli stessi sia prevista la concessione di aiuti individuali successivamente alla predetta data di entrata in vigore. Tale registrazione deve avvenire attraverso la procedura informatica di cui al comma 1 prima della concessione degli aiuti individuali» e 3. Ciascun regime di aiuti o aiuto ad hoc è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR...»;
- all'art. 9 che prevede che:
 - «Al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso» (comma 1);
 - «Ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «Codice Concessione RNA - COR» che viene rilasciato, tramite la procedura informatica di cui al comma 1, su richiesta del Soggetto concedente, a conclusione delle verifiche propedeutiche alla concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 13, per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG, e dall'articolo 14, per gli aiuti de minimis» (comma 2);
 - «con riferimento agli aiuti individuali registrati, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data della registrazione, la data di adozione dell'atto di concessione dell'aiuto individuale. In assenza di inserimento nel registro della predetta data entro il termine indicato, la posizione dell'aiuto individuale decade e il

Serie Ordinaria n. 2 - Giovedì 12 gennaio 2023

«Codice Concessione RNA - COR» già rilasciato non può essere validamente utilizzato ai fini previsti dal presente regolamento e si considera come non apposto sugli atti che eventualmente lo riportano» (comma 5);

- «Successivamente alla registrazione, il Soggetto concedente è, altresì, tenuto a trasmettere tempestivamente, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative a: a) eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale dovute a variazioni del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale stesso; b) eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione, secondo la disciplina agevolativa applicabile, dell'aiuto individuale concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico; c) a conclusione del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale, le informazioni relative all'aiuto individuale definitivamente concesso» (comma 6);
- «per ciascuna variazione di cui al comma 6, il Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto al comma 8, rilascia, su richiesta del Soggetto concedente, uno specifico «Codice Variazione Concessione RNA - COVAR» che deve essere riportato nell'atto di variazione della concessione o nel provvedimento di concessione definitiva. Tale codice viene rilasciato a conclusione delle visure previste dall'articolo 13 per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG e dall'articolo 14 per gli aiuti de minimis. Agli atti di variazione dell'aiuto individuale si applica la procedura di cui al comma 5» (comma 7);
- «Qualora, per effetto di revoche o riduzioni a qualunque titolo disposte, il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire in tutto o in parte l'aiuto individuale già erogato, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative alla variazione intervenuta solo a seguito dell'avvenuta restituzione dell'importo dovuto da parte del medesimo soggetto beneficiario e, comunque, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione» (comma 8);

Atteso che in base a quanto disposto dal suddetto Decreto ministeriale 22 dicembre 2016 e dal decreto n. 115 del 31 maggio 2017, che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (entrato in vigore il 12 agosto 2017), si è provveduto in sede di concessione a registrare il bando sopra citato con i seguenti codici: Codice identificativo del bando CAR 17509 (master) e CAR 19208, a verificare le visure de minimis e a registrare per ciascun beneficiario il Codice identificativo dell'aiuto COR (come indicato nei rispettivi decreti di concessione) e che a seguito della rinuncia totale al contributo pervenuta per le domande ID 3156267 e ID 3143920 si è provveduto ad aggiornare le informazioni riportate nel Registro Nazionale Aiuti e a generare il Codice Variazione Concessione RNA (COVAR) come da allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di prendere atto della rinuncia totale al contributo concesso sul Bando Brevetti 2021 comunicata da parte di Miotto Fabio Marco (ID 3156267), per un importo di contributo pari a euro 5.680,00, e di Coelux - s.r.l. (ID 3143920), per un importo di contributo pari a euro 7.200,00;

Attestato che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 è già avvenuta in sede di adozione dei decreti n. 13256 del 06 ottobre 2021 e n. 11424 del 27 agosto 2021, che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

Visti:

- il decreto del Dirigente della UO Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. 11912 del 18 novembre 2016 e s.m.i. con cui è stato adottato il Sistema di Gestione e Controllo (S.I.GE.CO.), in ultimo aggiornato con decreto n. 10540 del 19 luglio 2022
- il decreto n. 7558 del 03 giugno 2021, avente ad oggetto «2014IT16RFOP012. POR FESR2014-2020 ASSE 1 «Rafforzare la Ricerca, lo Sviluppo Tecnologico e l'Innovazione» - Aggiornamento dei Responsabili di Azione delegati per le Misure di competenza della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione», che ha confermato come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione del Bando Brevetti 2021 il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il trasferimento tecnologico e come Responsabile delle attività di verifica documentale e di liquidazione il Dirigente pro-tempore della Struttura Responsabile Asse VII e gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020;
- il d.d.u.o. n. 5270 del 19 aprile 2022 di nomina nell'ambi-

to della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, del dirigente pro tempore della Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico dott. Gabriele Busti, quale nuovo Responsabile dell'Asse 1;

- il decreto n. 5554 del 27 aprile 2022 avente ad oggetto «2014IT16RFOP012. POR FESR 2014- 2020 ASSE 1 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione» Aggiornamento dei Responsabili di azione delegati per le misure di competenza della direzione generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione» che ha confermato come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione del Bando Brevetti 2021 il Dirigente pro tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il trasferimento tecnologico e come Responsabile delle attività di verifica documentale e di liquidazione il Dirigente pro tempore della Struttura Responsabile Asse VII e gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020 (ora Struttura Responsabile Assistenza tecnica e Gestione delle fasi di spesa Asse I FESR);

Dato atto che il presente provvedimento conclude il procedimento per le domande ID 3156267 e ID 3143920 ed è redatto entro il termine previsto dalla Legge n. 241/1990, pari a 30 giorni per l'adempimento, termine calcolato dalle comunicazioni R1.2022.0137574 e R1.2022.0161311 di rinuncia al contributo entrambe pervenute con PEC in data 12 dicembre 2022;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Richiamati in particolare:

- la d.g.r. n. XI/2727 del 23 dicembre 2019 di approvazione del XIV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1° gennaio 2020, con la nomina del dott. Gabriele Busti come dirigente della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze (ora Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico);
- la d.g.r. n. XI/4222 del 25 gennaio 2021 di approvazione del II Provvedimento organizzativo 2021 che ha disposto l'assegnazione, dal 01 febbraio 2021, della Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze alla Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;
- la d.g.r. n. XI/4431 del 17 marzo 2021 di approvazione del V Provvedimento organizzativo 2021 con cui la Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze è ridenominata Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico e con cui è divenuto operativo il nuovo assetto organizzativo per talune strutture;
- la d.g.r. n. XI/5913 del 31 gennaio 2022 di approvazione del III Provvedimento organizzativo 2022 che ha soppresso la Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico e istituito la nuova Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico all'interno dell'Unità Organizzativa Edilizia scolastica, Asse I POR FESR 2014-2020 e interventi per la ripresa economica, confermando tutte le precedenti competenze e aggiungendone di nuove a decorrere dall'avvenuta chiusura delle procedure di individuazione e nomina dei dirigenti;
- la d.g.r. n. XI/6202 del 28 marzo 2022 di approvazione del VI Provvedimento organizzativo 2022 che ha approvato l'aggiornamento dell'assetto organizzativo e l'assegnazione degli incarichi dirigenziali della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione con decorrenza dal 1° aprile 2022 con la riconferma della nomina del dott. Gabriele Busti come dirigente pro tempore della Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico;
- la d.g.r. n. XI/6938 del 12 settembre 2022 di approvazione del XIV Provvedimento organizzativo 2022 che ha disposto la soppressione della Struttura Responsabile Asse VII e gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020 e l'istituzione della Struttura «Responsabile Assistenza tecnica e gestione delle fasi di spesa Asse I FESR» avente tra le competenze il coordinamento e gestione delle fasi di verifica documentale, validazione e liquidazione della spesa con riferimento alle misure per la ricerca e l'innovazione del FESR 2014-2020, con decorrenza dalla chiusura delle previste procedure di individuazione e nomina dei dirigenti;

- la d.g.r. n. XI/7040 del 26 settembre 2022 di approvazione del XV Provvedimento organizzativo 2022 che ha disposto l'assegnazione al dott. Luigi Pesacane dell'incarico di dirigente pro tempore della Struttura Responsabile Assistenza tecnica e gestione delle fasi di spesa Asse I FESR con decorrenza dal 1° ottobre 2022;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico in cui sono confluite le competenze della ex Struttura Ricerca, Innovazione e Rafforzamento delle Competenze individuate dalla d.g.r. n. XI/2727/2019 e dal d.d.u.o. n. 7558 del 3 giugno 2021, come definite con d.g.r. XI/5913 del 31 gennaio 2022 e d.g.r. XI/6202 del 28 marzo 2022 e dal decreto n. 5554 del 27 aprile 2022, che hanno confermato in capo alla Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico le attività di selezione e concessione del Bando Brevetti 2021;

DECRETA

1. di prendere atto della rinuncia totale al contributo di euro 5.680,00 concesso con decreto n. 13256 del 06 ottobre 2021 e comunicata da parte del soggetto beneficiario Fabio Marco Mioti successivamente all'accettazione (Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

2. di prendere atto della rinuncia totale al contributo di euro 7.200,00 concesso con decreto n. 11424 del 27 agosto 2021 e comunicata da parte del soggetto beneficiario Coelux - s.r.l. successivamente all'accettazione (Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

3. di dare atto che, in base alle disposizioni contenute nel bando che prevede l'erogazione del saldo dopo la verifica della rendicontazione finale, ai soggetti di cui ai punti 1 e 2 non è stato erogato il contributo;

4. di notificare il presente atto alle imprese rinunciatricie di cui ai punti 1 e 2, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda;

5. di dare atto che contestualmente all'approvazione del presente provvedimento si provvede a modificare la pubblicazione sul sito istituzionale regionale - sezione amministrazione trasparente - ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avvenuta in sede di adozione dei decreti n. 13256 del 06 ottobre 2021 e n. 11424 del 27 agosto 2021 per i soggetti rinunciatrici di cui ai punti 1 e 2;

6. di rinviare a successivo atto l'effettuazione dell'economia delle risorse impegnate con i decreti n. 2116 del 22 febbraio 2022 e n. 2209 del 23 febbraio 2022 per i soggetti di cui ai punti 1 e 2;

7. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 e al Dirigente incaricato per le attività di verifica documentale e liquidazione della spesa (Dirigente pro tempore della Struttura Responsabile assistenza tecnica e gestione delle fasi di spesa Asse I FESR);

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi (<https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>) nella pagina dedicata al Bando Brevetti 2021.

Il dirigente
Gabriele Busti

— • —

Serie Ordinaria n. 2 - Giovedì 12 gennaio 2023

Bando Brevetti 2021: 7° elenco di rinunce al contributo post accettazione

allegato 1

ID Pratica	Data Protocollo Domanda	Numero protocollo Domanda	Denominazione beneficiario rinunciatario	Codice fiscale (se libero professionista o impresa individuale partita iva)	Sede operativa - Provincia	Sede operativa - Comune	Titolo progetto	Area S3	Contributo concesso (euro)	Codice COR	Codice CUP	Data rinuncia pervenuta con PEC	Titolo brevetto rinunciato	Contributo rinunciato (euro)	Codice COVAR
3156267	06/07/2021 00:45	R1.2021.0094286	MIOTTI FABIO MARCO	11369370967	MI	Milano	Smart GeoModeling for Clean Energy Transition	ECO-INDUSTRIA (AMBIENTE ED ENERGIA)	5.680,00 € (concesso con DDS 13256/2021)	6107826	E49J21011170007	12/12/2022 R1.2022.0161144	Hybrid Modeling via Data Fusion	5.680,00 €	941049
3143920	21/06/2021 22:47:34	R1.2021.0093770	COELUX - S.R.L.	03181930136	CO	Lomazzo	Rivestimento strutture Coelux 51	ECO-INDUSTRIA (AMBIENTE ED ENERGIA)	7.200,00 € (concesso con DDS 11424/2021)	5903972	E59J21005790007	12/12/2022 R1.2022.0161311	UNITÀ DI RIVESTIMENTO DI STRUTTURE TRASPARENTI DI UN EDIFICIO	7.200,00 €	943595

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Comunicato regionale 10 gennaio 2023 - n. 2

Determinazioni in ordine al Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento in attuazione della d.g.r. n. XI/1963 del 22 luglio 2019. Disposizione di chiusura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione delle imprese agricole al bando relativo alle agevolazioni finanziarie per il credito di funzionamento approvato con d.d.u.o. n. 13795 del 30 settembre 2019 in attuazione della suddetta d.g.r. n. 1963/2019

Considerato che:

- con deliberazione di Giunta regionale n. XI/1963 del 22 settembre 2019 avente ad oggetto «Determinazioni in ordine al fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento attivato presso Finlombarda s.p.a.. Sostituzione dei criteri di attribuzione dell'agevolazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. X/5316 del 20 giugno 2016», sono stati approvati gli obiettivi, le caratteristiche e le modalità operative dell'intervento come previsti nell'Allegato A alla delibera;
- con decreto n. 13795 del 30 settembre 2019, in attuazione della predetta d.g.r. n. XI/1963 del 22 settembre 2019, è stato approvato il bando per l'utilizzo del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie per il credito di funzionamento alle imprese agricole ed è stato stabilito, tra l'altro, che le domande possono essere presentate sino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) di specifico atto o comunicato della Direzione Generale Agricoltura di chiusura del bando;
- con decreto n. 18746 del 28 dicembre 2021 è stato prorogato l'incarico affidato con d.d.u.o. n. 12629 del 06 settembre 2019, a Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento, affidandole la responsabilità dell'assistenza tecnica, della gestione amministrativa e contabile del fondo, delle procedure operative di istruttoria e di erogazione dei contributi, della reportistica e monitoraggio del fondo e dei contributi;
- con deliberazione di Giunta regionale n. XI/6688 del 18 luglio 2022 avente ad oggetto «Determinazioni in ordine al fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento attivato presso Finlombarda s.p.a.», è stato incrementato il Fondo Regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento, istituito presso Finlombarda s.p.a. con d.g.r. n. IX/62 del 26 maggio 2010, per un importo complessivo di Euro 3.400.000,00 per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 e contestualmente sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di finanziamento, ai sensi del predetto bando approvato con decreto n. 13795/2019;
- in base alle comunicazioni di Finlombarda s.p.a. e ai decreti di concessione assunti dall'U.O. Filieri Agroalimentari e Zootecniche, Competitività e Sostenibilità delle Imprese, Servizio Fitosanitario emerge che la disponibilità delle risorse finanziarie è esaurita;

Ritenuto pertanto necessario chiudere i termini per la presentazione delle domande per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento previste dal bando approvato con d.d.u.o. n. 13759 del 30 settembre 2019;

SI COMUNICA

che dalla data di pubblicazione del presente comunicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) non sarà più consentita la presentazione delle domande per le operazioni di credito di funzionamento previste dal bando approvato con d.d.u.o. n. 13759 del 30 settembre 2019.

Si precisa che per tutte le domande presentate prima di tale data verrà comunque completato l'iter istruttorio, senza alcun impegno per l'amministrazione al finanziamento delle stesse.

Il dirigente
Andrea Azzoni